

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3159

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975

Presentato alla Presidenza il 31 luglio 1974

- Le TABELLE relative ai singoli stati di previsione;
 — l'ALLEGATO A, suddiviso per Ministeri, relativo ai conti dei residui passivi al 31 dicembre 1973;
 — gli ANNESSI, fino ad oggi pervenuti, agli stati di previsione dei singoli Ministeri, recanti i conti consuntivi degli enti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1965, n. 668, e le relazioni la cui presentazione al Parlamento è prevista dalla legge;
 sono riportati nei seguenti stampati:

TABELLE		ALLEGATO A	ANNESI
3159-A/1 (totali dei residui)			
n. 1 (Entrata)	3159/1	—	—
n. 2 (Tesoro)	3159/2	3159-A/2	3159/2 — da 1 a 9
n. 3 (Finanze)	3159/3	3159-A/3	3159/3 — 1
n. 4 (Bilancio e programm. econ.)	3159/4	3159-A/4	3159/4 — 1
n. 5 (Grazia e giustizia)	3159/5	3159-A/5	—
n. 6 (Affari esteri)	3159/6	3159-A/6	—
n. 7 (Pubblica istruzione)	3159/7	3159-A/7	—
n. 8 (Interno)	3159/8	3159-A/8	3159/8 — 1, 2
n. 9 (Lavori pubblici)	3159/9	3159-A/9	3159/9 — 1, 2, 3, 4, 5
n. 10 (Trasporti e aviazione civile)	3159/10	3159-A/10	3159/10 — 1*
n. 11 (Poste e telecomunicazioni)	3159/11	3159-A/11	3159/11 — 1
n. 12 (Difesa)	3159/12	3159-A/12	—
n. 13 (Agricoltura e foreste)	3159/13	3159-A/13	3159/13 — da 1 a 18
n. 14 (Industria, commercio e artigianato)	3159/14	3159-A/14	3159/14 — 1, 2, 3, 4
n. 15 (Lavoro e previdenza sociale)	3159/15	3159-A/15	3159/15 — da 1 a 18
n. 16 (Commercio con l'estero)	3159/16	3159-A/16	3159/16 — 1
n. 17 (Marina mercantile)	3159/17	3159-A/17	—
n. 18 (Partecipazioni statali)	3159/18	3159-A/18	3159/18 — da 1 a 6
n. 19 (Sanità)	3159/19	3159-A/19	3159/19 — 1, 2
n. 20 (Turismo e spettacolo)	3159/20	3159-A/20	3159/20 — 1, 2, 3

(*) Inserito nella Tabella n. 10

N.B. - Al fine di evitare dispendiose duplicazioni di stampa, gli « Annessi » si limitano a considerare le sole scritture contabili degli Enti.

Le relazioni illustrative degli organi interni degli Enti medesimi e gli altri allegati di dettaglio possono rinvenirsi nella relazione con la quale la Corte dei conti riferisce al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla loro gestione finanziaria, relazione che, in ottemperanza al disposto della legge 21 marzo 1958, n. 259, contiene tali documenti illustrativi.

NOTA PRELIMINARE
AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

PARTE PRIMA

I. — IL CONTESTO ECONOMICO E LA FORMAZIONE DEL BILANCIO.

1. — Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975 viene sottoposto all'approvazione del Parlamento in un periodo particolarmente delicato per l'economia italiana.

Il perdurare di notevoli tensioni nei prezzi e nella situazione dei conti con l'estero rende, infatti, incerta e vulnerabile l'espansione della produzione e, con essa, degli stessi livelli di produzione. Nel primo semestre del 1974 l'indice della produzione industriale è aumentato rispetto allo stesso periodo del 1973 del 12,2 per cento. Ma tale apprezzabile espansione è stata accompagnata da un aumento medio dei prezzi all'ingrosso del 41,1 per cento e dei prezzi al consumo del 15,4 per cento. Sono scattati 16 punti di scala mobile. Quanto ai conti con l'estero nel primo semestre 1974 la bilancia valutaria di parte corrente ha registrato un disavanzo di 4.200 miliardi di lire, dovuto per 3.941 miliardi alla bilancia commerciale.

Un tale rilevante *deficit* appare chiaramente insostenibile. Di qui la politica di controllo della liquidità posta in atto sin dalla scorsa primavera, l'istituzione di un deposito infruttifero per parte delle importazioni, la scelta di un pacchetto fiscale capace di ridurre le disponibilità per consumi. Il bilancio dello Stato per il 1975 costituisce un altro capitolo di questa difficile politica. È un bilancio di « rilevante austerità » che, puntando in via prioritaria sul contenimento del disavanzo, lo ha praticamente congelato sul livello di quello inizialmente previsto per l'anno in corso.

Il fatto che a questo risultato si sia giunti in un momento di particolare intensità del fenomeno inflazionistico è indicativo di quanto sia stata profonda e consapevole l'opera di revisione delle pur giustificate richieste presentate dalle varie amministrazioni, opera che viene concretamente a riflettere la ferma intenzione del Governo di persistere in una tenace lotta contro l'inflazione.

2. — A raffronto con le previsioni iniziali del 1974 il bilancio 1975 presenta le seguenti differenze:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	1974	1975	Differenze
	(miliardi di lire)		
Entrate tributarie	16.107,7	19.656,2	3.548,5 (+)
Entrate extra-tributarie	822,6	1.346,0	523,4 (+)
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso crediti	50,7	59,4	8,7 (+)
Accensione di prestiti	5,0	5,0	—
Rinnovo B.P.T.	300,5	1.035,0	734,5 (+)
Totale entrate	17.286,5	22.101,6	4.815,1 (+)
Spese correnti	19.463,8	22.633,3	3.169,5 (+)
Spese in conto capitale	3.107,0	3.719,2	612,2 (+)
Rimborso di prestiti	961,9	1.813,1	851,2 (+)
Totale spese	23.532,7	28.165,6	4.632,9 (+)
Disavanzo Stato	6.246,2	6.064,0	182,2 (-)
Disavanzo Aziende autonome	1.129,2	1.309,0	179,8 (+)
— F.S.	799,4	701,3	98,1 (-)
— Poste	329,8	607,7	277,9 (+)
Disavanzo bilancio	7.375,4	7.373,0	2,4 (-)
Spese da finanziare con il ricorso al mercato	1.230,7	1.382,2	151,5 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. — Le ipotesi di previsione per entrate tributarie sono da alcuni anni particolarmente riferite a quelle proiezioni macro-economiche che costituiscono il risultato di appropriati studi effettuati sia da Istituti specializzati nazionali che da Organismi internazionali.

Tali studi, basati su indagini di ordine economico-generale, consentono di acquisire le necessarie conoscenze sull'evoluzione e sulle prospettive dei fenomeni congiunturali e, quindi, di pervenire al riconoscimento del movimento tendenziale del reddito nazionale, al fine di individuare attendibili ipotesi di sviluppo del suo tasso globale in valore.

Il riferimento delle valutazioni per entrate tributarie all'indice di sviluppo del reddito nazionale, consente la formazione di previsioni che, nella loro globalità, meglio rispondono a quello che potrà essere l'effettivo risultato finale del gettito tributario. Ciò, ovviamente, conferma l'impegno di attuare un costante confronto fra indicazioni economiche considerate nel loro complesso e realtà fornita dalla progressiva definizione degli accertamenti, allo scopo di verificare l'aderenza delle valutazioni globali all'andamento della gestione. Tale impostazione, anche se può subire diversificazioni nelle singole voci tributarie, rispetto alle ipotesi di previsione (la particolare natura dei proventi fiscali talvolta determina, nel corso della gestione, non prevedibili oscillazioni) ha, peraltro, finora trovato sostanziale conferma nei suoi lineamenti generali.

La validità di questi criteri ha pertanto consigliato di confermare l'adozione degli stessi anche per le previsioni tributarie 1975.

Le valutazioni formulate in proposito da Istituti specializzati prevedono una prudente inversione di tendenza del processo inflazionistico in atto (tendenza che trova conferma nelle iniziative in corso di adozione in sede internazionale per modificare la situazione rilevata in campo economico-monetario), « inversione » che dovrebbe concretarsi nella realizzazione di un'azione di rallentamento dell'aumento dei prezzi che consenta al tasso di incremento del reddito nazionale di attestarsi nella misura del 17 per cento circa, in valori nominali.

Non appare possibile, peraltro, che alla determinazione delle entrate tributarie possa procedersi con una automatica trasposizione del tasso di incremento ipotizzato per la crescita in valore del reddito.

Non può, tra l'altro, essere trascurata la circostanza che il processo di avvio della « riforma tributaria » presenta punti di attrito che si traducono in ritardi nella formazione degli accertamenti, specie nel settore dell'imposta sul valore aggiunto (i recenti provvedimenti hanno, tuttavia, introdotto strumenti rettificativi nelle procedure di accertamento) ed in quello dell'imposizione sul patrimonio e sul reddito, che è ancora in fase di transizione fra il nuovo ed il vecchio sistema tributario.

Tutto ciò ha consigliato di operare con adeguata meditazione, onde assicurare che l'andamento degli accertamenti globalmente rilevati risulti, nel corso della gestione, effettivamente in linea con la dinamica del reddito nazionale.

Si è così pervenuti a valutare le entrate tributarie per il 1975 nell'importo di 18.952,2 miliardi: l'aumento rispetto al gettito ipotizzato nelle previsioni iniziali del 1974 è stato quindi di 2.484,5 miliardi, pari al 15,4 per cento; il relativo coefficiente di elasticità rispetto al reddito nazionale assume, di conseguenza, un valore (0,9 circa) più basso di quello di lungo periodo, ma eguale all'incirca a quello del 1974: anche in questo anno, infatti, si era dovuto tenere conto che le relazioni tra gli aggregati imponibili e di gettito sarebbero state sconvolte dalla riforma tributaria.

L'indicato importo di miliardi 18.952,2, peraltro, non è quello che figura nelle previsioni 1975, differenziandosene per due motivi: il primo è rappresentato dalla considerazione anche del prevedibile gettito del « pacchetto fiscale », mentre il secondo deriva da una modifica a carattere soltanto compensativo nella presentazione delle entrate.

L'adozione di appropriate iniziative di carattere fiscale, rese necessarie dalla difficile situazione economica che il Paese attraversa, è stata principalmente preordinata a creare uno strumento che possa rappresentare un freno di incisiva efficacia al progressivo espandersi della domanda dei consumi, specie quelli connessi all'importazione che così negativamente incidono nella determinazione dell'ampiezza della nostra bilancia dei pagamenti.

La misura dei proventi fiscali derivanti dall'attuazione di detti provvedimenti — e che costituiscono previsione di entrata aggiuntiva nelle indicate valutazioni previsionali 1975 per

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

entrate tributarie — sono stati valutati dall'amministrazione finanziaria nel complessivo importo di lire 1.424 miliardi, importo che — giusta le prioritarie esigenze dell'attuale situazione economica — viene integralmente destinato a riduzione del disavanzo del bilancio statale.

La previsione di entrata tributaria, nelle sue componenti di « naturale lievitazione del gettito » e di maggiori proventi derivanti dal « pacchetto fiscale », tende a realizzare una azione che, influenzando sui consumi, possa lasciare maggiore spazio per il finanziamento di spese produttive, di spese, cioè, destinate allo sviluppo economico e sociale del Paese.

La presentazione delle entrate tributarie 1975 risente, come si è già detto, di una modifica — importante anche se soltanto a carattere compensativo — relativa al sistema delle « risorse proprie » della CEE. Per effetto di tale modifica le entrate tributarie — come meglio si vedrà in appresso — si riducono di 360 miliardi, venendosi in definitiva a stabilire, tenuto conto del « pacchetto fiscale », in complessivi 19.656,2 miliardi di lire.

In termini conclusivi, i criteri presi a base per la formazione delle previsioni tributarie 1975, rendono attendibile, nelle loro dimensioni globali, il conseguimento delle valutazioni così formulate.

4. — Dal lato della spesa le previsioni per l'anno finanziario 1975 comportano un complessivo aumento di miliardi 4.812,7 che, per titoli di bilancio, riguarda:

— la parte corrente per	miliardi	3.169,5
— il conto capitale per	»	792,0
— il rimborso di prestiti per	»	851,2
		<hr/>
	miliardi	4.812,7
		<hr/> <hr/>

Questo complesso di maggiori spese deriva non da scelte operate dal Governo all'atto della formazione del bilancio, ma dalla semplice registrazione di obblighi precostituiti, obblighi derivanti, in particolar modo, dagli automatici meccanismi di lievitazione delle spese che in questi ultimi anni — soprattutto a seguito della riforma tributaria — hanno assunto un peso sempre più rilevante specialmente nel finanziamento degli enti locali.

I fattori che hanno determinato il predetto aumento di miliardi 4.812,7, vanno, infatti, individuati:

i) nella necessità di registrare le variazioni conseguenti a provvedimenti legislativi, variazioni che presentano una duplice natura: alcune infatti risultano già predeterminate quantitativamente dalla legge (sia nella loro portata complessiva che nella incidenza annuale); per altre, invece, pur discendendo anch'esse direttamente dalla legge, la quantificazione avviene in modo automatico, attraverso meccanismi e parametri rigidamente vincolanti, dando luogo ai cosiddetti « oneri inderogabili ». Sono queste le variazioni che influenzano nel senso più ampio la formazione del bilancio essendo il loro peso di gran lunga superiore a quello delle altre variazioni di cui alle voci che seguono;

ii) nella necessità di tener conto dell'andamento degli oneri connessi al servizio dei prestiti (interessi e quota capitale);

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

iii) nella esigenza di considerare taluni apporti aggiuntivi che appaiono indispensabili all'operatività delle varie branche dell'Amministrazione;

iv) infine, nella necessità di preordinare sui « fondi globali » il necessario supporto finanziario per i provvedimenti in corso di definizione parlamentare o che debbano essere avviati.

5. — Le variazioni relative a spese i cui importi sono predeterminati dalla legge recano un aggravio netto di miliardi 890,8, che, analizzato per Ministeri e per titoli di bilancio, appare come dal seguente prospetto:

MINISTERI	Parte corrente	Conto capitale	Totale
(miliardi di lire)			
Tesoro	48,8 (+)	(a) 185,4 (+)	234,2 (+)
Finanze	0,7 (+)	—	0,7 (+)
Bilancio e programmazione economica	—	25,0 (+)	25,0 (+)
Grazia e giustizia	0,1 (+)	1,0 (+)	1,1 (+)
Affari esteri	0,2 (+)	0,5 (-)	0,3 (-)
Pubblica istruzione	4,8 (-)	1,0 (+)	3,8 (-)
Interno	53,3 (+)	—	53,3 (+)
Lavori pubblici	0,2 (+)	62,2 (+)	62,4 (+)
Trasporti e aviazione civile	—	0,5 (-)	0,5 (-)
Poste e telecomunicazioni	—	—	—
Difesa	1,6 (+)	1,2 (+)	2,8 (+)
Agricoltura e foreste	0,7 (+)	4,0 (-)	3,3 (-)
Industria, commercio e artigianato	0,2 (+)	6,8 (+)	7,0 (+)
Lavoro e previdenza sociale	467,7 (+)	—	467,7 (+)
Commercio estero	—	0,3 (-)	0,3 (-)
Marina mercantile	0,4 (+)	39,2 (+)	39,6 (+)
Partecipazioni statali	—	—	—
Sanità	3,7 (+)	—	3,7 (+)
Turismo e spettacolo	1,6 (+)	0,1 (-)	1,5 (+)
In complesso	574,4 (+)	316,4 (+)	890,8 (+)
(a) Oltre a miliardi 350 (dotazione Cassa per il Mezzogiorno) al cui finanziamento si provvede con il ricorso al mercato.			

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

6. — Le variazioni per « oneri inderogabili », vale a dire per oneri discendenti direttamente da disposizioni legislative e la cui quantificazione è affidata a meccanismi del tutto automatici, comportano un incremento netto di miliardi 4.208,8.

Le voci di maggiore rilievo appaiono quelle derivanti:

— dall'aumento dell'indennità integrativa speciale, ai sensi dei decreti del Ministro del tesoro 21 luglio 1973 e 20 luglio 1974 (+ miliardi 231,1);

— dall'adeguamento degli stanziamenti per stipendi e pensioni in relazione alla naturale evoluzione degli oneri (scatti, promozioni, assegni familiari, nuovi pensionamenti, ecc.) (+ miliardi 254);

— dalla concessione di un assegno perequativo al personale civile (+ miliardi 158,5) e militare (+ miliardi 224,7);

— dalla disciplina delle funzioni dirigenziali per il personale militare (+ miliardi 16,2);

— dall'incidenza — sempre in materia di spese di personale — della espansione scolastica e, cioè, delle ripercussioni per sdoppiamenti di corsi e nuove istituzioni scolastiche, nonché delle nuove norme sullo stato giuridico del personale della scuola (+ miliardi 130,2);

— dalle misure urgenti per l'Università (+ miliardi 70,3);

— dall'adeguamento degli oneri per i Servizi degli Organi costituzionali dello Stato (+ miliardi 12,6);

— dai trasferimenti a favore della finanza locale (+ miliardi 455,6);

— dal rigido collegamento di alcune voci di spesa all'andamento delle entrate o dalla particolare natura delle voci stesse, rettificative o compensative delle entrate (+ miliardi 433,1);

— dai contributi e rimborsi alle F.S., anche per la « normalizzazione dei conti » in attuazione di specifica regolamentazione comunitaria (+ miliardi 415,4);

— dai contributi all'ANAS (+ miliardi 42);

— dall'adeguamento delle sovvenzioni e dei sussidi a favore delle ferrovie in concessione (+ miliardi 59);

— dall'apporto al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera (+ miliardi 74);

— dalle maggiori esigenze per le pensioni di guerra e gli assegni vitalizi (+ miliardi 30,3);

— dagli oneri connessi con il servizio dei prestiti (+ miliardi 1.262,2);

— dall'adeguamento dei contributi, a carattere obbligatorio, ad Enti ed Organismi internazionali (+ miliardi 6,2);

— dall'ammortamento dei beni patrimoniali, mobili ed immobili (+ miliardi 6,9);

— dalle anticipazioni alle amministrazioni postale e ferroviaria per la copertura dei rispettivi disavanzi di gestione (+ miliardi 179,8);

— da altri particolari impegni (+ miliardi 146,7).

Analizzato per Ministeri e per titoli di bilancio, l'indicato incremento di miliardi 4.208,8 risulta come appresso:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

MINISTERI	Parte corrente	Conto capitale	Rimborso prestiti	Totale
	(miliardi di lire)			
Tesoro	1.083,3 (+)	419,0 (+)	832,2 (+)	2.334,5 (+)
Finanze	787,0 (+)	—	—	787,0 (+)
Bilancio e programmazione economica	0,1 (+)	—	—	0,1 (+)
Grazia e giustizia	47,9 (+)	—	—	47,9 (+)
Affari esteri	10,4 (+)	—	—	10,4 (+)
Pubblica istruzione	402,4 (+)	—	—	402,4 (+)
Interno	75,3 (+)	—	—	75,3 (+)
Lavori pubblici	5,3 (+)	0,2 (+)	—	5,5 (+)
Trasporti e aviazione civile	59,7 (+)	—	—	59,7 (+)
Poste e telecomunicazioni	0,1 (+)	—	—	0,1 (+)
Difesa	433,9 (+)	—	—	433,9 (+)
Agricoltura e foreste	10,0 (+)	—	—	10,0 (+)
Industria, commercio e artigianato	2,2 (+)	—	—	2,2 (+)
Lavoro e previdenza sociale	27,9 (+)	—	—	27,9 (+)
Commercio estero	0,7 (+)	—	—	0,7 (+)
Marina mercantile	1,9 (+)	—	—	1,9 (+)
Partecipazioni statali	0,1 (+)	—	—	0,1 (+)
Sanità	4,1 (+)	—	—	4,1 (+)
Turismo e spettacolo	5,1 (+)	—	—	5,1 (+)
In complesso	2.957,4 (+)	419,2 (+)	832,2 (+)	4.208,8 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

7. — Le variazioni qualificate come « adeguamento del fabbisogno » concretano non già stanziamenti aggiuntivi a carattere discrezionale, bensì integrazioni risultate indispensabili per l'operatività delle amministrazioni interessate.

Tali variazioni si sono tradotte in un incremento netto di spesa di miliardi 248,2, riguardante per miliardi 228,4 la parte corrente e per miliardi 19,8 il conto capitale, come risulta dal seguente prospetto:

MINISTERI	Parte corrente	Conto capitale	Totale
(miliardi di lire)			
Tesoro	20,8 (+)	14,0 (+)	34,8 (+)
Finanze	16,1 (+)	—	16,1 (+)
Bilancio e programmazione economica	—	—	—
Grazia e giustizia	5,9 (+)	—	5,9 (+)
Affari esteri	22,0 (+)	—	22,0 (+)
Pubblica istruzione	24,7 (+)	1,0 (+)	25,7 (+)
Interno	17,2 (+)	—	17,2 (+)
Lavori pubblici	2,7 (+)	3,0 (+)	5,7 (+)
Trasporti e aviazione civile	1,0 (-)	0,5 (+)	0,5 (-)
Poste e telecomunicazioni	—	—	—
Difesa	98,3 (+)	1,7 (+)	100,0 (+)
Agricoltura e foreste	1,0 (+)	0,6 (-)	0,4 (+)
Industria, commercio e artigianato	2,5 (+)	—	2,5 (+)
Lavoro e previdenza sociale	3,0 (-)	—	3,0 (-)
Commercio estero	4,0 (+)	—	4,0 (+)
Marina mercantile	5,9 (+)	0,1 (+)	6,0 (+)
Partecipazioni statali	—	—	—
Sanità	11,3 (+)	0,1 (+)	11,4 (+)
Turismo e spettacolo	—	—	—
In complesso	228,4 (+)	19,8 (+)	248,2 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

8. — Vanno, infine, considerati gli accantonamenti preordinati sui fondi globali, che — pur nei ristretti limiti consentiti — hanno portato ad una migliore qualificazione della spesa statale.

Le scelte effettuate hanno avuto, infatti, di mira le iniziative veramente produttive e sono stati di conseguenza approntati taluni strumenti — vivamente attesi dalle categorie interessate — intesi a tonificare vitali settori dell'economia.

Nei confronti del 1974 i fondi globali presentano una contrazione di miliardi 535,1, così risultante:

	1974	1975	Differenze
	(miliardi di lire)		
Parte corrente	881,7	291,0	590,7 (-)
Conto capitale	586,4	623,0	36,6 (+)
Rimborso di prestiti	31,0	50,0	19,0 (+)
In complesso	1.499,1	964,0	535,1 (-)

9. — Alle variazioni testé illustrate, se ne aggiungono altre — peraltro di natura del tutto compensativa — rappresentate dai cosiddetti « trasporti di fondi » da un Ministero all'altro.

Per il 1975 tali « trasporti » si ricollegano pressoché esclusivamente — come meglio si vedrà in seguito — al concentramento nel Ministero del tesoro di tutte le pensioni pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa.

Riguardati per Ministeri, essi figurano come dal seguente prospetto:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

MINISTERI	Parte corrente	Conto capitale	Rimborso prestiti	Totale
	(miliardi di lire)			
Tesoro	1.047,4 (+)	—	—	1.047,4 (+)
Finanze	103,0 (-)	—	—	103,0 (-)
Bilancio e programmazione economica	0,2 (-)	—	—	0,2 (-)
Grazia e giustizia	50,0 (-)	—	—	50,0 (-)
Affari esteri	5,5 (-)	—	—	5,5 (-)
Pubblica istruzione	291,4 (-)	1,3 (+)	—	290,1 (-)
Interno	82,9 (-)	—	—	82,9 (-)
Lavori pubblici	14,0 (-)	—	—	14,0 (-)
Trasporti e aviazione civile	2,7 (-)	—	—	2,7 (-)
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—
Difesa	458,8 (-)	—	—	458,8 (-)
Agricoltura e foreste	22,4 (-)	1,3 (-)	—	23,7 (-)
Industria, commercio e artigianato	2,9 (-)	—	—	2,9 (-)
Lavoro e previdenza sociale	6,0 (-)	—	—	6,0 (-)
Commercio estero	1,5 (-)	—	—	1,5 (-)
Marina mercantile	3,1 (-)	—	—	3,1 (-)
Partecipazioni statali	0,2 (-)	—	—	0,2 (-)
Sanità	2,2 (-)	—	—	2,2 (-)
Turismo e spettacolo	0,6 (-)	—	—	0,6 (-)
In complesso	—	—	—	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

10. — Dal quadro riepilogativo delle risultanze del bilancio di previsione 1975 (v. precedente punto n. 2) appare che nel corso della gestione la spesa si incrementerà di ulteriori 1.382,2 miliardi in relazione alle spese che verranno iscritte in bilancio previo ricorso allo indebitamento.

Tale iscrizione non comporterà, ovviamente, un peggioramento dell'indicato disavanzo di 7.373 miliardi, in quanto anche l'entrata registrerà un corrispondente aumento, in relazione ai mutui che si accenderanno. Ne risulterà, per contro, influenzato il saldo netto da finanziare (pari al predetto disavanzo depurato delle accensioni e rimborsi di prestiti) che da 6.599,9 miliardi verrà a stabilirsi in 7.982,1 miliardi di lire.

La « spesa aggiuntiva » di miliardi 1.382,2 deriva da valutazioni effettuate sulla base degli stessi criteri che già in sede di previsioni 1974 ebbero a ridimensionare l'incidenza risultante dai singoli provvedimenti legislativi.

I motivi che hanno condotto a ripetere l'operazione di contenimento, già posta in essere nel 1974, si ritrovano negli scarsi limiti che le disponibilità del sistema lasciano al settore pubblico: un eventuale allargamento di questi limiti verrebbe non solo a restringere inevitabilmente lo spazio destinato agli altri settori dell'economia, ma rappresenterebbe, nel contempo, una palese misura discriminatoria che — stante l'indirizzo dell'attuale politica creditizia — verrebbe ad agevolare determinati comparti a danno di altri.

In dettaglio, il previsto ricorso all'indebitamento per il finanziamento nel 1975 di specifici provvedimenti legislativi risulta nel modo seguente:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	Importi considerati in sede di impostazione dei bilanci di previsione	
	1974	1975
	(miliardi di lire)	
A) LEGISLAZIONE IN ATTO		
Apporti dello Stato al « Fondo sociale » (legge 30 aprile 1969, n. 153 e decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 1972, n. 485)	104,0	—
Interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (legge 6 ottobre 1971, n. 853)	350,0	350,0
Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (legge 30 dicembre 1960, n. 1676 e 12 marzo 1968, n. 260)	—	20,0
Aumento del fondo di dotazione dell'IRI (legge 28 luglio 1971, n. 547)	185,0	185,0
Aumento del fondo di dotazione dell'ENI (legge 28 luglio 1971, n. 586)	35,0	35,0
Aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema (legge 14 agosto 1971, n. 814)	6,0	6,0
Programma edilizio, comprendente anche case di riposo, a favore dei profughi e dei rimpatriati (legge 25 luglio 1971, n. 568)	4,0	—
Finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (legge di bilancio 1974: 23 febbraio 1974, n. 24 e disegno di legge di bilancio 1975)	120,0	120,0
Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le Aziende minerarie metallurgiche — EGAM — (legge 7 marzo 1973, n. 69)	30,0	30,0
Interventi per la salvaguardia di Venezia (legge 16 aprile 1973, n. 171)	25,0	50,0
Aumento del fondo di dotazione dell'EFIM — Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera — (legge 7 maggio 1973, n. 243)	27,0	27,0
Aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali (legge 7 maggio 1973, n. 244)	3,0	3,0
Conferimento di un fondo di dotazione all'Ente nazionale per l'energia elettrica (legge 7 maggio 1973, n. 253)	35,0	35,0

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	Importi considerati in sede di impostazione dei bilanci di previsione	
	1974	1975
	(miliardi di lire)	
Aumento del fondo di dotazione del Medio-credito centrale (legge 28 maggio 1973, n. 295)	80,0	20,0
Aumento del capitale sociale dell'Azienda tabacchi italiani — ATI - S.p.A. — (legge 5 marzo 1973, n. 30)	0,5	—
Finanziamento attività agricola (legge 7 agosto 1973, n. 512)	130,0	100,0
Interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico aereo civile (legge 22 dicembre 1973, n. 825)	45,0	45,0
Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca asiatica di sviluppo (legge 2 febbraio 1974, n. 65)	1,2	1,2
	1.180,7	1.027,2
B) PROVVEDIMENTI IN CORSO		
Aumento del fondo di dotazione per la ricerca applicata presso l'IMI (A.C. n. 1404 appr. - A.S. n. 1163)	20,0	20,0
Programmi ordinario e straordinario di edilizia scolastica e universitaria (Atto Senato n. 1757)	30,0	150,0
Provvedimenti urgenti per la zootecnia (A.C. n. 2819 - A.S. n. 29)	—	10,0
Provvedimenti per l'incremento della produzione di carne bovina e ovina (A.S. n. 1638)	—	75,0
Opere di urbanizzazione (A.C. n. 2949)	—	100,0
	50,0	355,0
	1.230,7	1.382,2

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

II. — EVOLUZIONE DEL BILANCIO STATALE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

11. — La situazione dell'economia ha rigidamente condizionato la formazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1975, ponendo come obiettivo prioritario un inderogabile contenimento del disavanzo, costantemente e progressivamente dilatatosi in questi ultimi esercizi.

Le previsioni iniziali del quinquennio 1971-75 mostrano, infatti, la seguente evoluzione del disavanzo:

ESERCIZIO	Disavanzo (in miliardi di lire)	Variazioni rispetto all'esercizio precedente	
		in miliardi di lire	in %
1971	1.866,3	1,4 (-)	—
1972 (1)	3.164,0	1.297,7 (+)	69,5 (+)
1973	4.677,5	1.513,5 (+)	47,8 (+)
1974	7.375,4	2.697,9 (+)	57,7 (+)
1975	7.373,0	2,4 (-)	—

(1) L'incremento del disavanzo previsto per il 1972 è essenzialmente dovuto alla decisione di accollare al bilancio dello Stato — a far tempo da quell'esercizio — la copertura dei disavanzi delle amministrazioni postale e ferroviaria mediante specifiche anticipazioni.

Per il 1972 queste furono previste in miliardi 787,1, per elevarsi a miliardi 941,7 nel 1973, a miliardi 1.129,2 nel 1974 ed a miliardi 1.309 nel 1975.

Al netto di queste anticipazioni le variazioni dei disavanzi (rispetto all'esercizio precedente) appaiono, di conseguenza, come appresso:

1971	miliardi	1,4 (-)	—
1972	»	510,6 (+)	27,4% (+)
1973	»	1.358,9 (+)	57,2% (+)
1974	»	2.510,4 (+)	67,2% (+)
1975	»	182,2 (-)	2,9% (-)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nello spazio di un triennio il disavanzo previsto per il 1971 si è più che quadruplicato, passando da 1.866,3 a 7.375,4 miliardi.

Il peggioramento si ricollega, ovviamente, al diverso ritmo di accrescimento registrato dalle entrate rispetto a quello delle spese, con conseguenze sempre più vistose nelle dimensioni del disavanzo (1).

Da un volume di spesa di miliardi 14.013,6 inizialmente previsto per il 1971, si è giunti, nelle previsioni del nuovo esercizio 1975, ad una spesa di 29.474,6 miliardi, con un aumento quindi di 15.461 miliardi che, per titoli di bilancio, si ripartisce come appresso:

	Parte corrente	Conto capitale	Rimborso prestiti	Totale
	(miliardi di lire)			
1971	11.612,3	2.082,8	318,5	14.013,6
1975	22.633,3	5.028,2	1.813,1	29.474,6
	11.021,0 (+)	2.945,4 (+)	1.494,6 (+)	15.461,0 (+)

(1) Ove dai dati previsionali si passasse a quelli di consuntivo, l'evoluzione del disavanzo, per il triennio 1971-1973, verrebbe così a modificarsi:

ESERCIZIO	Disavanzo (in miliardi di lire)	Variazioni rispetto all'esercizio precedente	
		in miliardi di lire	in %
1971	2.549,4	945,4 (+)	58,9 (+)
1972	3.539,2	989,8 (+)	38,8 (+)
1973	5.167,0	1.627,8 (+)	46,0 (+)

L'ulteriore espansione del disavanzo che i rendiconti del triennio fanno apparire nei confronti della previsione non può non farsi risalire al particolare tipo di copertura reperita per il finanziamento di nuove o maggiori spese.

Salvo marginali eccezioni — rigidamente disciplinate dalla legge — l'art. 81 della Costituzione dovrebbe infatti rappresentare sicura garanzia contro ogni possibilità di peggioramento, in corso d'anno, dell'iniziale disavanzo. Sta di fatto, però, che il Parlamento ha costantemente interpretato l'art. 81 della Costituzione come obbligo ad indicare la copertura finanziaria solo per l'esercizio in corso al momento di emanazione del provvedimento. È questa un'interpretazione che, anche se fondata giuridicamente, sul piano contabile ha determinato una ingente proiezione di oneri finanziari sugli esercizi futuri, senza corrispondenti previsioni di entrate specifiche, nella convinzione che alla copertura delle proiezioni di quegli oneri potesse bastare l'espansione naturale dell'entrata.

In più di un caso, poi, leggi di spesa sono state definite in una cornice finanziaria di gran lunga superiore a quella proposta dal Governo.

È questo un aspetto preoccupante per la pubblica finanza soprattutto per i pesanti riflessi che da esso promanano sui futuri esercizi.

È un fenomeno che richiede quindi immediati ed adeguati correttivi: conforta perciò apprendere che il Parlamento ha voluto di recente portare su di esso la propria attenzione, ravvisandovi un fattore di sicuro e preoccupante deterioramento della pubblica finanza.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nell'ambito dei due titoli di bilancio, gli aggregati economici di maggiore rilievo presentano, tra i due esercizi, la seguente evoluzione:

	1971	1975	Differenze
	(miliardi di lire)		
<i>Parte corrente.</i>			
Personale in attività e quiescenza	3.827,0	7.207,3	3.380,3 (+)
Trasferimenti	3.865,8	9.671,5	5.805,7 (+)
Interessi	747,0	1.740,3	993,3 (+)
Altre spese correnti	3.172,5	4.014,2	841,7 (+)
Totale spese correnti	11.612,3	22.633,3	11.021,0 (+)
<i>Conto capitale.</i>			
Investimenti diretti	159,1	270,9	111,8 (+)
Trasferimenti ed altri investimenti finanziari	1.233,3	2.776,9	1.543,6 (+)
Anticipazioni per finalità non produttive	43,5	1.357,4	1.313,9 (+)
Altre spese in conto capitale	646,9	623,0	23,9 (-)
Totale spese conto capitale	2.082,8	5.028,2	2.945,4 (+)

Una rapida disamina delle cause che hanno portato la spesa statale alle suddette dimensioni, pone in immediata evidenza che le stesse si ricollegano tutte — direttamente o indirettamente — alla produzione legislativa, i cui effetti, come già accennato, si manifestano compiutamente non già nell'esercizio in cui la norma acquista efficacia, bensì soltanto in quelli successivi.

Tali cause vengono qui di seguito illustrate con riferimento ai singoli settori di intervento:

A. — Le spese per il personale, in servizio ed in quiescenza, presentano un aumento di miliardi 3.380, essenzialmente in conseguenza della progressiva attuazione del « riassetto », del naturale processo di lievitazione — connesso sia con l'accrescimento della consistenza numerica del personale, soprattutto insegnante, sia con le progressioni di carriera — e, infine, delle variazioni della scala mobile.

A. 1. — Per quanto concerne quest'ultima, in particolare, il maggiore onere comportato dagli scatti maturati fino a tutto il 30 giugno 1973 si è ragguagliato a miliardi 360, mentre per gli scatti relativi al periodo 1 luglio 1973-30 giugno 1974 esiste, nel bilancio 1975, apposito fondo da ripartire di miliardi 225, considerato fra le « altre spese correnti ».

Gli scatti registrati nei tre esercizi 1972-1973 e 1974 risultano pari a 37, di cui 7 per il 1972, 9 per il 1973 e 21 per il 1974, mentre per il 1975 se ne registrano 27 con l'indicato onere di 225 miliardi.

A. 2. — Il « riassetto », avviato con la originaria legge di delega (8 marzo 1968, n. 249) modificata con la successiva legge 28 ottobre 1970, n. 775, ha comportato un notevole onere, senza, peraltro, raggiungere del tutto gli obiettivi prefissati.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La legge delega n. 249/1968 — che, a seguito di lunghissime trattative, traduceva in legge gli accordi intervenuti fra Governo ed organizzazioni sindacali — prevedeva il riassetto tanto degli stipendi quanto delle oltre duecento competenze accessorie (che costituivano motivo di continuo fermento per le sensibili sperequazioni che determinavano) ipotizzando, in tal modo, una nuova razionale disciplina. La maggiore spesa annua globale si indicava in miliardi 480, tenuto anche conto del personale delle Aziende e Amministrazioni autonome. Gli accordi raggiunti non trovavano, peraltro, attuazione nei termini concordati, soprattutto in ordine all'applicazione dell'articolo 15 della delega che sanciva il principio della conservazione soltanto di quelle competenze accessorie rispondenti a situazioni di gravi rischi personali e di rilevanti disagi.

Intervenivano pertanto le richiamate modifiche di cui alla legge 775/1970 che, pur non risolvendo il problema del trattamento accessorio, determinavano una sensibile elevazione della maggiore spesa annua originariamente prevista in 480 miliardi.

In definitiva, sulla base della legislazione intervenuta, si sarebbe provveduto immediatamente al riassetto delle carriere e del trattamento retributivo e pensionistico dei dipendenti sia dello Stato che delle Aziende autonome. Successivamente, in base ad una norma delegata, contenuta nel medesimo ricordato provvedimento, si sarebbe provveduto alla nuova disciplina delle funzioni dirigenziali, quale premessa per il necessario ammodernamento organizzativo e funzionale della Pubblica amministrazione.

La piena applicazione della normativa sul « riassetto » ha comportato un onere di complessivi miliardi 835, in linea con quanto all'uopo previsto dalle disposizioni finanziarie delle richiamate leggi di delega, che indicavano le seguenti quote annuali aggiuntive di spesa: miliardi 100 (1968); miliardi 134 (1969); miliardi 195 (1970); miliardi 278 (1971); miliardi 106 (1972); miliardi 14 (1973); miliardi 8 (1974). Tali oneri si distribuivano dunque secondo una scala crescente fino all'anno 1971 e decrescente dall'anno 1972 in poi.

A. 3. — Il varo della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali del personale civile ebbe luogo con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli effetti finanziari di tale provvedimento sono risultati largamente sottovalutati in sede legislativa, non tanto con riferimento al personale in attività di servizio, quanto e soprattutto nelle loro implicazioni sul debito vitalizio.

In effetti, le allettanti norme emanate per favorire l'esodo volontario dei funzionari, pur necessario ai fini del contenimento del numero dei dirigenti, hanno determinato oneri aggiuntivi di gran lunga superiori ai preventivati, oneri che si vanno riversando sulla gestione del bilancio in corso e che si sono dovuti recepire nell'impostazione del bilancio per il 1975.

La previsione 1975, inoltre, tiene conto dell'onere relativo alla cosiddetta « dirigenza militare », a seguito della estensione della nuova disciplina economica prevista per i quadri dirigenziali dell'Amministrazione civile, anche a quelli delle Forze Armate (Legge 804/1973).

A. 4. — Il nuovo sistema retributivo per i dirigenti, e principalmente la limitazione del riassetto, come si è detto, al trattamento fondamentale, hanno indotto nel corso del 1973 tutte le altre categorie di personale statale ad avanzare rivendicazioni per la perequazione dei trattamenti.

Tali rivendicazioni, il cui accoglimento ha avviato un vasto processo di perequazione retributiva dei pubblici dipendenti, eliminando quanto meno le stridenti disparità esistenti fra il personale delle varie Amministrazioni in ordine al trattamento accessorio, hanno trovato definizione legislativa nel secondo semestre del 1973 accollando rilevanti oneri aggiuntivi al bilancio in corso ed ancor più alle nuove previsioni.

Trattasi, in particolare tralasciando le Aziende autonome (1), degli assegni perequativi pensionabili concessi:

— al personale scolastico di ogni ordine e grado (Legge 477/1973, che ha riassorbito i compensi per maggiori impegni di cui alla legge 483/1972: + miliardi 608);

— al personale non dirigente civile, militare e dei Corpi di polizia (leggi 734 e 628 del 1973: + miliardi 384).

(1) Le somministrazioni alle Aziende autonome — sotto forma di trasferimenti correnti — si sono registrate solo in sede di prima applicazione della norma. Sta di fatto, però, che gli accresciuti oneri di personale, dilatando la spesa aziendale, si sono tradotti o in un maggior disavanzo (coperto con anticipazioni statali) o in un minore avanzo da versare all'Erario.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

A. 5. — Infine, nel quadro dei richiamati miglioramenti e nelle more dell'approvazione della riforma universitaria, si è reso necessario varare nuove norme urgenti per l'Università, nel cui ambito si è provveduto ad una prima ristrutturazione delle carriere, degli organici e del trattamento economico del relativo personale docente (Legge 766/1973: + miliardi 60).

A. 6. — Ulteriori effetti accrescitivi degli oneri di personale sono stati inoltre esercitati, nel quinquennio, dai benefici accordati agli ex combattenti dalla legge 336 del 1970, nonché dalle numerose leggi settoriali intervenute — fra le quali si ricordano quelle per la ristrutturazione delle paghe e del trattamento accessorio dei militari e degli appartenenti ai Corpi di polizia (Leggi 965 e 967/1969, 365 e 1054/1970; 881 e 1090/1971: + miliardi 240) — e dall'introduzione dell'assistenza sanitaria diretta opzionale da parte dell'ENPAS (Legge 1053/1971: + miliardi 140).

B. — L'aumento di miliardi 5.806 registrato dai trasferimenti correnti — che si eleva a 6.172 considerando la quota di miliardi 366 relativa alle risorse proprie comunitarie trasferite, a partire dal 1975, fra le « poste compensative delle entrate » — è essenzialmente riconducibile, oltre che agli incrementi su ricordati per spese di personale, alla dilatazione delle erogazioni a favore degli enti previdenziali e della finanza regionale e locale, soprattutto in conseguenza delle riforme previdenziale, regionale e tributaria, nonché al maggior apporto alle Comunità Europee per il nuovo regime delle risorse proprie.

B. 1. — La riforma tributaria (Legge 825/1971 e relativi decreti delegati di attuazione) ha radicalmente rinnovato ed ampliato il sistema impositivo erariale, restringendo nel contempo la capacità tributaria autonoma degli enti territoriali tradizionali, per il cui finanziamento ha peraltro previsto un nuovo regime di interventi, basato sul principio dell' « attribuzione », anziché su quello della « devoluzione » di quote di cespiti erariali, regime rivolto a compensare gli enti predetti della soppressione o modifica di tributi propri ed erariali sia diretti che indiretti.

Si è venuto, cioè, ad istaurare, sostanzialmente, un sistema di « finanza derivata » in sostituzione di quella « finanza propria » che aveva sempre caratterizzato l'attività di quegli enti.

Il nuovo regime, in particolare, prevede il congelamento delle somme attribuite nell'anno 1972 ai Comuni per l'imposta generale sull'entrata, per l'imposta di fabbricazione sulla benzina, per i diritti erariali sui pubblici spettacoli e per l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici e, nell'anno 1971, per l'addizionale alla imposta erariale di consumo sulla energia elettrica dovuta dall'ENEL; le somme stesse vanno aumentate annualmente del 10 per cento per il quinquennio 1973-1977.

Ai Comuni vanno, inoltre, attribuite somme di importo pari a quelle riscosse nel 1971 o nel 1972 per le abolite imposte comunali di consumo, al netto delle spese di gestione valutate nella misura del 15 per cento, nonché per diritto speciale sulle acque da tavola, sempre aumentate annualmente del 10 per cento per lo stesso quinquennio.

Agli stessi vanno, poi, attribuite somme di importo pari alle entrate riscosse nel 1972 per l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e per i contributi di miglioria, con una maggiorazione del 7,50 per cento a partire dall'anno 1975.

Per il biennio 1974-1975 ai Comuni vanno, infine, annualmente attribuite somme d'importo pari alle entrate riscosse dagli stessi nell'anno 1973 per imposta di famiglia, sul valore locativo, per sovrimposta sul reddito dei terreni e dei fabbricati, per imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni nonché per contributo per la manutenzione di opere di fognatura. Per il periodo 1976-1977 gli importi, annualmente, sono maggiorati del 7,50 per cento.

Analogamente il nuovo regime prevede per le Province il congelamento all'anno 1972 delle somme attribuite per l'imposta generale sull'entrata, per le tasse erariali di circolazione e per l'addizionale ECA, maggiorate annualmente del 10 per cento per il quinquennio 1973-1977.

Alle Province vanno inoltre attribuite somme di importo pari alle entrate riscosse nell'anno 1972 per il contributo di miglioria, maggiorate del 7,50 per cento a partire dal 1975.

Per il biennio 1974-1975 sono infine attribuite alle Province somme di importo pari alle entrate riscosse nel 1973 per sovrimposta sul reddito dei terreni e dei fabbricati nonché per addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni. Gli importi sono maggiorati annualmente del 7,50 per cento, per il biennio 1976-1977.

In base al nuovo regime, alle Camere di commercio sono dovuti — in sostituzione delle imposte soppresse — importi pari a quelli riscossi nel 1973 per il biennio 1974-1975 e maggio-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

rati del 5 per cento, annualmente, per il biennio 1976-1977. Analogamente, alle Aziende di soggiorno per il biennio 1974-1975 sono dovute somme sostitutive pari all'importo riscosso nel 1973 per contributo speciale di cura, per contribuzioni speciali sui pubblici spettacoli e per tassa di musica; gli importi sono maggiorati del 5 per cento, annualmente, per il biennio 1976-1977.

Per le Regioni a statuto speciale Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e Bolzano, è prevista, per il periodo 1973-1977, la corresponsione agli Enti stessi di somme d'importo pari a quelle devolute per l'anno 1972 per tributi e compartecipazioni a tributi erariali soppressi dal 1° gennaio 1973, maggiorate annualmente del 10 per cento per le quote fisse dei tributi devoluti; per le quote variabili la maggiorazione sarà determinata di anno in anno con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, sentite le amministrazioni interessate.

In complesso, le somme da attribuire ai predetti Enti — Comuni, Province, Regioni a statuto speciale, comprese le Province di Trento e Bolzano, Camere di commercio ed Aziende di soggiorno — presentano, un incremento di miliardi 295 per la parte compensativa delle abolite compartecipazioni e di miliardi 1.762 per quella sostitutiva dei tributi soppressi.

L'impostazione data in materia di quote attribuibili, non è risultata, in sede di gestione, del tutto in armonia con quelli che sono stati i principi informativi posti a base della « riforma tributaria ». Invero, la relazione illustrativa che accompagnava il progetto governativo di riforma poneva in evidenza che la « riforma » non deve perseguire lo scopo di incrementare il gettito fiscale in misura più elevata di quello che potrà derivare dall'aumento del reddito nazionale, bensì deve prefiggersi soprattutto il risultato di mantenere l'attuale livello del gettito tributario (attraverso l'azione combinata del previsto contenimento delle aliquote e dell'allargamento della base imponibile). La riforma trovava quindi il suo fondamento nel presupposto della « invarianza » del gettito rispetto alla dinamica del reddito nazionale. In tale contesto è stato ipotizzato il nuovo regime di interventi sostitutivi a favore della finanza locale, il cui sistema di attribuzione, come si è ricordato, preordina un meccanismo evolutivo proprio per consentire un appropriato adeguamento delle quote attribuibili alle dimensioni dei gettiti tributari. Giova, tuttavia, segnalare che l'ipotizzata armonizzazione del sistema al principio fondamentale di « invarianza » ha trovato delle prime distorsioni in sede di approvazione della stessa legge di « riforma », specie attraverso una più incisiva presenza di disposizioni agevolative, anche se si è reso possibile mantenere nei lineamenti generali di previsione, le dimensioni globali dei proventi tributari. Ma è nei tempi successivi che la tendenza a fornice fra gettito tributario e quote attribuibili si è accentuata; ciò sia per l'approvazione di disposizioni che sono intervenute nella fase di transizione in vista della operatività della « riforma » (in particolare aumento delle quote esenti, possibilità per gli imprenditori di portare a detrazione dell'iva l'imposta generale sull'entrata assoluta in relazione ad investimenti od alla formazione di scorte) e sia per l'intensificata attività di accertamento, posta in essere da parte degli enti locali interessati al fine di incrementare al massimo la base di riferimento da utilizzare per la prevista attribuzione di quote di entrata da parte dello Stato. Conseguenze da tale situazione che, relativamente al settore, il principio di « invarianza » si è, in concreto, di molto discostato, in quanto il rallentamento prevedibile nei gettiti tributari interessati non trova corrispondenza nella misura della correlativa quota attribuibile che, in virtù del meccanismo previsto e dell'espansione delle basi di calcolo, tende invece al progressivo aumento, dando luogo ad un sensibile e non previsto appesantimento per la gestione del bilancio statale.

B. 2. — La riforma dell'ordinamento regionale, in attuazione degli articoli 115 e 117 della Costituzione, ha trovato il necessario supporto finanziario, oltreché le concrete modalità di applicazione per il trasferimento di attribuzioni e di personale dallo Stato ai nuovi Enti, nella legge 281/1970 e nei relativi decreti delegati del gennaio e febbraio 1972.

L'autonomia finanziaria delle Regioni a statuto ordinario è stata in particolare realizzata attraverso l'attribuzione ad esse di: entrate tributarie proprie, entrate erariali, quote di apposito « fondo comune ».

Per quanto riguarda tale « fondo », istituito in forza dell'articolo 8 della legge 281/1970, e da commisurarsi a determinate percentuali di taluni tributi (di consumo sui tabacchi e di fabbricazione sugli olii minerali, sugli spiriti, birra, zuccheri, gas da prodotti petroliferi e liquidi) riferite all'ammontare delle riscossioni — in competenza e residui — verificatesi nei

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

territori delle Regioni a statuto ordinario nel penultimo anno antecedente quello di riferimento, va precisato che esso ha accresciuto i flussi dei trasferimenti agli Enti territoriali dell'importo netto di miliardi 477.

Sull'accrescimento degli oneri per il finanziamenti della finanza regionale hanno inoltre influito le particolari norme che regolano la formazione del fondo per l'attuazione delle Regioni a statuto speciale e le regolazioni contabili dei cespiti fiscali direttamente incamerati dalla Sicilia, dalla Sardegna e dalle stesse Regioni a statuto ordinario.

I maggiori oneri sopportati dal bilancio statale si ragguagliano per il « fondo » a miliardi 80 e per le « regolazioni contabili » a miliardi 137.

B. 3. — La riforma dell'intero sistema previdenziale ed assistenziale in vista del raggiungimento di un adeguato sistema di sicurezza sociale che garantisca il soddisfacimento del bisogno primario dell'integrità fisica e psichica a tutti i cittadini, distribuendone l'onere sulla collettività nazionale, ha avuto, come è noto, nella legge 30 aprile 1969, n. 153, una prima parziale realizzazione, con la creazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale del « fondo sociale » cui fa carico la gestione della « pensione sociale » attribuita a tutti coloro che non sono in grado di esercitare una attività lavorativa e non sono titolari di altri trattamenti di quiescenza.

La riforma è poi proseguita con le leggi 485/1972 e 144/1974 con le quali, oltre ad assentirsi ulteriori miglioramenti ai trattamenti pensionistici facenti capo sia alla assicurazione generale obbligatoria che al « fondo sociale », si è altresì conferito ai titolari di pensioni sociali ed ai loro familiari il diritto all'assistenza sanitaria.

La richiamata legislazione ha comportato, per il bilancio statale, un onere aggiuntivo di complessivi miliardi 1.230 nel periodo 1971-1975.

In base alla ricordata legge n. 153/1969, lo Stato, entro il 31 dicembre 1975, dovrà assumersi tutti gli oneri del « fondo sociale » al quale, com'è noto, fanno carico sia le pensioni sociali che la pensione integrativa di tutte le categorie di assicurati.

La partecipazione delle categorie agli oneri del « fondo sociale » è andata perciò progressivamente decrescendo e finirà per annullarsi completamente con il 31 dicembre 1975: crescono, corrispondentemente gli oneri a carico dello Stato che raggiungeranno la loro punta massima a far tempo dal 1976.

A rendere, poi, ancor più oneroso l'aggravio di spesa per il bilancio dello Stato ha concorso anche la graduale crescita della consistenza numerica degli assicurati (1).

B. 4. — All'inizio del quinquennio, inoltre, la decisione del Consiglio delle Comunità Europee del 21 aprile 1970, ratificata con legge 1185/1970, ha istituito il regime comunitario delle « risorse proprie », in seguito al quale le spese per la partecipazione dell'Italia alle Comunità Europee si sono accresciute, nel periodo, del complessivo importo di miliardi 629.

(1) Nel seguente prospetto viene esposta la consistenza numerica delle pensioni esistenti alla fine degli anni dal 1969 al 1973:

ANNI	Vecchiaia	Invalidità	Superstiti	Totale numero pensioni
1969	4.303.249	3.146.217	1.414.005	8.863.471
1970	4.634.183	3.415.499	1.550.167	9.599.849
1971	4.773.806	3.915.195	1.589.574	10.278.575
1972	4.867.129	4.295.420	1.740.879	10.903.428
1973	4.891.939	4.597.768	1.826.134	11.315.841

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

B. 5. — Nel periodo in esame una cospicua crescita ha anche interessato le erogazioni a favore dell'Azienda ferroviaria in seguito alle accresciute dimensioni, non soltanto del contributo a pareggio del disavanzo di gestione del fondo pensioni del personale ferroviario (+ miliardi 20), quanto soprattutto delle compensazioni finanziarie degli oneri extra-aziendali dovuti dal Tesoro all'Azienda in relazione alle decisioni comunitarie in materia di obblighi di servizio pubblico (Regolamento CEE 1191/1969: + miliardi 191) e di normalizzazione dei conti (Regolamento CEE 1192/1969: + miliardi 348).

Alla sensibile lievitazione di questi specifici apporti a favore del bilancio dell'amministrazione ferroviaria, non fa riscontro, peraltro, una corrispondente riduzione del disavanzo dell'azienda, segno evidente della più vivace dinamica registrata da altre voci di spesa del bilancio dell'azienda in rapporto all'evoluzione dei proventi aziendali.

B. 6. — Ulteriori fattori accrescitivi dei trasferimenti correnti sono, infine, individuabili:

— nei contributi all'ANAS ad integrazione del relativo bilancio, alla cui determinazione si perviene in modo automatico ai sensi della legge 181/1962 (+ miliardi 85);

— nelle occorrenze per pensioni di guerra ed assegni vitalizi, anche per effetto dei miglioramenti accordati con la legge 585/1971 (+ miliardi 152);

— nelle esigenze per l'Università, essenzialmente in conseguenza del carico per « l'assegno di studio » e delle recenti misure urgenti di cui alla legge 766/1973 (+ miliardi 100);

— nelle sovvenzioni a favore delle società assentrici di servizi marittimi e delle ferrovie concesse, nonché nelle erogazioni alla Banca d'Italia sui depositi vincolati in conto corrente a sollievo della circolazione ed alla Radio-Televisione.

C. — Il crescente ricorso al mercato dei capitali ed a quello monetario per il finanziamento di particolari interventi e per la copertura dei sempre crescenti deficit di bilancio ha comportato una forte lievitazione degli interessi, che nel periodo si sono più che raddoppiati (+ miliardi 993).

Il fenomeno del ricorso al mercato se, al momento, offre la possibilità di fronteggiare indilazionabili occorrenze, nel futuro — più o meno immediato — appalesa immancabilmente i suoi aspetti deteriori, risultando virtualmente ipotecate al servizio dei prestiti le eventuali maggiori risorse che dovessero provenire dal sistema.

D. — La crescita delle spese in conto capitale è da attribuire per miliardi 1.631 ad occorrenze per investimenti e per miliardi 1.314 alle anticipazioni non produttive.

All'incremento delle spese d'investimento hanno in massima parte contribuito i trasferimenti di capitali, accresciutisi di miliardi 1.505 in dipendenza soprattutto:

— del finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per gli interventi di sua competenza (leggi 160/1969; 853/1971 e 868/1973: + miliardi 796, oltre alla quota da finanziare con il ricorso al mercato);

— delle assegnazioni al fondo per i programmi regionali di sviluppo in relazione anche agli interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno (leggi 281/1970 e 78/1974: + miliardi 182, oltre alla quota da finanziare con ricorso al mercato);

— del contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale (leggi 192/1968 e 735/1973: + miliardi 90);

— del maggior onere recato dal piano straordinario per la rinascita economico-sociale della Sardegna e per la riforma dell'assetto agro-pastorale (leggi 588/1962 e 268/1974: + miliardi 23);

— del programma di intervento per l'edilizia degli Istituti di prevenzione e di pena (legge 1133/1971: + miliardi 20);

— del rimborso all'Azienda ferroviaria delle quote capitali dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di leggi (+ miliardi 119);

— del contributo all'ANAS per l'esecuzione di opere stradali (+ miliardi 71).

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

E. — L'incremento di miliardi 1.314 rilevato per le anticipazioni non produttive si riferisce quasi integralmente alle anticipazioni a copertura dei deficit delle Aziende ferroviaria (+ miliardi 701) e postale (+ miliardi 608).

La copertura di tali deficit, per alcuni anni accollata ai bilanci delle singole Aziende interessate che vi hanno provveduto mediante contrazione diretta di mutui sul mercato, è stata infatti riportata a carico del bilancio statale a partire dal 1972 al fine sia di alleggerire i costi di esercizio delle Aziende, sia di soddisfare le esigenze comunitarie in ordine al risanamento della situazione finanziaria delle Aziende ferroviaria e postale.

F. — Per quanto, infine, riguarda l'evoluzione delle spese per il rimborso dei prestiti, l'aumento che si registra è in relazione all'andamento dei piani di ammortamento dei vari debiti contratti.

Le previsioni del 1975, in particolare, sono caratterizzate dalla duplice scadenza di buoni poliennali del Tesoro, comportanti la prima (1° aprile 1975) un onere di 355 miliardi e la seconda (1° ottobre 1975) un onere di 680 miliardi.

III. — ASPETTI PARTICOLARI DEL BILANCIO 1975.

12. — Una considerazione del tutto particolare emerge dal raffronto delle previsioni 1975 con quelle del 1974. Sintomatico appare, in proposito, il differente ritmo di incremento che si registra per le spese correnti e per quelle di investimento: le prime infatti crescono del 16,3 per cento rispetto al 1974, mentre per le seconde la percentuale di incremento è del 19,7, percentuale, questa, destinata ad accrescersi ulteriormente in virtù delle ricordate spese che verranno iscritte in bilancio nel corso dell'esercizio, dopo il reperimento dei mezzi di copertura sul mercato dei capitali.

Non sfugge, al riguardo, la considerazione della reale portata di tali percentuali riferite, come sono, a volumi così nettamente diversi: perché il rapporto spese correnti/spese in capitale porti ad apprezzabili e concreti risultati è necessario non solo una più rapida crescita in termini percentuali delle spese produttive, ma anche un progressivo accostamento dei valori assoluti da realizzare, possibilmente, nella duplice direzione della contrazione delle spese correnti e dell'aumento di quelle in capitale.

La prevalenza della crescita delle spese di investimento rispetto a quelle correnti risulta ulteriormente rafforzata ove dal bilancio dello Stato si passi a considerare il conto consolidato Stato-Aziende autonome.

Di tale conto si espongono qui di seguito le cifre più significative, corredandole con l'indicazione delle variazioni percentuali rispetto all'analogo conto consolidato 1974.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CONTO CONSOLIDATO STATO-AZIENDE AUTONOME

(miliardi di lire)

ENTRATE	Previsioni 1975	Variazioni per cento sul 1974	SPESE	Previsioni 1975	Variazioni per cento sul 1974
Tributarie	19.656,2	22,0 (+)	Organi costituzionali . .	125,1	85,3 (+)
Vendita di beni e servizi	2.318,6	37,2 (+)	Personale	9.548,0	7,0 (+)
Altre entrate correnti .	1.107,4	49,3 (+)	Acquisto beni e servizi .	2.856,5	20,6 (+)
			Trasferimenti	8.745,5	9,6 (+)
Totale entrate correnti .	23.082,2	24,5 (+)	Interessi	2.092,7	29,6 (+)
			Altre spese correnti .	2.596,6	95,0 (+)
			Totale spese correnti . .	25.964,4	16,5 (+)
Ammortamento beni pa- trimoniali	558,7	9,8 (+)			
Altre entrate in capitale	50,8	30,6 (+)			
Totale entrate in capitale	609,5	11,2 (+)			
			Costituzione capitali fissi	1.172,9	22,5 (+)
			Trasferimenti	2.297,4	27,0 (+)
			Altre spese in capitale .	749,2	1,0 (+)
Accensione di prestiti .	1.213,2	157,9 (+)	Totale spese in capitale .	4.219,5	20,3 (+)
Totale entrate . .	24.904,9	27,3 (+)			
Disavanzo	7.373,0	—	Rimborso di prestiti .	2.094,0	83,9 (+)
Totale a pareggio . .	32.277,9	—	Totale spese . . .	32.277,9	19,8 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Lo sforzo di contenimento della domanda di consumo attuato attraverso il blocco del deficit, da un lato, e la tendenza verso un maggiore sostegno degli investimenti, dall'altro, rappresentano i due aspetti che qualificano il bilancio 1975, aspetti finalizzati entrambi, giova ripeterlo, al superiore obiettivo del riequilibrio dei nostri conti con l'estero.

13. — Il ritmo d'incremento della parte corrente — largamente più riflessivo di quello del conto capitale — non è la sola caratteristica che si rinviene nelle spese correnti previste per il 1975: nel loro ambito, continua, anche per il prossimo esercizio, il processo di graduale contenimento del peso delle spese per consumi, con corrispondente crescita degli oneri per trasferimenti di redditi.

A confronto con i risultati degli ultimi tre esercizi definitivamente chiusi, le previsioni 1975 si presentano, infatti, come appresso, in termini percentuali:

	1971	1972	1973	1975
Consumi pubblici	47,1	45,2	43,7	41,7
Trasferimenti correnti e interessi	47,1	50,4	52,6	50,4
Altre spese correnti	5,8	4,4	3,7	7,9
Totale spese correnti	100,0	100,0	100,0	100,0

Da una situazione di perfetta parità che si riscontra nei risultati del 1971 tra consumi e trasferimenti (aggregati che assorbitano, ciascuno, il 47,1 per cento delle spese correnti) si assiste, infatti, ad una graduale e progressiva diminuzione dei consumi che finiscono per raggugiarsi, nel 1975, al 41,7 per cento della previsione di spesa corrente; crescono, per contro, gli oneri che riflettono l'azione redistributiva dello Stato, sempre più massiccia in questi ultimi anni. Dal 47,1 per cento nel 1971 i trasferimenti passano, infatti, al 50,4 per cento nel 1972, al 52,6 per cento nel 1973, per attestarsi, infine, al 50,4 per cento nelle previsioni 1975. Va poi precisato che quest'ultima percentuale non riflette compiutamente la reale incidenza dei trasferimenti e degli interessi: la più gran parte degli accantonamenti preordinati sul fondo globale (che, nel su riportato prospetto, figura tra le « altre spese correnti ») attiene proprio a tali aggregati di spesa, per cui anche per il 1975 continuerà l'evoluzione accrescitiva delle spese conseguenti al processo redistributivo posto in essere dallo Stato.

14. — Il più accentuato aumento delle entrate tributarie ed extra-tributarie nei confronti di quello meno rapido delle spese correnti ha portato ad una riduzione di 902,4 miliardi nel saldo negativo delle partite correnti, cioè nel cosiddetto « risparmio pubblico » che nel 1974 aveva raggiunto la sua punta negativa più elevata, risultando pari a 2.533,5 miliardi di lire.

Questa riduzione rappresenta, indubbiamente, un risultato di gran conto ed evidenza il maggiore spazio lasciato alle spese in capitale: è un risultato che resta apprezzabile anche se per il 1975 permane ancora un saldo negativo di 1.631,1 miliardi.

Al riguardo, tuttavia, si impongono alcune considerazioni che scaturiscono dal progressivo snaturamento di una definizione che mal si concilia ormai con le profonde modifiche ed innovazioni che si riscontrano nella struttura e nella portata del bilancio statale.

La individuazione del risparmio pubblico avrebbe lo scopo di accertare in quale misura lo Stato, tramite le attività di prelievo da una parte e quelle di mero consumo dall'altra, concorre alla formazione complessiva del risparmio rendendo disponibile una maggiore quantità di risorse per gli investimenti e, quindi, per lo sviluppo economico del sistema. Tale aggregato, tuttavia, si è modificato nel tempo venendo ad assumere un significato puramente contabile per il variato contenuto delle spese correnti, non più limitato alle sole spese di funzionamento e di mantenimento dell'apparato statale.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Dal 1971 in poi si è verificato, infatti, un progressivo deterioramento del « risparmio pubblico », dal che conseguirebbe che lo Stato, invece di concorrere alla formazione globale del risparmio, opererebbe una considerevole distruzione di quello creato dagli altri settori. In realtà, il fenomeno necessita di alcune precisazioni che ne qualificano la effettiva portata. Infatti, gli ultimi anni hanno assistito a sostanziali modifiche nella struttura del bilancio statale dovute al forte dilatarsi della spesa corrente tanto per il crescente peso dei consumi nell'ambito dell'attività diretta quanto, ed in special modo, per l'aumento dei trasferimenti.

Su questi ultimi, in particolare hanno sensibilmente inciso sia le risorse destinate agli organismi previdenziali — che saranno ulteriormente aumentate dalla riforma sanitaria — sia quelle destinate agli enti territoriali — seguite all'attuazione dell'ordinamento regionale ed alla riforma tributaria — sia, infine, quelle dirette alla CEE in relazione al regime delle « risorse proprie ».

Sulla rapida e progressiva crescita dei trasferimenti — soprattutto di quelli destinati agli enti territoriali — hanno inciso in misura determinante i particolari meccanismi che automaticamente fissano di anno in anno il volume dei trasferimenti stessi.

Basti qui ricordare il fondo comune per le Regioni a statuto ordinario, quello per le Regioni a statuto speciale, nonché le regolazioni contabili per somme direttamente introitate dalle Regioni medesime.

Di rilievo, infine, anche le cospicue somministrazioni al sistema della finanza locale che, in correlazione alla riforma tributaria, hanno acquistato una rilevanza ancor più evidente.

A parte i problemi che derivano dalla non sempre facile delimitazione tra consumi ed investimenti, un più attendibile concetto del « risparmio pubblico » potrebbe essere ritrovato solo in una considerazione globale della Pubblica amministrazione. Resterebbero, comunque, i non irrilevanti effetti derivanti, da una parte, dall'attivazione delle capacità di spesa dei soggetti esterni allo Stato e, dall'altra, dalle modifiche sul mercato monetario e finanziario conseguenti ai canali sui quali gli oneri dei trasferimenti hanno esercitato più forti pressioni.

Infatti, la massa sempre più imponente di trasferimenti ha indubbiamente l'effetto di aumentare — ad un ritmo spesso incontrollabile — soprattutto la spesa corrente dei soggetti che ne beneficiano, peggiorando così la misura del « risparmio pubblico » anche in una visione consolidata della Pubblica amministrazione.

Se ne deduce che alle radicali trasformazioni registrate nella struttura del bilancio statale — che ha visto crescere enormemente la massa dei trasferimenti correnti nei quali sono rimasti assorbiti anche cospicui interventi in precedenza considerati fra le spese di investimento — non ha fatto riscontro l'auspicata qualificazione della spesa a livello locale, determinando in definitiva, a quel livello, un ulteriore deterioramento del risparmio pubblico.

IV. — LE OPERAZIONI DI CASSA.

15. — Il bilancio dello Stato, oltre che esercitare una funzione di lungo termine per gli effetti che esso produce sull'utilizzo di parti di risorse dell'economia del Paese, esercita un effetto di breve termine poiché attraverso gli impegni di spesa che si traducono in effettiva erogazione anno per anno è, nei fatti, una delle principali fonti di creazione della liquidità. Quanto più alto è il livello del deficit da finanziare con ricorso al mercato monetario e finanziario, tanto più alta è la probabilità che dall'esecuzione del bilancio derivino gli impulsi agiuntivi sulla liquidità del sistema.

Pertanto ogni anno si tenta di calcolare, con la maggiore approssimazione possibile, la previsione di spesa effettiva o, ciò che è lo stesso, la previsione di cassa derivante dal bilancio dello Stato e dagli altri centri del settore pubblico. Tale previsione si inserisce nel quadro globale della domanda di risparmio allo scopo di definire il tetto oltre il quale tale domanda non deve andare, pena effetti non desiderati sui prezzi interni e sui conti con l'estero.

Nell'attuale momento, difficile sia per quanto attiene all'andamento dei prezzi interni che alla situazione della bilancia dei pagamenti, l'azione svolta ha consentito di tenere al di sotto delle previsioni la spesa effettiva che si andrà a realizzare nel 1974; di tenere il livello di impegni per il 1975 allo stesso livello del 1974 in modo che è lecito ragionevolmente presumere che la spesa effettiva non dovrà superare i livelli che la stessa raggiungerà nel corso del 1974.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

16. — Una rapida ricognizione dei risultati definitivi che emergono dagli ultimi rendiconti generali porta a stabilire che dal 1970 al 1973 le operazioni di cassa del bilancio, complessivamente considerate, hanno fatto registrare i seguenti risultati:

ESERCIZIO	Pagamenti	Incassi	Disavanzo
	(miliardi di lire)		
1970	13.315	12.073	1.242 (-)
1971	15.974	14.455	1.519 (-)
1972	17.027	15.199	1.828 (-)
1973	23.369	18.017	5.352 (-)

Prescindendo dalle operazioni di indebitamento, si ottengono, per i medesimi esercizi, i seguenti « saldi netti da finanziare »:

ESERCIZIO	Pagamenti	Incassi	Saldo netto da finanziare
	(miliardi di lire)		
1970	12.913	10.617	2.296 (-)
1971	15.604	12.485	3.119 (-)
1972	16.610	13.229	3.381 (-)
1973	22.607	14.852	7.755 (-)

Evidente appare il deterioramento della situazione, deterioramento che affonda le sue radici in un duplice ordine di cause: la crescita generalizzata della spesa rispetto alla più contenuta dinamica dell'entrata e l'evoluzione strutturale registrata dalla spesa stessa nell'ambito della quale sempre maggiore rilievo hanno assunto gli oneri a più rapida liquidazione rappresentati dai trasferimenti (correnti ed in capitale), dagli interessi e dalle partite finanziarie (partecipazioni ed anticipazioni).

Di ciò si ritrova conferma nella consistenza dei residui passivi, la cui evoluzione nel 1973, ultimo esercizio chiuso, è apparsa addirittura pressoché stazionaria.

Ecco, infatti, le variazioni, in termini percentuali, rispetto all'esercizio precedente, registrate dalle consistenze dei residui passivi a fine esercizio:

- 1971: + 10,8 per cento;
- 1972: + 23,1 per cento;
- 1973: + 3,0 per cento.

17. — Com'è noto, al momento della presentazione al Parlamento del progetto di bilancio di previsione per l'anno 1974, il disavanzo di cassa del settore statale (ivi compreso il fabbisogno di Tesoreria) veniva indicato per lo stesso anno in 7.400 miliardi, cifra questa individuata

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

da apposite elaborazioni in quel momento fatte dai Servizi della Banca d'Italia e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il particolare andamento delle operazioni di cassa dell'ultimo scorcio del 1973 (che portò allo slittamento di cospicui pagamenti al successivo esercizio) e talune specifiche maggiori esigenze di organismi gravanti sulla Tesoreria mettevano in evidenza, in occasione di successive elaborazioni (febbraio 1974), che la valutazione in precedenza fatta andava rettificata nell'importo di 9.200 miliardi di lire, quale risultante globale della considerazione del « saldo netto da finanziare » del bilancio statale (miliardi 7.400) e del « fabbisogno netto di Tesoreria » (miliardi 1.800).

L'andamento registrato dai flussi di cassa del bilancio per i primi sette mesi del corrente anno e, soprattutto la considerazione degli introiti fiscali derivanti dall'applicazione delle recenti misure costituenti il « pacchetto fiscale » consentono ora di procedere ad un ridimensionamento del « saldo netto da finanziare » che, dai suddetti 7.400 miliardi, dovrebbe attestarsi — giusta anche gli orientamenti espressi in sede CEE — ad un livello sensibilmente inferiore.

Ciò — sulla scorta anche del concreto andamento delle operazioni proprie della Tesoreria — dovrebbe portare ad un apprezzabile contenimento anche del complessivo disavanzo del settore statale valutato, come si è detto, in 9.200 miliardi di lire.

Per il 1975 gli obiettivi della politica economica non consentono che il disavanzo della gestione del bilancio possa sensibilmente discostarsi dai livelli così valutati per l'anno in corso e questo, evidentemente, costituisce un vincolo oggettivo alla gestione della finanza statale.

18. — Per una migliore comprensione degli effetti del bilancio dello Stato sull'economia è necessario peraltro ricordare come esso non rifletta soltanto gli interventi diretti, ma accolga un sempre maggiore volume di trasferimenti, dando particolare rilievo ad un'attività redistributrice di risorse. Ne consegue l'esigenza, ai fini di una verifica della più appropriata composizione dell'attività economica, di individuare non solo i destinatari finali di tali trasferimenti, ma anche la direzione in cui le risorse affiuite trovano concreta utilizzazione.

Nella situazione attuale, tra gli aspetti che meritano di essere seguiti con particolare attenzione, vi è quello della creazione di base monetaria.

In questo campo, muovendo da osservazioni che non sempre appaiono frutto di un'attenta valutazione, si potrebbe arrivare alla conclusione che il finanziamento delle esigenze del Tesoro venga automaticamente a tradursi in un allargamento della base monetaria, quale causa diretta del soddisfacimento di dette esigenze, che finirebbero così per assorbire gran parte delle disponibilità, a scapito delle esigenze degli altri settori.

Al riguardo, però, occorre por mente ai tempi in cui i centri di spesa, destinatari di sempre maggiori aliquote delle erogazioni statali, provvedono al concreto e definitivo utilizzo delle risorse messe a loro disposizione dallo Stato.

È dato assistere infatti, alla formazione, presso il sistema bancario, di ingenti giacenze che da un lato alimentano quel circuito e dall'altro procurano margini notevoli di interessi.

È un fenomeno che sta assumendo proporzioni sempre più vistose, soprattutto a seguito della recente riforma regionale e del crescente peso che sul sistema esercita il regime della sicurezza sociale.

È di tutta evidenza che, nella misura in cui il sistema bancario si alimenta di mezzi provenienti dal Tesoro, viene corrispondentemente a ridursi la necessità di ricorso all'Istituto di emissione, il quale, attraverso anche la rilevazione delle disponibilità di cui il settore fruisce, può più convenientemente modulare l'ulteriore creazione di base monetaria.

In questi limiti, all'azione del Tesoro non può quindi disconoscersi un carattere sostitutivo e non aggiuntivo nella creazione di base monetaria. Tuttavia, pur così ridimensionato nelle sue implicazioni sulla liquidità, il fenomeno richiede misure che restituiscano al sistema la possibilità di eliminare quegli squilibri che impediscono una autonoma regolazione dei flussi del bilancio con quelli che promanano dal credito, anche attraverso una più puntuale applicazione della legge n. 629 del 6 agosto 1966 che detta norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro.

Solo così l'esborso del Tesoro, finalmente circoscritto alle effettive necessità dei destinatari, sortirà il duplice benefico effetto di contenere la creazione di base monetaria in ordine alle proprie esigenze e di non frapporte ostacoli ai disegni della politica creditizia.

Ed è in questa direzione che si muove il Tesoro, consapevole degli importanti riflessi che da questa possono derivare all'intero sistema economico.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

V. — MODIFICHE STRUTTURALI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 1975.

19. — Il progetto di bilancio 1975 contiene alcune modifiche strutturali intese non solo a consentire una più agevole lettura del bilancio, ma anche a permettere una migliore utilizzazione degli stanziamenti ed una più pertinente collocazione delle poste di bilancio.

Più in particolare, le modifiche riguardano:

- a) una nuova presentazione delle spese dello Stato, nell'ambito dei singoli stati di previsione;
- b) il concentramento in unico capitolo delle pensioni pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa;
- c) una diversa esposizione delle « risorse proprie » della CEE;
- d) una differente procedura per l'acquisto di mezzi di trasporto.

20. — Le innovazioni espositive — va subito precisato — non contrastano con le caratteristiche volute dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, che conserva integra la sua efficacia, ma sono dirette ad esaltare le possibilità che la norma stessa consente, possibilità cui non si era dato completo sfogo in questo primo decennio di applicazione.

Sono note, al riguardo, le perplessità ed anche le delusioni sollevate, nel corso di questo decennio, dalla riforma del bilancio e delle quali il Parlamento si era spesso fatto autorevole portavoce.

D'altra parte, però, non va trascurato che la norma si limitava a fissare i criteri della riforma in modo abbastanza ampio, tale da poter accogliere le eventuali variazioni che gli studi e la pratica dovessero suggerire.

In realtà, il simultaneo inserimento in bilancio di ben tre classificazioni intese ad evidenziare la spesa sotto i profili amministrativo (rubriche), funzionale (sezioni) ed economico (titoli e categorie) determinava un intreccio tale da non consentire la necessaria intellegibilità di un documento così importante quale è il bilancio dello Stato.

Si tratta di classificazioni estremamente utili — sia ai fini della contabilità nazionale che nel quadro comparativo comunitario — e che in nessun modo debbono essere abbandonate: occorre solo evitare che questi vantaggi vengano sfavorevolmente ad incidere sulla leggibilità e sulla trasparenza del bilancio e che si traducano in pericolosi intralci per la chiarezza gestionale.

Il progetto di bilancio per l'anno finanziario 1975 conserva, pertanto, tutte le ripartizioni della spesa in rubriche, categorie e sezioni volute dalla legge di riforma ma, nello stesso tempo, si muove lungo quel processo di affinamento suggerito dagli studi e dalla pratica.

Restituita alle rubriche, nell'ambito dei due titoli di bilancio, la loro peculiare funzione di chiarezza ai fini gestionali — funzione senza dubbio prevalente rispetto a qualsiasi altra esigenza — il progetto di bilancio attua, a livello di ciascun capitolo, la ripartizione della spesa in sezioni ed in categorie, corredando ciascun capitolo di un codice economico (categorie) e funzionale (sezioni) tale da consentire la immediata collocazione del capitolo stesso negli schemi delle due classificazioni.

Tale innovazione, non solo consente di soddisfare appieno al precetto legislativo, ma segna un ulteriore passo sul piano dell'informazione, in quanto offre allo studioso maggiori elementi di analisi.

I codici infatti si compongono ciascuno di tre numeri: mentre il primo individua, rispettivamente, la categoria e la sezione — così come vuole il legislatore — gli altri due offrono disaggregazioni di secondo e terzo grado, particolarmente utili ai fini dell'analisi dell'azione svolta dallo Stato e della destinazione dei suoi interventi.

Negli allegati D ed E che corredano la presente Nota, sono riprodotti, integralmente, gli schemi delle classificazioni economica e funzionale e dei relativi codici, nella triplice disaggregazione.

Ciascuno stato di previsione conclude, come per il passato, con i riassunti per sezioni, per categorie e per rubriche, riassunti che realizzano ed evidenziano tutte le ripartizioni volute dalla legge n. 62 del 1964.

In più — al fine di offrire ulteriori più rapidi elementi di conoscenza — ciascuno stato di previsione viene corredato di due nuovi allegati nei quali i singoli capitoli sono raggruppati in relazione ai suddetti codici economico e funzionale.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

21. — Il concentramento in un unico capitolo delle pensioni pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa (che rappresentano oltre il 90 per cento del totale) consente di utilizzare appieno gli stanziamenti di bilancio e di conseguire anche qualche economia.

È frequente, infatti, il caso — dovuto al particolare meccanismo delle liquidazioni effettuate direttamente dagli organismi periferici — di capitoli che denunciano carenze da integrare nel corso dell'esercizio (o che si traducono in « eccedenze di spesa ») e di altri che, per contro, risultano esuberanti alla chiusura delle scritture.

È questo un ulteriore aspetto del processo in atto per conferire la necessaria chiarezza al bilancio dello Stato.

22. — La diversa esposizione delle « risorse proprie » della CEE consegue da specifica richiesta della CEE medesima intesa ad evidenziare la « titolarità » di tali proventi.

In armonia con quanto praticato nelle scritture contabili degli altri Paesi membri — ed al fine precipuo di assicurare ai bilanci il necessario grado di comparabilità — le entrate per i prelievi agricoli e per i dazi (che costituiscono, appunto, le risorse proprie) cessano con il 1975 di far parte del titolo I del bilancio (entrate tributarie) per essere allocate nel titolo II (entrate extra-tributarie) fra le « partite che si compensano nella spesa », in contrapposizione ai versamenti che nella parte passiva del bilancio vengono operati a favore della CEE, sempre come « poste compensative delle entrate ».

23. — L'innovazione introdotta in bilancio in materia di mezzi di trasporto viene rigidamente a disciplinare la possibilità di nuovi acquisti da parte delle Amministrazioni centrali.

Congelati gli stanziamenti 1975 ai livelli approvati per il 1974, sono state modificate le denominazioni dei relativi capitoli (fatte salve le esigenze di carattere militare, tecnico e dei vari corpi di polizia) nel senso di eliminare da esse la facoltà di procedere autonomamente a nuovi acquisti di mezzi di trasporto.

Ove, per particolari esigenze, dette Amministrazioni ritenessero indispensabile procedere a nuovi acquisti, dovranno trasferire parte degli stanziamenti così congelati al Provveditorato generale dello Stato che avrà cura di soddisfare in tal modo le richieste che ad esso perverranno dalle singole Amministrazioni.

Appositi articoli inseriti nella legge di approvazione del bilancio 1975 danno facoltà al Ministro del tesoro di provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

VI. — PROSPETTIVE PER I BILANCI FUTURI.

24. — L'approfondita ricognizione effettuata sulla problematica delle previsioni di spesa, con riferimento sia al nuovo esercizio che alla evoluzione dell'ultimo quinquennio, ha posto in evidenza l'inaccettabile dimensione quantitativa assunta dal disavanzo del bilancio statale, dimensione determinata — come si è visto — dalla crescente evoluzione della spesa non adeguatamente sorretta da una corrispondente crescita delle entrate.

Le spese direttamente quantificate da leggi nella loro incidenza annuale attengono essenzialmente a spese ripartite ed a limiti di impegno e irrigidiscono i bilanci futuri per un lungo arco di tempo.

Di gran lunga più cospicua risulta poi la quota di spesa vincolata per le occorrenze dei cosiddetti « oneri inderogabili », vale a dire di quegli oneri la cui quantificazione annuale è affidata dalle leggi autorizzative a meccanismi e parametri rigidamente automatici.

Tali oneri, anche in conseguenza delle riforme regionale e tributaria, nonché del regime delle risorse proprie, si sono progressivamente dilatati negli ultimi esercizi e, in prospettiva, denotano uno sviluppo di carattere decisamente progressivo.

A ciò si aggiunge la rilevante crescita degli interessi, altra posta che il bilancio deve inderogabilmente recepire nella sua automatica progressione.

La rigidità con cui si presentano caratterizzate le spese dei prossimi esercizi — spese che oltrepassano largamente le risorse disponibili — comporta la necessità di radicali decisioni in materia di finanza statale, decisioni che dovranno interessare sia la parte attiva che quella passiva del bilancio.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per le entrate, irrinunciabile appare ogni sforzo per l'integrale realizzazione dei proventi configurati dalle linee della riforma tributaria, accentuando al massimo la lotta contro l'evasione.

Ma non basta: le maggiori risorse che dovessero provenire dal sistema dovranno in gran parte essere acquisite al bilancio, per una graduale e progressiva riduzione del volume del disavanzo il cui livello non può ormai ritenersi ulteriormente compatibile con l'equilibrio del sistema.

Per le spese, due sembrano le vie da percorrere, anche non alternativamente:

— rigoroso impegno — a tutti i livelli — ad evitare l'assunzione di nuove spese, continuative o pluriennali, non adeguatamente sorrette da entrate reali della medesima natura;

— riesame della vigente produzione legislativa al fine sia di un più razionale scaglionamento delle spese e sia di una eliminazione di quelle che non dovessero apparire più rispondenti alle esigenze più impellenti della nostra economia.

Questo riesame se, in via prioritaria, dovrà porsi l'obiettivo di una progressiva riduzione del *deficit*, dovrà anche puntare ad una migliore rispondenza del bilancio statale alle effettive esigenze di un equilibrato sviluppo del sistema.

Gli interventi di carattere produttivo — in uno con le sempre più massicce erogazioni già in programma nel campo sociale — dovranno pertanto costituire gli aspetti caratterizzanti dei bilanci futuri.

Ed in questa azione riequilibratrice del sistema non potranno rimanere estranei incisivi interventi intesi ad assicurare la piena governabilità della base monetaria.

Da parte del Tesoro — riattivato efficacemente quello strumento regolatore rappresentato dalla legge n. 629 del 1966 — l'allargamento della base monetaria dovrà essere rigidamente limitato al soddisfacimento delle proprie effettive esigenze. Si eliminerà così ogni turbativa che — attraverso la facile trasformazione di aggravii della Tesoreria in redditizie giacenze presso il sistema bancario — viene a rappresentare un elemento distorsivo in un delicato settore che condiziona lo sviluppo dell'intero sistema economico.

* * *

Le note politiche, intese ad illustrare le linee sulle quali si muoverà l'azione delle Amministrazioni statali nel 1975, formano oggetto di un apposito documento della Camera dei Deputati, contraddistinto con il n. 3159/bis.

PARTE SECONDA

Così delineato il quadro generale delle previsioni di entrata e di spesa per il nuovo esercizio, nelle parti che seguono si dà conto in modo specifico — ed a raffronto con i corrispondenti dati del 1974 — delle somme che formano oggetto delle previsioni proprie del bilancio sottoposto all'esame del Parlamento.

ENTRATA

Le entrate, previste per l'anno finanziario 1975 in milioni 22.101.612, riguardano, come si è già accennato, per milioni 19.656.185 i cespiti tributari, per milioni 1.346.055 le entrate extra tributarie, per milioni 59.332 quelle per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti e per milioni 1.040.040 le accensioni di prestiti.

Dette previsioni sono esposte in dettaglio nell'allegato A.

Il raffronto tra le previsioni del nuovo esercizio e quelle iniziali per la corrente gestione risulta dal seguente prospetto:

	Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1974		Previsioni iniziali per l'anno finanziario 1975		Differenze	
	importi in milioni di lire	propor- zioni percen- tuali	importi in milioni di lire	propor- zioni percen- tuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le propor- zioni percen- tuali
<i>Entrate tributarie:</i>						
Imposte sul patrimonio e sul reddito	4.259.600	24,6	4.870.000	22,0	610.400 (+)	2,6 (-)
Tasse ed imposte sugli affari	5.658.005	32,7	6.530.022	29,6	872.017 (+)	3,1 (-)
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	5.008.100	29,0	5.511.033	24,9	502.933 (+)	4,1 (-)
Monopoli	976.010	5,7	1.101.010	5,0	125.000 (+)	0,7 (-)
Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	206.000	1,2	220.120	1,0	14.120 (+)	0,2 (-)
Proventi fiscali vari	—	—	1.424.000	6,4	1.424.000 (+)	6,4 (+)
Totale delle entrate tributarie	16.107.715	93,2	19.656.185	88,9	3.548.470 (+)	4,3 (-)
<i>Entrate extra tributarie</i>	<i>822.606</i>	<i>4,7</i>	<i>1.346.055</i>	<i>6,1</i>	<i>523.449 (+)</i>	<i>1,4 (+)</i>
Totale delle entrate tributarie ed extra tributarie	16.930.321	97,9	21.002.240	95,0	4.071.919 (+)	2,9 (-)
<i>Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti</i>	<i>50.655</i>	<i>0,3</i>	<i>59.332</i>	<i>0,3</i>	<i>8.677 (+)</i>	<i>—</i>
<i>Accensione di prestiti</i>	<i>305.564</i>	<i>1,8</i>	<i>1.040.040</i>	<i>4,7</i>	<i>734.476 (+)</i>	<i>2,9 (+)</i>
	17.286.540	100,0	22.101.612	100,0	4.815.072 (+)	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il complessivo aumento di milioni 4.815.072 riguarda: i cespiti tributari (+ milioni 3.548.470); quelli extra-tributari (+ milioni 523.449); le entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e per rimborso di crediti (+ milioni 8.677) e le accensioni di prestiti (+ milioni 734.476).

Al fine di una corretta valutazione del significato di tali incrementi occorre peraltro tener conto, oltreché del delineato quadro macroeconomico nel quale si inserisce la valutazione delle entrate tributarie, anche di particolari fattori che inficiano l'omogeneità del raffronto, quali:

— la considerazione, in apposita nuova « categoria » denominata « Proventi fiscali vari », del gettito aggiuntivo di 1.424 miliardi, ipotizzato in attuazione dei recenti provvedimenti tributari urgenti in corso di ratifica da parte del Parlamento;

— lo spostamento dalle entrate tributarie a quelle extra-tributarie delle entrate fiscali costituenti le risorse proprie della CEE, (« dazi » e « prelievi agricoli »: miliardi 360), ai fini sia di evidenziare la « titolarità » dei proventi, che di armonizzare i bilanci dei Paesi membri della Comunità.

La valutazione del gettito tributario, inoltre, mentre tiene conto degli effetti del decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229, recante modifiche al regime fiscale delle benzine, non considera invece il gettito producibile dalla definizione in corso delle pendenze in materia tributaria (decreto legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823), limitandosi il bilancio a prevedere appositi capitoli « per memoria » per l'imputazione dei relativi proventi che — a mente dell'articolo 13 del ricordato provvedimento — andranno ad alimentare lo speciale « conto di tesoreria » all'uopo istituito.

ENTRATE TRIBUTARIE.

Come si rileva dal prospetto riassuntivo, per i cespiti tributari si prevede di realizzare un introito complessivo di milioni 19.656.185 pari all'88,9% delle entrate statali. Detto introito concerne:

a) *Imposte sul patrimonio e sul reddito.* Il gettito di tale aggregato, valutato in miliardi 4.870, assume particolare importanza, in quanto esso riflette una prima quantificazione dei proventi dei nuovi tributi emergenti dall'attuazione della seconda fase della riforma tributaria, quali: le imposte sul reddito delle persone fisiche (miliardi 3.100) e giuridiche (miliardi 190), quella locale sui redditi (miliardi 95) e le ritenute di acconto o di imposta sui redditi di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 9 della legge 825/74 (miliardi 170) e sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche (miliardi 80).

Accanto al gettito delle nuove imposte, peraltro, si è altresì considerato quello dei cespiti soppressi per la parte attinente agli accertamenti in corso di definizione per rettifiche e conguagli. Per questi ultimi, in particolare, la valutazione passa fra il 1974 ed il 1975 da miliardi 2.350 a 680 per l'imposta di ricchezza mobile, da miliardi 330 a 80 per la imposta sulle società ed obbligazioni, da miliardi 570,3 a 160,6 per la complementare e, infine, da miliardi 845 a 213 per le addizionali ordinarie e straordinarie.

b) *Tasse e imposte sugli affari.* L'introito di miliardi 6.530 concerne soprattutto: l'imposta sul valore aggiunto (miliardi 4.790), quella di registro (miliardi 500), di bollo (miliardi 390) e di surrogazione del registro e del bollo (miliardi 135), le tasse automobilistiche (miliardi 175), quelle sulle concessioni governative (miliardi 210), i canoni di abbonamento alla RAI-TV (miliardi 145), l'imposta ipotecaria (miliardi 82) e l'imposta unica sugli spettacoli e sul gioco (miliardi 58,3).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, i cespiti considerati nella voce in esame presentano un incremento netto di miliardi 872 (15,4% rispetto al 1974) essenzialmente dovuto all'imposta sul valore aggiunto (miliardi 600), alle imposte di registro (miliardi 92) e di bollo (miliardi 85) ed alle tasse sulle concessioni governative (miliardi 93).

Per quanto in particolare concerne l'Iva, la maggiore valutazione, oltreché sulla dinamica dei prezzi, si è anche fondata sia sull'inizio degli accertamenti relativi alle dichiara-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zioni presentate dagli operatori per il decorso esercizio, sia sulla proposta di revisione del decreto istitutivo dell'imposta stessa tendente ad eliminare le numerose sfasature normative che hanno negativamente influito nella prima fase di applicazione.

c) *Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane.* Il gettito dei tributi di che trattasi, previsto in miliardi 5.511, riguarda essenzialmente: l'imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni (miliardi 2.496), l'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e loro derivati (miliardi 2.350), sui gas incondensabili (miliardi 75), sugli spiriti (miliardi 110), sulla birra (miliardi 45), sullo zucchero e materie zuccherine (miliardi 47,1), l'imposta di consumo sul caffè (miliardi 117,2) e sulle banane (miliardi 42,5), l'imposta sul gas e sulla energia elettrica (miliardi 72).

Rispetto alla corrente gestione, il gruppo di cespiti in questione presenta un incremento netto di miliardi 502,9, essenzialmente quale risultante per un verso della maggiore valutazione effettuata per l'Iva sulle importazioni (+ miliardi 1.196), tenuto conto della dinamica delle importazioni in relazione anche al processo produttivo, e per l'altro verso sia della prevista flessione dell'imposta sugli olii minerali (— miliardi 250) — in conseguenza anche del citato decreto legge n. 229/74 — e sui gas incondensabili (— miliardi 32), sia del già ricordato trasferimento dei « dazi » e « prelievi agricoli » fra le entrate extra-tributarie.

d) *Monopoli.* L'introito spettante allo Stato, quale quota fiscale di proventi che si prevede di realizzare nell'anno 1975, in miliardi 1.101 riguarda: per miliardi 1.082 l'imposta sul consumo dei tabacchi e per miliardi 19 l'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi.

Il maggior provento di miliardi 125 è la risultante dell'incremento assegnato all'imposta sui tabacchi (+ miliardi 132) e del decremento valutato per l'imposta sui fiammiferi (— miliardi 7) in relazione, entrambi, all'andamento del gettito.

e) *Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco.* La previsione concerne prevalentemente il provento del giuoco del lotto (miliardi 200) e l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici (miliardi 13,9).

Rispetto alle previsioni 1974 è valutato un maggior gettito di 14,1 miliardi, riferibile quasi esclusivamente ai proventi del lotto.

f) *Proventi fiscali vari.* La « categoria », di nuova istituzione, è stata prevista in bilancio per considerarvi i proventi aggiuntivi derivanti dall'applicazione dei seguenti decreti fiscali proposti dal Governo ed in corso di ratifica da parte del Parlamento:

— Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251: « Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario « una tantum » sui veicoli a motore, autoseafl ed aeromobili »;

— Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254: « Maggiorazione di aliquota in materia di imposizione indiretta »;

— Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258: « Istituzione di una imposta di fabbricazione e corrispondente sovrimposta di confine sulle armi da sparo, sulle munizioni e sugli esplosivi »;

— Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259: « Modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle case di abitazione »;

— Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260: « Norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale, nonché per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria ».

I proventi che derivano dalla attuazione degli elencati decreti, sono stati valutati per il 1975 nel complessivo importo di 1.424 miliardi, importo che, per quanto riguarda la relativa collocazione fra le diverse voci tributarie, può così articolarsi: imposta sul valore aggiunto (miliardi 632); imposta di fabbricazione sulla benzina (miliardi 465); imposta straordinaria sulle case di abitazione (miliardi 130); imposta di registro (miliardi 90) e di bollo (miliardi 83); imposta sulle persone giuridiche (miliardi 20); imposta di fabbricazione sulle armi (miliardi 4).

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE.

Come si è già detto, le entrate extra-tributarie vengono previste in miliardi 1.346 pari al 6,1 per cento delle entrate statali. Esse risultano così costituite:

Proventi speciali: per questi cespiti è previsto un introito di miliardi 143,1 riguardante, principalmente: il saldo dei conti concernenti l'Istituto di emissione per l'imposta di bollo sulla circolazione di biglietti, vaglia ed assegni bancari liberi (miliardi 34); i diritti per visita sanitaria del bestiame (miliardi 13); i diritti catastali e di scritturato (miliardi 21); i diritti dovuti in relazione alle operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (miliardi 6,7); i prelievi e le ritenute operate sui diritti, proventi e compensi al personale da erogare per gli scopi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 (miliardi 23); le tasse portuali (miliardi 13); i diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria (miliardi 7); i diritti inerenti al movimento degli aeromobili privati, delle persone e delle merci negli aerodromi del territorio nazionale aperti al traffico aereo civile (miliardi 10); la soprattassa sulle licenze di caccia e di uccellazione (miliardi 2,5) ed i diritti introitati dagli Uffici all'estero (miliardi 2,9).

Il previsto maggiore introito netto di miliardi 13,7 concerne, per la più gran parte, le maggiori entrate derivanti dai richiamati prelievi e dalle ritenute operate sui diritti, proventi e compensi al personale (+ miliardi 10,7), dal saldo dei conti correnti concernenti l'Istituto di emissione (+ miliardi 10,5), dai diritti catastali e di scritturato (+ miliardi 5) e da quelli di cancelleria e segreteria giudiziaria (+ miliardi 1,5), cui si contrappone l'eliminazione dei diritti per servizi resi dalle Amministrazioni a seguito dell'entrata in vigore della legge 734/73 (— miliardi 16,1).

Proventi di servizi pubblici minori: questi proventi, valutati in miliardi 237,2 (contro miliardi 167,6 del 1974), riguardano, soprattutto, le entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro (miliardi 100), le multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative (miliardi 30), le oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (miliardi 24,5) e gli utili di gestione dell'Istituto di emissione ed interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria provinciale (miliardi 45,3).

Le previsioni di entrata, inoltre, considerano per la prima volta, in ottemperanza al disposto della richiamata legge 734/73, le somme da versare da Enti e da privati per servizi resi dal personale finanziario civile e militare (miliardi 21,6).

Il previsto maggiore introito di miliardi 69,7 consegue, oltreché dalle indicate nuove somme da versare in entrata, dall'incremento per entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro (+ miliardi 40), nonché per multe, ammende ed oblazioni (+ miliardi 7).

Proventi dei beni dello Stato: per questi redditi è previsto un introito di miliardi 32,7 riguardante, principalmente, i proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, canali, pertinenze di bonifica e proventi della pesca (miliardi 15), i redditi dei terreni e fabbricati (miliardi 4,2) ed i diritti erariali sui permessi di prospezione e di ricerca mineraria (miliardi 4,4).

Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione: i proventi di che trattasi riguardano essenzialmente l'avanzo di gestione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (miliardi 88,8) e le quote degli utili netti della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (miliardi 72).

La flessione di miliardi 37,2 deriva principalmente dal presumibile andamento degli utili della gestione dei buoni postali fruttiferi, previsti in miliardi 6 rispetto ai miliardi 40 del precedente esercizio.

Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro: la previsione di miliardi 6,9 concerne, essenzialmente, gli interessi compresi nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse ad Amministrazioni statali, Enti locali ed altri diversi (miliardi 1,3) e gli interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato (miliardi 2,8).

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ricuperi, rimborsi e contributi: la previsione di miliardi 353,6 riguarda soprattutto: la ritenuta sugli stipendi, retribuzioni e pensioni (miliardi 185), il recupero di fondi riferibili a capitoli di spesa iscritti negli stati di previsione dei diversi Ministeri (miliardi 14,2); il concorso dei Paesi della NATO nelle spese di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa (miliardi 14,6); le somme da versare dalle regioni e dalle province di Trento e Bolzano a titolo di rimborsi e concorsi diversi dovuti allo Stato (miliardi 8); i rimborsi dovuti da Aziende autonome per spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato (miliardi 10,6), ed infine, l'acquisizione per la prima volta al bilancio delle disponibilità esistenti sui conti correnti di tesoreria (miliardi 92,1) — ivi comprese le spese di riscossione delle risorse proprie della CEE (miliardi 32) — nonché delle somme dovute dai contraenti con l'Amministrazione a titolo di spese contrattuali (miliardi 10).

Il maggiore introito di miliardi 110,9 che si prevede di realizzare per questo gruppo di cespiti è in larga misura attribuibile alle summenzionate nuove acquisizioni.

Partite che si compensano nella spesa: l'importo di miliardi 400,1 previsto per il 1975 è costituito, oltreché dai fondi scorta degli Enti militari e di quelli affini (Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo della guardia di finanza e Capitanerie di porto: miliardi 29,3) e dalla rifusione del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli Uffici diplomatici e consolari (miliardi 4), soprattutto dal richiamato trasferimento fra le entrate extra-tributarie dei « dazi » e « prelievi agricoli » (miliardi 360) per aderire alla richiesta avanzata dalla Commissione CEE di evidenziare la cosiddetta gestione delle « risorse proprie comunitarie ».

ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI.

L'importo di miliardi 59,4, pari allo 0,3 per cento delle entrate che si prevede di realizzare nel prossimo anno finanziario, riguarda: vendita di beni immobili ed affrancamento di canoni, per miliardi 3; ammortamento di beni patrimoniali, per miliardi 34,2; rimborso di anticipazioni e di crediti vari del tesoro, per miliardi 22,2.

ACCENSIONE DI PRESTITI.

La previsione di miliardi 1.040 concerne prevalentemente il ricavo dei buoni poliennali del tesoro, in relazione al previsto rinnovo di quelli in scadenza il 1° aprile 1975 (miliardi 355) e il 1° ottobre 1975 (miliardi 680) e delle emissioni di titoli del debito redimibile 5 per cento per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace (miliardi 5).

Il maggiore introito di miliardi 734,5 è determinato dalla maggiore consistenza di tali rinnovi.

S P E S A

Le previsioni di spesa per l'anno finanziario 1975, nell'indicato complessivo importo di milioni 29.474.604 (la sua ripartizione per Ministeri risulta dall'allegato B), includono milioni 1.813.096 per oneri relativi a rimborso di prestiti. Il restante importo di milioni 27.661.508 (riguardante per milioni 22.633.348 spese correnti e per milioni 5.028.160 spese in conto capitale) si riassume, per voci funzionali ed economiche, come dal prospetto che segue:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE	Sezione I Amministrazione generale	Sezione II Difesa nazionale	Sezione III Giustizia	Sezione IV Sicurezza pubblica	Sezione V Relazioni internazionali
<i>(milioni)</i>						
TITOLO I SPESE CORRENTI						
CATEGORIA I. — <i>Servizi degli Organi costituzionali dello Stato</i>		125.153	—	—	—	—
CATEGORIA II. — <i>Personale in attività di servizio</i>		598.294	818.650	215.227	699.065	75.156
CATEGORIA III. — <i>Personale in quiescenza</i>		9.825	38.249	1.920	21.583	1.030
CATEGORIA IV. — <i>Acquisto di beni e servizi</i>		203.828	1.147.654	51.437	141.658	28.727
CATEGORIA V. — <i>Trasferimenti</i>		219.023	17.132	6.662	1.881	307.086
CATEGORIA VI. — <i>Interessi</i>		14.230	—	—	—	65
CATEGORIA VII. — <i>Poste correttive e compensative delle entrate</i>		5.714	23.600	—	5.250	370.000
CATEGORIA VIII. — <i>Ammortamenti</i>		—	—	—	—	—
CATEGORIA IX. — <i>Somme non attribuibili</i>		24.979	12.647	15	4.350	3
		1.201.046	2.057.932	275.261	873.787	782.067
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA X. — <i>Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato</i>		5.418	—	20.000	—	1.000
CATEGORIA XI. — <i>Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato</i>		450	1.400	—	—	—
CATEGORIA XII. — <i>Trasferimenti</i>		9.175	331	6.500	—	—
CATEGORIA XIII. — <i>Partecipazioni azionarie e conferimenti</i>		—	—	—	—	—
CATEGORIA XIV. — <i>Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive</i>		—	—	—	—	—
CATEGORIA XV. — <i>Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive</i>		—	—	—	—	—
CATEGORIA XVI. — <i>Somme non attribuibili</i>		—	—	—	—	—
		15.043	1.731	26.500	—	1.000
		1.216.089	2.059.663	301.761	873.787	783.067

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Sezione VI Istruzione e cultura	Sezione VII Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Sezione VIII Azione ed interventi nel campo sociale	Sezione IX Trasporti e comunicazioni	Sezione X Azione ed interventi nel campo economico	Sezione XI Interventi a favore della finanza regio- nale e locale	Sezione XII Oneri non ripartibili	In complesso
—	—	—	—	—	—	—	125.153
3.435.215	—	80.829	29.096	90.119	—	15.491	6.057.142
3.597	—	1.715	703	8.177	—	1.063.374	1.150.173
117.056	30	62.781	32.847	45.845	—	54.231	1.886.094
586.168	35.400	3.181.274	1.279.123	133.006	3.871.613	33.150	9.671.518
62.354	17.793	139.112	2.116	666.966	69.838	767.825	1.740.299
1	—	1	95	9	—	739.699	1.144.369
—	—	—	—	—	—	34.195	34.195
43.010	—	8	—	759	—	738.634	824.405
4.247.401	53.223	3.465.720	1.343.980	944.881	3.941.451	3.446.599	22.633.348
8.200	3.761	1.560	67.082	126.565	—	—	233.586
13.871	—	350	20.658	522	—	—	37.251
128.879	223.871	90.319	531.059	1.527.308	186.100	—	2.703.542
—	—	—	—	16.440	—	—	16.440
—	—	—	3.000	53.940	—	—	56.940
—	—	3.623	1.309.047	21.000	14.000	9.738	1.357.408
—	—	—	—	—	—	622.993	622.993
150.950	227.632	95.852	1.930.846	1.745.775	200.100	632.731	5.028.160
4.398.351	280.855	3.561.572	3.274.826	2.690.656	4.141.551	4.079.330	27.661.508

di lire)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Qui di seguito, le previsioni di che trattasi vengono esaminate ed illustrate sotto i due aspetti.

. . .

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE SPESE

La classificazione funzionale delle spese (correnti ed in conto capitale) previste per l'anno finanziario 1975, posta a raffronto con le corrispondenti previsioni per il 1974, risulta dal prospetto che segue, nel quale, per ciascuna voce funzionale viene anche indicata l'incidenza percentuale sul totale della spesa corrente ed in conto capitale:

	Previsioni anno 1974		Previsioni anno 1975		Differenze	
	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importo in milioni di lire	Proporzioni percentuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
Amministrazione generale	1.165.004	4,9	1.216.089	4,4	51.085 (+)	0,5 (-)
Difesa nazionale	1.991.346	8,4	2.059.663	7,4	68.317 (+)	1,0 (-)
Giustizia	299.782	1,3	301.761	1,1	1.979 (+)	0,2 (-)
Sicurezza pubblica	847.270	3,6	873.787	3,2	26.517 (+)	0,4 (-)
Relazioni internazionali	777.877	3,3	783.067	2,8	5.190 (+)	0,5 (-)
Istruzione e cultura	4.217.873	17,8	4.398.351	15,9	180.478 (+)	1,9 (-)
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	254.029	1,1	280.855	1,0	26.826 (+)	0,1 (-)
Azione ed interventi nel campo sociale	2.898.927	12,2	3.561.572	12,9	662.645 (+)	0,7 (+)
Trasporti e comunicazioni	2.519.057	10,6	3.274.826	11,8	755.769 (+)	1,2 (+)
Azione ed interventi nel campo economico	2.140.083	9,0	2.690.656	9,7	550.573 (+)	0,7 (+)
Interventi a favore della finanza regionale e locale	3.857.273	16,3	4.141.551	15,0	284.278 (+)	1,3 (-)
Oneri non ripartibili	2.731.524	11,5	4.079.330	14,8	1.347.806 (+)	3,3 (+)
	23.700.045	100,0	27.661.508	100,0	3.961.463 (+)	—

Il raffronto effettuato nel prospetto che precede risulta peraltro scarsamente significativo, in quanto nelle previsioni 1975 l'ammontare delle pensioni pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa — per l'avvenuto concentrazione in un unico capitolo — risulta interamente allocato fra gli *Oneri non ripartibili*, a differenza del precedente esercizio, nel quale le occorrenze suddette trovavano considerazione in ciascuna delle sezioni interessate.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tali occorrenze risultano per il 1975 così costituite:

Amministrazione generale	milioni	136.576 (-)
Difesa nazionale	»	315.000 (-)
Giustizia	»	50.000 (-)
Sicurezza pubblica	»	209.251 (-)
Relazioni internazionali	»	5.480 (-)
Istruzione e cultura	»	290.077 (-)
Azione ed interventi nel campo sociale	»	8.200 (-)
Trasporti e comunicazioni	»	5.833 (-)
Azione ed interventi nel campo economico	»	42.957 (-)
Oneri non ripartibili	»	1.063.374 (+)
		—
		—

Tenuto conto degli indicati fattori distorsivi di carattere meramente contabile, il raffronto in termini omogenei con il precedente esercizio, limitatamente alla composizione percentuale degli aggregati funzionali, si stabilisce come segue:

	Esercizio 1974	Esercizio 1975	Differenze
Amministrazione generale	4,9	4,9	—
Difesa nazionale	8,4	8,6	0,2 (+)
Giustizia	1,3	1,3	—
Sicurezza pubblica	3,6	3,9	0,3 (+)
Relazioni internazionali	3,3	2,8	0,5 (-)
Istruzione e cultura	17,8	16,9	0,9 (-)
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	1,1	1,0	0,1 (-)
Azione ed interventi nel campo sociale . .	12,2	12,9	0,7 (+)
Trasporti e comunicazioni	10,6	11,9	1,3 (+)
Azione ed interventi nel campo economico .	9,0	9,9	0,9 (+)
Interventi a favore della finanza regionale e locale	16,3	15,0	1,3 (-)
Oneri non ripartibili	11,5	10,9	0,6 (-)
	100,0	100,0	—
	100,0	100,0	—

Il raffronto su base omogenea fra i due esercizi, mentre in termini assoluti evidenzia aumenti per tutte le voci, esprime in termini d'incidenza percentuale — ove si prescindia dalla voce *Istruzione e cultura* — una sostanziale stazionarietà per le funzioni concretanti gli oneri istituzionali di amministrazione, una significativa crescita per gli interventi di carattere sociale ed economico ed, infine, una sensibile riduzione degli oneri per la finanza regionale e locale e di quelli non ripartibili. Nonostante ciò, l'analisi dei pesi relativi delle singole funzioni riconferma per il nuovo esercizio la precedente graduatoria d'importanza con al primo posto le spese per l'istruzione e cultura seguite da quelle per gli interventi a favore della finanza regionale e locale e per l'azione economico-sociale.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per la ripartizione fra gli stati di previsione dei vari Ministeri dei raggruppamenti relativi alle voci funzionali, si rinvia all'apposito allegato al quadro generale riassuntivo, mentre lo sviluppo delle spese in esse considerate risulta dall'allegato C, nel quale le spese stesse sono esposte nei singoli fattori costitutivi.

Prima di passare all'esame dei fattori specifici che hanno determinato l'evoluzione delle singole funzioni, appare opportuno evidenziare l'importanza che hanno avuto taluni provvedimenti di portata generale inerenti al trattamento economico del personale.

Trattasi del decreto del Ministro del tesoro 21 luglio 1973, che ha elevato ulteriormente, in dipendenza delle variazioni riscontrate nell'indice del costo della vita per il periodo 1° luglio 1972-30 giugno 1973, la misura dell'indennità integrativa speciale a valere dal 1° gennaio 1974, con un complessivo carico di miliardi 162,1 (1). Quest'ultimo importo — ora ripartito tra le funzioni di pertinenza — nelle previsioni del precedente esercizio era compreso per miliardi 156 in apposito fondo indiviso allocato fra gli *Oneri non ripartibili*; anche per il 1975 le previsioni recano un apposito fondo indiviso per finanziare il fabbisogno conseguente all'ulteriore incremento dell'indice del costo della vita verificatosi nel periodo 1° luglio 1973-30 giugno 1974 (miliardi 225: Decreto ministeriale 20 luglio 1974).

Altri provvedimenti di portata generale — i cui oneri nelle previsioni 1974 erano considerati negli appositi accantonamenti per provvedimenti in corso di perfezionamento — riguardano:

— la concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e la soppressione di indennità particolari (Legge 15 novembre 1973, n. 734: miliardi 158,5);

— la concessione di un assegno perequativo al personale militare e l'adeguamento dell'indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia ed ai funzionari di pubblica sicurezza (Leggi 27 ottobre 1973, n. 628 e 22 dicembre 1973, n. 926: miliardi 224,7);

— la disciplina delle funzioni dirigenziali del personale militare e dei Corpi di polizia (Legge 10 dicembre 1973, n. 804: miliardi 16,2).

Qui di seguito si indicano, per i singoli raggruppamenti, le principali voci di spesa in essi considerate.

I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE.

Gli oneri di che trattasi considerano, oltre alle spese per gli Organi costituzionali e per i servizi che interessano la generalità dei settori nei quali si estrinseca l'attività dello Stato, quelle relative ai servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio, nonché le erogazioni rivolte a finalità di culto.

Le spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato, ammontanti a miliardi 251,2 (contro miliardi 219,5 del 1974), riguardano, essenzialmente, il funzionamento degli Organi costituzionali (miliardi 125,2), le spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (miliardi 21,8), quelle per i servizi dell'Amministrazione civile dell'interno (miliardi 53,1) e le spese per il Consiglio di Stato, per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e per i tribunali amministrativi regionali (miliardi 7,4), per la Corte dei conti (miliardi 17,7) e per l'Avvocatura dello Stato (miliardi 5,7).

Le spese per i servizi delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del bilancio previste in miliardi 928,2 concernono, a loro volta, per miliardi 622,9 i servizi delle Finanze (di cui miliardi 187,5 per i servizi della Guardia di finanza, miliardi 66 per quelli delle imposte dirette, miliardi 51,8 per i servizi del catasto, miliardi 103,3 per quelli delle tasse ed imposte indirette sugli affari), per miliardi 298,3 i servizi del Tesoro (compresi miliardi 54,4 per i servizi del

(1) Sotto il profilo economico, il maggior onere di miliardi 162,1 interessa le categorie:

— Personale in attività di servizio	per miliardi	127,2
— Personale in quiescenza	»	»
— Trasferimenti correnti	»	»
		0,4
	<u>per miliardi</u>	<u>162,1</u>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Provveditorato generale dello Stato per tutte le Amministrazioni) e per miliardi 7 i servizi del Bilancio e della programmazione economica.

Le spese per gli affari di culto, previste in miliardi 36,7 riguardano, soprattutto, i contributi e concorsi a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma (miliardi 27,1) e quelli per la costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di uffici o di abitazione del parroco (miliardi 9,2).

Rispetto al 1974 queste spese — rese omogenee con quelle del precedente esercizio — presentano un effettivo aumento netto di milioni 187.661, dovuto soprattutto:

— alle maggiori spese per i servizi finanziari, del Tesoro e del bilancio (+ milioni 136.374), riguardanti per milioni 101.106 oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza e per milioni 35.268 occorrenze nette per i servizi.

Sull'espansione degli oneri di personale hanno inciso, tra l'altro — oltre al trasporto dall'aggregato dei servizi delle spese inerenti agli aggi ed ai complementi d'aggio dei gestori del lotto (milioni 15.000), motivato dalla necessità di una più appropriata classificazione — i richiamati miglioramenti assentiti per la generalità dei dipendenti civili (Legge 734/1973: + milioni 25.508) e militari (Legge 628/ 1973: + milioni 28.941), la nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita per il 1974 (+ milioni 14.332), l'adeguamento degli organici dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza (Legge 546/ 1971: + milioni 1.073) e, infine, le maggiori esigenze in relazione alla situazione di fatto del personale, fra le quali si segnalano quelle per le retribuzioni al personale delle abolite imposte di consumo assorbito dallo Stato (+ milioni 10.000).

Per quanto concerne le maggiori occorrenze per i servizi — al netto delle richiamate spese per i gestori del lotto — vanno segnalati gli oneri previdenziali per il personale dell'Amministrazione delle finanze che lo Stato si è accollato ai sensi della più volte citata legge 734/1973 (+ milioni 14.750), le previste maggiori esigenze per i servizi del Provveditorato generale dello Stato per tutte le Amministrazioni dello Stato (+ milioni 4.928), le maggiori spese per il funzionamento dell'anagrafe tributaria (+ milioni 8.200), dei reparti meccanografici periferici delle imposte indirette sugli affari (+ milioni 2.800) e del sistema informativo elettronico della Ragioneria generale dello Stato (+ milioni 3.278), nonché le più elevate occorrenze per gli interessi di mora a carico dello Stato (+ milioni 10.000);

— alle maggiori occorrenze per il funzionamento degli Organi costituzionali dello Stato (+ milioni 57.643), in dipendenza soprattutto dei nuovi oneri per il finanziamento dei partiti politici (Legge 195/1974: + milioni 45.000);

— alle accresciute spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri (+ milioni 3.690), soprattutto in relazione alle maggiori assegnazioni all'Istituto centrale di statistica per le occorrenze connesse con i censimenti generali e con le indagini CEE sull'evoluzione delle strutture agrarie (+ milioni 3.125);

— alle più elevate esigenze per i servizi dell'Amministrazione dell'interno (+ milioni 4.137), essenzialmente in relazione a maggiori oneri di personale conseguenti ai richiamati miglioramenti perequativi;

— alle maggiori spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali (+ milioni 2.200);

— alle maggiori spese per gli affari del culto (+ milioni 2.233), essenzialmente conseguenti ai maggiori contributi alla Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma (+ milioni 1.724).

Sull'evoluzione dell'aggregato hanno, infine, influito la cessazione degli oneri per il referendum (— milioni 34.521) e la considerazione di un fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni amministrative previste per il 1975 (+ milioni 15.000).

II. — DIFESA NAZIONALE.

Nella sezione in oggetto trovano allocazione le spese per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione militare e per l'organizzazione, il mantenimento, l'addestramento e il potenziamento delle Forze armate.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Per le finalità anzidette le previsioni per il 1975 recano la spesa complessiva di miliardi 2.059,7 di cui miliardi 1.945,1 per le occorrenze relative al normale funzionamento delle Amministrazioni militari e miliardi 114,6 per le esigenze connesse con il potenziamento della difesa.

Rispetto al 1974 il complessivo aumento di milioni 383.317 — valutato al lordo del carico delle pensioni pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa, pari a milioni 315.000 — è, soprattutto, in relazione, oltre che alle esigenze della difesa militare, alle maggiori spese per il personale in attività ed in quiescenza (+ milioni 208.447), sull'incremento delle quali hanno, tra l'altro, inciso: la misura dell'indennità integrativa speciale stabilita per il 1974 (+ milioni 26.668); la concessione dell'assegno perequativo ai dipendenti militari (Legge 628/1973: + milioni 65.159) e civili (Legge 734/1973: + milioni 39.551); la nuova disciplina delle funzioni dirigenziali del personale militare (Legge 804/1973: + milioni 13.915); l'adeguamento del carico delle pensioni alle effettive esigenze (+ milioni 73.482).

In senso riduttivo, viceversa, ha agito l'adeguamento delle dotazioni di spesa alla mutata situazione di fatto del personale in servizio, con una flessione netta di milioni 10.893.

III. — GIUSTIZIA.

Le spese connesse con l'esercizio di tale attività concernono, oltre agli oneri per i servizi generali (miliardi 4,7), le spese per l'Amministrazione giudiziaria (miliardi 159,3) e per gli Istituti di prevenzione e di pena (miliardi 111,3), le spese per la costruzione, il completamento e l'adattamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena (miliardi 20), nonché i contributi integrativi ai Comuni per la costruzione, ricostruzione, ampliamento e restauro di edifici giudiziari (miliardi 6,5).

Rispetto al 1974 queste spese — rese omogenee con quelle del precedente esercizio — presentano un effettivo aumento netto di 51.979 milioni, riguardanti per milioni 48.069 spese per il personale in attività di servizio (milioni 42.752) ed in quiescenza (milioni 5.317) in relazione, oltreché ai maggiori oneri di adeguamento alla situazione di fatto, alla richiamata perequazione del trattamento economico del personale civile (Legge 734/73: milioni 12.584) e militare (Legge 628/73: milioni 9.645), nonché all'ulteriore aumento della misura dell'indennità integrativa speciale relativa al 1974 (milioni 4.429), ed all'onere conseguente alle modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione (Legge 831/73: milioni 4.087).

Sull'aumento hanno, inoltre, inciso, tra l'altro, i contributi integrativi ai Comuni per costruzioni e restauri di edifici giudiziari (Legge 271/73: milioni 1.000), le maggiori esigenze per gli Istituti di prevenzione e pena (milioni 3.170), nonché le maggiori occorrenze per l'impianto ed il funzionamento del centro elettronico dell'Amministrazione giudiziaria (milioni 1.000).

Cessano, per contro, le spese per la costruzione e l'arredamento dei nuovi palazzi di giustizia di Napoli (— milioni 2.000) ed Ancona (— milioni 1.000).

IV. — SICUREZZA PUBBLICA.

Le spese per la *sicurezza pubblica* comprendono oltre a quelle rivolte all'organizzazione, all'addestramento, al mantenimento ed all'impiego delle forze di pubblica sicurezza e dei carabinieri, anche le spese relative ai servizi antincendi, le cui finalità si inquadrano nel più vasto campo della sicurezza pubblica.

Il complessivo importo di miliardi 873,8 previsto per l'anno finanziario in esame per le occorrenze di cui trattasi, riguarda per miliardi 415,6 i servizi della pubblica sicurezza, per miliardi 387 quelli relativi all'Arma dei carabinieri e per miliardi 71,2 i servizi antincendi.

Rispetto al 1974, il complessivo aumento di milioni 235.768 — valutato al lordo del carico delle pensioni (milioni 209.251) trasferito, come detto, fra gli *oneri non ripartibili* — è

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

essenzialmente connesso con i maggiori oneri per il personale in attività di servizio ed in quiescenza (+ milioni 213.663), per effetto soprattutto: della misura dell'indennità integrativa speciale stabilita per il 1974 (+ milioni 22.982); della concessione dell'assegno perequativo ai dipendenti militari e dei corpi di polizia (Legge 628/1973: + milioni 117.175), nonché a quelli civili (Legge 734/1973: + milioni 5.054); della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali del personale militare (Legge 804/1973: + milioni 1.470); dell'aumento degli organici del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Legge 253/1974: + milioni 5.301) e di quello dei vigili del fuoco (Legge 850/1973: + milioni 3.286); delle nuove disposizioni per le pensioni privilegiate in favore dei superstiti degli appartenenti ai corpi di polizia caduti nell'adempimento del dovere (Legge 629/1973: + milioni 1.236); dell'adeguamento del carico delle pensioni alle effettive esigenze (+ milioni 41.977).

V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI.

Le spese comprese in questo gruppo hanno riferimento con le occorrenze relative ai servizi generali del Ministero degli affari esteri, a quelli delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei rapporti economici e commerciali con l'estero, nonché con le assegnazioni riguardanti contribuzioni e spese per partecipazioni ad organismi, istituzioni, commissioni ed uffici in esecuzione di accordi internazionali.

La complessiva spesa di miliardi 783,1 prevista per le occorrenze in esame riguarda, soprattutto, il funzionamento delle rappresentanze all'estero (miliardi 70,6) ed i contributi e le spese per la partecipazione ad organismi internazionali (miliardi 672,6, di cui miliardi 654,5 per la partecipazione dell'Italia alla Comunità economica europea).

L'incremento netto di milioni 10.670 verificatosi — in termini omogenei — per questo gruppo di oneri è la risultante per un verso dell'incremento di milioni 15.999 degli oneri per il personale in attività (15.464 milioni) ed in quiescenza (milioni 535) e per l'altro verso di minori esigenze per i servizi (milioni 5.329).

I maggiori oneri di personale sono stati provocati, oltreché dalla richiamata perequazione (milioni 2.600) e dall'aumento della scala mobile (milioni 324), soprattutto dalle più elevate occorrenze per il personale all'estero in ordine all'adeguamento della indennità di servizio (milioni 10.000) e delle retribuzioni dei contrattisti (milioni 1.000).

Per quanto concerne le rilevate minori esigenze per i servizi esse sostanzialmente rappresentano il risultato netto delle minori spese preventivate per l'associazione alla CEE degli Stati africani e Malgascio (milioni 8.000) e della Turchia (milioni 4.462) e delle maggiori contribuzioni agli organismi internazionali (milioni 4.378, di cui milioni 3.040 per la partecipazione alle Nazioni Unite) e per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo (Legge 1222/71: milioni 1.000).

VI. — ISTRUZIONE E CULTURA.

Queste spese comprendono, oltre agli oneri per i servizi generali del Ministero della pubblica istruzione, le occorrenze relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole statali di ogni ordine e grado, le spese per le accademie, le biblioteche, le antichità e le belle arti, nonché le spese per la diffusione della cultura italiana nel mondo e quelle per gli Archivi di Stato.

In esse trovano, altresì, considerazione le spese per l'edilizia scolastica e quelle per la ricerca scientifica effettuata per il tramite del Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono, infine, collocate in questo gruppo le occorrenze attinenti ai servizi di informazione e della proprietà intellettuale e quelle per manifestazioni culturali, essenzialmente espresse attraverso il teatro e la radiotelevisone.

Complessivamente per l'istruzione e la cultura sono previste spese per miliardi 4.398,4 di cui miliardi 4.206,3 per l'istruzione pubblica e miliardi 192,1 per le informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le spese per l'*istruzione pubblica* riguardano, soprattutto: per miliardi 1.287,3 la scuola materna, l'istruzione elementare e la scuola popolare, per miliardi 1.018,4 l'istruzione secondaria di primo grado, per miliardi 499,6 l'istruzione tecnica, per miliardi 72,3 quella artistica, per miliardi 229 l'istruzione classica, scientifica e magistrale, per miliardi 461,3 l'istruzione universitaria e, per miliardi 43, il fondo da ripartire per i provvedimenti delegati per l'attuazione della legge 477 del 1973, concernente lo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica.

Il restante importo riguarda: per miliardi 56,6 le spese per le antichità e belle arti, per miliardi 29,6 l'assistenza scolastica, per miliardi 83 le spese per la ricerca scientifica, per miliardi 45,1 quelle per l'edilizia scolastica, per miliardi 100 contributi alle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza degli enti locali (detto importo viene determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, recante norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali) e per miliardi 281,1 oneri per servizi generali ed altre spese diverse, incluse quelle per le relazioni culturali con l'estero e gli Archivi di Stato.

Le spese per le *informazioni, il teatro e la proprietà intellettuale* concernono, a loro volta, per miliardi 41,6 il teatro, gli enti lirici e le istituzioni musicali, per miliardi 140,3 la radiotelevisone e, per miliardi 10,2 i servizi generali ed altre spese diverse.

In termini omogenei l'aumento complessivo netto rispetto al 1974, risultante in milioni 470.555, riguarda soprattutto:

— la nuova misura dell'indennità integrativa speciale corrisposta a partire dal 1974 (Decreto del Ministro del tesoro 21 luglio 1973: milioni 85.509);

— i nuovi oneri conseguenti ai decreti delegati di attuazione della richiamata legge 477/73 (milioni 43.000);

— le misure urgenti per l'Università (Decreto legge 580/1973 convertito in legge 766/1973: milioni 70.300);

— la perequazione del trattamento economico del personale civile non insegnante (Legge 734/73: milioni 24.943);

— l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio della Pubblica istruzione alla situazione di fatto del personale in servizio (milioni 163.681, di cui milioni 77.180 per ripercussione di nuove istituzioni o sdoppiamenti di corsi e classi) e in quiescenza (milioni 15.385).

In aumento operano, inoltre, le maggiori erogazioni per i contributi al CNR per la ricerca scientifica (milioni 26.000), ai Comuni ed alle Province per l'istruzione pubblica statale di loro pertinenza (milioni 10.000), alle Università ed Istituti universitari (milioni 13.300), nonché alle scuole materne non statali (milioni 1.500) per il loro funzionamento.

Di minor rilievo le accresciute occorrenze per le devoluzioni alla società concessionaria e ad altri enti sui proventi dei canoni di abbonamento alla RAI-TV (milioni 4.838), per gli interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate (Leggi 53/65 e 811/1973: milioni 4.777), per gli interventi finanziari a favore delle attività di prosa (Legge 513/1973: milioni 1.559) e per le opere straordinarie per il consolidamento ed il restauro dei monumenti antichi di Roma (Legge 671/1973: milioni 1.000).

Tra le variazioni in diminuzione meritano menzione la cessazione delle spese inerenti ai corsi abilitanti (Legge 1014/1971: milioni 5.425), alla costruzione dell'Istituto universitario europeo in Firenze (Legge 920/1972: milioni 2.000), agli interventi disposti in conseguenza dei terremoti del novembre-dicembre 1972 nell'Italia centrale (Decreto-legge 31/1973 convertito in legge 205/1973: milioni 2.000), nonché, infine, le minori esigenze per gli interessi sul « Prestito per l'edilizia scolastica » in relazione ai piani di ammortamento (milioni 4.205).

VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI.

In questo gruppo trovano considerazione tre distinte forme d'intervento dello Stato nel settore delle abitazioni, di cui una è rappresentata dall'edilizia sovvenzionata, in cui lo Stato concorre nella spesa per la costruzione di case di abitazione di tipo economico e popolare, una

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

seconda, nella quale realizza programmi costruttivi in favore di particolari categorie ed una terza, infine, rivolta alla ricostruzione ed al ripristino di case di abitazione distrutte o danneggiate dalla guerra o da eventi calamitosi.

La spesa complessiva di miliardi 280,9 prevista per gli oneri di che trattasi per l'anno finanziario in esame, concerne, soprattutto: i contributi a favore dell'edilizia economica e popolare (miliardi 132,9), l'annualità da corrispondere alla Gestione case per i lavoratori (miliardi 26), i contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari (miliardi 42,5), nonché i contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra (miliardi 20,4).

Detta spesa complessiva comprende nuovi limiti di impegno decorrenti dall'anno 1975 per milioni 6.760.

Rispetto alle corrispondenti previsioni del 1974, questo gruppo presenta un incremento di milioni 26.826, dovuto essenzialmente:

— ai maggiori premi da attribuire alle cartelle fondiarie, ai sensi del decreto-legge 1/1970, convertito in legge 73/1970 (milioni 12.400);

— alle spese derivanti dall'accelerazione dei programmi di edilizia residenziale, ai sensi del decreto-legge 115/1974, convertito in legge 247/1974 (milioni 7.000, dei quali milioni 2.000 per nuovo limite di impegno autorizzato con legge di bilancio);

— al nuovo limite di impegno — anch'esso recato dalla legge di bilancio — per contributi negli interessi sui mutui per l'ottenimento delle concessioni in superficie delle aree comprese nei piani di zona (milioni 4.000);

— all'annualità dovuta alla Gescal, ai sensi del decreto-legge 210/1970, convertito in legge 419/1970 (milioni 1.000);

— alle nuove spese per la costruzione e l'acquisto di alloggi per il personale della Difesa, di cui alla legge 173/1974 (milioni 1.250);

— ai maggiori oneri per interessi e spese sui mutui contratti per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (milioni 1.183).

Viene a cessare, per contro, la sovvenzione straordinaria di milioni 1.500 per la realizzazione di alloggi per i rimasti senza tetto a seguito dei terremoti verificatisi nell'Italia centrale nell'autunno 1972 (Decreto-legge 31/1973, convertito, nella legge 205/1973).

VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE.

L'azione e gli interventi nel campo sociale considerano l'attività dello Stato nei settori: del *lavoro e previdenza sociale*, nel quale trovano considerazione le spese per la tutela economica e l'assistenza previdenziale dei lavoratori, nonché quelle relative all'orientamento professionale ed all'impianto di cantieri scuola; dell'*assistenza e beneficenza* a favore delle classi bisognose, attuata direttamente dallo Stato e sotto forma di contributi a enti, istituti ed associazioni varie; dell'*igiene e sanità* che comprende le spese che lo Stato sostiene per la tutela della salute pubblica, incluse quelle per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie, nonché delle *pensioni di guerra*.

Le spese di che trattasi, ammontanti a miliardi 3.561,6 riguardano:

— per miliardi 2.379,1 il settore del *lavoro e previdenza sociale* (di cui miliardi 2.129,6 per la previdenza e l'assistenza, miliardi 20,4 per l'orientamento e l'addestramento professionale, miliardi 1 per i cantieri scuola e miliardi 138,5 per interessi sui certificati di credito emessi e sui mutui contratti per il finanziamento di interventi nel campo sociale);

— per miliardi 356 l'*assistenza e beneficenza* (di cui miliardi 122,5 per l'assistenza agli invalidi, profughi, inabili al lavoro e indigenti, miliardi 76 per l'educazione e l'assistenza dei sordomuti e dei ciechi, miliardi 50 per contributi a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e miliardi 11 per il finanziamento ed il contributo all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali);

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— per miliardi 296,6 *l'igiene e sanità* (di cui miliardi 51,6 per l'igiene pubblica e gli ospedali, miliardi 52,7 per le malattie sociali e miliardi 70,5 per acquedotti, opere ospedaliere, igieniche e sanitarie);

— per miliardi 529,9 i *servizi delle pensioni di guerra* (di cui miliardi 528,1 per la corresponsione delle pensioni di guerra e di altri assegni vitalizi).

L'effettivo aumento netto di milioni 670.845 registrato da questo gruppo di oneri rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del 1974, è dovuto:

— ai maggiori interventi nel settore del *lavoro e previdenza sociale* (+ milioni 497.317), essenzialmente determinati dall'incidenza della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (+ milioni 159.000), del decreto-legge 30/1974, convertito in legge 114/1974, che ha disposto miglioramenti di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali (+ milioni 305.000) e l'assunzione a carico dello Stato delle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro (+ milioni 11.776), della legge 903/1973 inerente all'istituzione del fondo di previdenza del clero e degli altri ministri di culto ed alla nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (+ milioni 2.770) e, infine, della legge 676/1973 concernente provvidenze per lo sviluppo della pesca marittima (+ milioni 1.500).

Al cennato aumento contribuiscono, altresì, le maggiori occorrenze per l'assistenza e la formazione professionale dei lavoratori all'estero (+ milioni 5.380), nonché per il personale dell'Amministrazione del lavoro, in relazione alla richiamata perequazione del trattamento economico della generalità dei dipendenti statali (+ milioni 13.949) e all'ulteriore aumento dell'indennità di contingenza (+ milioni 1.708).

Sono previsti, per contro, minori contributi alle gestioni delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti (— milioni 3.000), nonché minori occorrenze per gli interessi sui mutui per il finanziamento di interventi nel campo sociale (— milioni 1.980);

— alle maggiori spese per *l'assistenza e beneficenza* (+ milioni 66.177), essenzialmente connesse con i miglioramenti disposti dal richiamato decreto-legge 30/1974 a favore dei mutilati ed invalidi civili, dei sordomuti e dei ciechi civili (+ milioni 50.000), con le più elevate assegnazioni all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (+ milioni 5.500), a quella per gli invalidi di guerra (milioni 5.000) ed alle Regioni per la concessione — ai sensi della legge 1044/1971 — ai comuni di contributi per la costruzione e gestione di asili nido (+ milioni 2.000);

— ai maggiori interventi netti nel settore dell'*igiene e sanità* (+ milioni 82.896) dovuti, per la massima parte, all'apporto integrativo dello Stato a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera ai sensi del decreto-legge 264/1974, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri (+ milioni 74.000) (1).

(1) Alla determinazione in lire 74 miliardi del contributo integrativo a carico dello Stato per l'anno 1975, si è pervenuti sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

		miliardi	2.700
Costo complessivo dell'assistenza ospedaliera per l'anno 1975			
Aliquota delle entrate degli Enti di malattia da destinare al « Fondo sanitario » sulla base delle prescritte percentuali		>	1.954
Trasferimenti da altri enti minori		>	120
Storni da capitoli degli stati di previsione della spesa statale 1975		>	50
Trasferimenti dall'INAIL per costo ricoveri ospedalieri		>	50
Trasferimenti dall'INPS - gestione t.b.c.:			
— per costo ricoveri ospedalieri	miliardi	95	
— per avanzo esercizio 1974	>	107	>
Utilizzo gettito aliquota aggiuntiva ai contributi del secondo semestre 1974, di cui all'articolo 4 del Decreto legge 8 luglio 1974, n. 264		>	250
Contributo integrativo dello Stato		>	74
		<u>miliardi</u>	<u>2.700</u>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tra gli aumenti vanno, inoltre, ricordati: la maggiore somma da corrispondere alla Croce rossa italiana per l'espletamento dei servizi d'istituto (+ milioni 1.500), le maggiori occorrenze per acquisti di materiale profilattico ed altri interventi contro le malattie infettive (+ milioni 2.000) e per l'attuazione di piani di profilassi o di polizia veterinaria (+ milioni 2.000) e, infine, il più elevato contributo a favore degli Istituti zooprofilattici sperimentali (+ milioni 2.690).

In diminuzione incide, per contro, la cessazione delle provvidenze a favore dei comuni alluvionati della Sicilia e della Calabria (— milioni 2.500);

— alle maggiori spese per i *servizi delle pensioni di guerra* (+ milioni 24.456), essenzialmente in conseguenza, per un verso, delle maggiori esigenze per le pensioni di guerra (+ milioni 30.000) in relazione sia alla nuova misura della indennità integrativa speciale che a particolari provvidenze a favore di talune categorie di beneficiari, e per l'altro verso, dei minori assegni vitalizi ai combattenti della guerra 1914-18 e precedenti (— milioni 5.000).

IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI.

Questo gruppo considera, oltre alle spese di carattere generale delle Amministrazioni statali operanti nel settore dei trasporti e delle comunicazioni, quelle per interventi rientranti in detto settore, nonché le particolari assegnazioni a favore di Aziende ed Amministrazioni autonome (Ferrovie, ANAS, e Poste e Telecomunicazioni) per finalità che attengono al settore medesimo.

Il complessivo importo di miliardi 3.274,8 (contro miliardi 2.519,1 corrispondentemente inclusi nelle previsioni per il 1974) riguarda soprattutto:

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 88,5 di cui miliardi 9,4 per opere stradali, miliardi 26,5 per opere marittime e miliardi 39,8 per la costruzione di strade ferrate);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e i contributi previsti da leggi speciali (miliardi 44,8 di cui miliardi 9,7 per opere stradali, miliardi 2,4 per quelle marittime e miliardi 29,4 da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade — ANAS — ai sensi della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la concessione di contributi trentennali ad enti e società per la costruzione di autostrade);

— i contributi del Tesoro all'Azienda nazionale autonoma delle strade (miliardi 390,4 al netto della quota, pari a miliardi 2,4 stanziata ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 181, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la concessione alle province, ai comuni e loro consorzi delle Regioni a statuto speciale di contributi per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade);

— le spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale e per l'assistenza e la previdenza della polizia stradale (miliardi 3);

— le anticipazioni alle Amministrazioni delle ferrovie dello Stato (miliardi 701,3) e delle poste e delle telecomunicazioni (miliardi 607,7) a copertura dei rispettivi previsti disavanzi di gestione;

— altre assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: miliardi 978,1, di cui miliardi 173,1 per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge, miliardi 137,9 per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda, miliardi 291,2 a titolo di compensazioni finanziarie per oneri relativi agli obblighi di servizio pubblico e miliardi 374,9 per la normalizzazione dei conti ai sensi dei Regolamenti CEE del 26 giugno 1969, nn. 1191 e 1192;

— le sovvenzioni chilometriche ed i sussidi integrativi di esercizio per i servizi di trasporto concessi (miliardi 149,5);

— le spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (miliardi 55,6);

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— le spese per l'aviazione civile, escluse quelle per la sistemazione e costruzione di campi d'aviazione e dei relativi impianti (miliardi 33,1, di cui miliardi 19,2 per servizi di assistenza al volo);

— le sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi (miliardi 104,9).

L'effettivo aumento netto di milioni 761.602 risultante per questo settore è da attribuire, soprattutto, alle maggiori anticipazioni all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a copertura del disavanzo di gestione (+ milioni 277.890), nonché alle assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la normalizzazione dei conti (+ milioni 327.943), per obblighi di servizio pubblico (+ milioni 52.159) e per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge (+ milioni 89.747).

Ulteriori fattori d'aumento sono, tra l'altro, rinvenibili:

— nel maggiore contributo all'ANAS determinato in base al disposto di cui all'articolo 26, lettera a), della legge 59/1961, modificata dalla legge 181/1962 (+ milioni 41.951);

— nelle più elevate sovvenzioni chilometriche e sussidi integrativi di esercizio per i servizi di trasporto concessi (+ milioni 44.000);

— nelle maggiori spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato (+ milioni 15.615);

— nelle spese per la costruzione dei bacini di carenaggio di Trieste, Livorno e Genova (Legge 58/1974: + milioni 6.000) e di Palermo (Legge 927/1973: + milioni 2.400), nonché per l'ammodernamento ed il potenziamento del porto di Ancona (Legge 737/1973: + milioni 5.000) e per la manutenzione ed illuminazione dei porti (+ milioni 1.000);

— nelle provvidenze per l'industria cantieristica navale (Legge 878/1973: + milioni 26.500), nel rifinanziamento del credito navale (Legge 26/1974: + milioni 10.100), nella proroga delle assegnazioni per la demolizione del naviglio vetusto (Legge 19/1974: + milioni 2.500), nonché nelle maggiori sovvenzioni alle Società assuntrici di servizi marittimi (+ milioni 4.413);

— negli interventi urgenti per gli aeroporti aperti al traffico aereo civile (Legge 825/1973: + milioni 1.800) e nelle maggiori spese per i servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile (+ milioni 1.732);

— nelle maggiori autorizzazioni proposte — per il settore in esame — con gli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1975 relativi alle Amministrazioni dei lavori pubblici (+ milioni 11.612) e dei trasporti (+ milioni 1.500, inerenti ad un nuovo limite di impegno per la concessione di contributi nelle spese per la costruzione di ferrovie metropolitane).

Per contro, in senso riduttivo operano, oltreché le cessate assegnazioni all'ANAS per l'attuazione del programma di sistemazione delle strade ed autostrade statali (Legge 360/1968:

— milioni 10.000) e quelle per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma (Legge 285/1968: — milioni 2.000), soprattutto i minori oneri per l'Azienda ferroviaria a titolo di:

— anticipazioni a copertura del relativo deficit (— milioni 98.077);

— contributo al fondo pensioni del personale (— milioni 54.460).

Minori spese — interessanti il settore — sono inoltre previste per i provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia (Decreto-legge 289/1971, convertito, in legge 491/1971: — milioni 1.500).

X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO.

Questo gruppo inquadra le spese che lo Stato sostiene per il progresso economico della Nazione attraverso interventi nei settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli oneri di che trattasi, ammontanti, come si è detto, a miliardi 2.690,7, pari al 9,7 per cento della complessiva spesa corrente e in conto capitale, riguardano, soprattutto:

— le spese per l'esecuzione, a cura della Cassa per il Mezzogiorno, di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ed insulare, di cui alle leggi 8 aprile 1969, n. 160 e 6 ottobre 1971, n. 853 (miliardi 850,5);

— il contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale di cui alla legge 1° novembre 1973, n. 735 (miliardi 180);

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie in Calabria di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437 (miliardi 28);

— le spese per l'attuazione del piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale e per la riforma dell'assetto agro-pastorale della Sardegna, ai sensi delle leggi 11 luglio 1962, n. 588, 30 ottobre 1969, n. 811 e 24 giugno 1974, n. 268 (miliardi 65,5);

— le spese per l'esecuzione di opere straordinarie a pagamento non differito (miliardi 135,9, di cui miliardi 4 per la riparazione di danni bellici);

— le annualità relative ad opere straordinarie in concessione e contributi previsti da leggi speciali (miliardi 36,9, di cui miliardi 8,3 per la riparazione di danni bellici);

— le spese per le opere di bonifica e per miglioramenti fondiari (miliardi 189);

— gli interventi nel settore dell'agricoltura e le spese per la zootecnia, la caccia e la pesca (miliardi 27,3);

— le spese per l'economia montana e forestale (miliardi 28,8);

— la somma da versare al fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (miliardi 21);

— le spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero dell'agricoltura (miliardi 38,3, di cui miliardi 6,9 da corrispondere all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — AIMA — per le spese generali di funzionamento);

— gli interventi nel settore dell'industria (miliardi 112,4);

— i contributi nelle spese di ricerche e di investimenti della Comunità europea della energia atomica — Euratom — (miliardi 8,7);

— gli interventi a favore della cinematografia (miliardi 20,1);

— le spese per i servizi del turismo (miliardi 9,8);

— lo sviluppo degli scambi commerciali con l'estero (miliardi 26,3);

— gli interessi e le spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 508,7, oltre a miliardi 155,3 per il fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi ed altre spese connessi alle operazioni finanziarie previste da particolari disposizioni di legge).

Tali spese presentano nei confronti del 1974 un effettivo incremento netto di milioni 593.530, nel quale peraltro risulta compreso l'importo di milioni 78.000 — nel 1974 classificato fra gli *interventi a favore della finanza locale* — inerente alle somme da attribuire alle Camere di commercio ed alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo in sostituzione delle abolite imposte camerale e dei soppressi contributi speciali di cura e sui pubblici spettacoli.

Il restante incremento è soprattutto da attribuire:

— alle maggiori somme da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione degli interventi di sua competenza (Legge 853/1971: + milioni 130.000) e per quelli a favore delle popolazioni dei comuni interessati dall'infezione colerica dell'estate 1973 (Decreto-legge 658/1973, convertito in legge 868/1973: + milioni 26.000);

— al contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana (Legge 735/1973: + milioni 180.000);

— al piano straordinario per la rinascita economico-sociale della Sardegna e per la relativa riforma dell'assetto agro-pastorale (Leggi 588/1962 e 268/1974: + milioni 37.500);

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— alle provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti dalle calamità atmosferiche del 1973 (Decreto-legge 564/1973, convertito in legge 731/1973: + milioni 28.000), nonché di quelli alluvionati della Sicilia e della Calabria (Decreto-legge 2/1973, convertito nella legge 36/1973: + milioni 2.000);

— ai finanziamenti per gli interventi della sezione orientamento del FEOGA (Legge 179/1974: + milioni 22.000);

— alla prosecuzione delle attività di bonifica (Legge 514/1973: + milioni 13.400);

— al maggior concorso negli interessi sui prestiti alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali calamità atmosferiche (Legge 364/1970: + milioni 6.590);

— agli ulteriori interventi a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont (Legge 837/1973: + milioni 8.900);

— alle provvidenze al settore dell'industria per favorire nuovi investimenti (Decreto-legge 430/1971, convertito in legge 594/1971: + milioni 3.000) e per la ristrutturazione dell'industria e dell'artigianato tessili (Legge 1101/1971: + milioni 1.000), nonché di quella delle piccole e medie imprese (Legge 464/1972: + milioni 1.000).

In aumento operano, inoltre, tra l'altro:

— il maggiore carico di interessi e spese sui mutui contratti e da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi e da emettere per il finanziamento di interventi nel campo economico (+ milioni 100.437);

— gli interessi sulle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni per opere di urbanizzazione e agli enti pubblici per opere edilizie (Decreto-legge 115/1974, convertito nella legge 247/1974: + milioni 9.000);

— le maggiori autorizzazioni proposte rispetto alla precedente gestione con gli articoli del disegno di legge per l'approvazione del bilancio dello Stato per il 1975 relativi all'Amministrazione dei lavori pubblici, per la quota inerente al gruppo di spese in esame (+ milioni 3.576, di cui milioni 1.026 per nuovi limiti di impegno decorrenti dal 1975);

— i più elevati oneri di personale connessi, oltreché con i richiamati provvedimenti interessanti la generalità dei dipendenti statali (+ milioni 9.571), con l'adeguamento della indennità per servizio di istituto dovuta agli appartenenti al Corpo delle guardie forestali (Legge 926/1973: + milioni 4.145);

— la maggiore somma da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno in dipendenza dei prestiti esteri (+ milioni 1.000).

In senso riduttivo hanno invece, tra l'altro, inciso:

— l'esaurimento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legge 1102/1971 per lo sviluppo della montagna (— milioni 39.835);

— le minori somme necessarie al reintegro delle disponibilità del « Fondo di solidarietà nazionale » (— milioni 29.000);

— le minori occorrenze per gli interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 (Legge 513/1967: — milioni 4.500);

— la cessazione dell'assegnazione al Mediocredito centrale per l'erogazione di contributi in conto interessi a favore delle piccole e medie industrie di cui alla legge 1034/1970 (— milioni 7.000);

— la cessazione del programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi del Delta padano (Legge 258/1968: — milioni 3.000) e degli interventi a favore di Pozzuoli (Legge 475/1971: — milioni 2.800).

XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE.

In questa sezione vengono considerati gli interventi dello Stato in favore della finanza delle regioni e gli interventi a sollievo della finanza delle province e dei comuni, sotto forma sia di devoluzioni di quote di tributi erariali, sia di erogazioni connesse prevalentemente con la copertura dei disavanzi dei loro bilanci.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le spese di che trattasi, ammontanti a complessivi miliardi 4.141,6, riguardano: per miliardi 588,6 il fondo comune per le regioni a statuto ordinario (*); per miliardi 655, interventi a favore delle Regioni a statuto speciale; per miliardi 182,1, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo; per miliardi 25, regolazioni contabili di talune entrate attribuite alle Regioni a statuto ordinario ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281; per miliardi 4, altri interventi a favore delle Regioni Calabria e Marche in relazione agli eventi calamitosi del 1972 e 1973 ed al terremoto del 1972; per miliardi 2.607,1, interventi a favore delle province e dei comuni, ed altre spese diverse per miliardi 79,8.

Relativamente alle regioni a statuto speciale è da porre in evidenza che, dell'indicato importo, miliardi 300 si riferiscono alla regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana, miliardi 55 riguardano la regolazione di quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda e miliardi 220 concernono il fondo per l'attuazione dello ordinamento regionale.

Circa gli interventi a favore della finanza locale, sono da segnalare:

— le devoluzioni a favore dei comuni e delle province in sostituzione delle compartecipazioni ai tributi erariali (miliardi 891,4);

— le devoluzioni a favore dei comuni in sostituzione delle abolite imposte di consumo (miliardi 737,5) e dei soppressi tributi, contributi e relative maggiorazioni di aliquote (miliardi 625);

— le devoluzioni a favore delle province in sostituzione delle abolite sovraimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, nonché dell'addizionale provinciale all'imposta comunale ICAP (miliardi 187);

— le devoluzioni a favore dei comuni e delle province in sostituzione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria (miliardi 54);

È anche da far presente che gli interventi in parola considerano il fondo di miliardi 74,8 destinato alla concessione a favore dei comuni e delle province dei contributi previsti dalla legge 6 agosto 1966, n. 637, prorogata dalla legge 28 marzo 1968, n. 420, concernente il ripianamento dei bilanci comunali e provinciali per gli anni dal 1966 al 1970; la somma di mi-

(*) Il fondo comune da ripartire tra le regioni a statuto ordinario è stato determinato, in base a quanto stabilisce l'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come dal calcolo che segue:

Tributi al cui gettito va commisurato il « fondo »	Importo versamenti anno 1973 (conto competenza e conto residui)	Importo rimborsi di imposta anno 1973	Importo versamenti al netto dei rimborsi	Percen- tuale di calcolo	Importo da devolvere alle Regioni
Imposta fabbricazione su- gli spiriti	87.952.249.458	—	—	—	—
Imposta fabbricazione sul- la birra	30.200.349.705	—	—	—	—
Imposta fabbricazione sul- lo zucchero	43.431.376.842	—	—	—	—
Imposta fabbricazione sul glucosio	1.081.701.636	—	—	—	—
Imposta fabbricazione sui gas incondensabili . . .	55.508.997.725	—	—	—	—
	218.174.675.366	2.994.438.682	215.180.236.684	75	161.385.177.513
Imposta fabbricazione su- gli oli minerali	1.750.032.738.113	3.856.946.516	1.746.175.791.597	15	261.926.368.739
Imposta consumo tabacchi	660.965.467.400	—	660.965.467.400	25	165.241.366.850
					588.552.913.102

Ammontare fondo comune anno 1975 L. . . . 588.552.913.102

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

liardi 14 da erogare, ai sensi della legge 27 gennaio 1962, n. 7, a favore del comune di Napoli per l'ammortamento dei mutui contratti a copertura dei disavanzi economici dei bilanci del comune medesimo per gli esercizi dal 1946 al 1960; quella di miliardi 4,3 per l'ammortamento di mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi fino al 1958 incluso, nonché il contributo annuo ordinario di miliardi 10 a favore del comune di Roma disposto dalle leggi 25 novembre 1964, n. 1280 e 21 marzo 1969, n. 99, a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica.

L'aumento complessivo di milioni 284.278 fatto registrare da questo settore nei confronti del 1974 non tiene conto dell'importo di milioni 78.000 — attualmente, come si è accennato, incluso fra gli *interventi nel campo economico* — e concernente le somme da attribuire alle Camere di commercio ed alle Aziende di soggiorno, cura e turismo.

Il predetto aumento è, principalmente, in relazione, oltreché al particolare meccanismo automatico di determinazione delle somme da assegnare ai comuni e alle province nel quadro dell'assetto provvisorio della finanza locale delineato dalla riforma tributaria, alle incrementate disponibilità del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, per effetto della legge 78/1974 concernente interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno (+ milioni 25.000), all'aumento del fondo per la concessione, a favore dei comuni e delle province, di contributi per il ripianamento dei rispettivi bilanci (Legge 964/1969: + milioni 3.415), alle provvidenze a favore dei comuni alluvionati della Sicilia e della Calabria (Decreto-legge 2/1973: + milioni 1.000).

Ulteriori fattori d'aumento sono rinvenibili nel maggior carico d'interessi e spese sui mutui per il finanziamento di interventi a favore della finanza locale (+ milioni 60.874), nonché negli accresciuti oneri derivanti dalla definizione dei rapporti con gli appaltatori delle soppresse imposte comunali di consumo (+ milioni 5.000).

XII. — ONERI NON RIPARTIBILI.

Questo gruppo inquadra le spese non attribuibili in modo specifico ad alcuna voce funzionale. In esso sono, pertanto, considerate, tra l'altro, le spese per interessi di debiti pubblici; quelle per la liquidazione degli oneri di guerra e per l'esecuzione del trattato di pace; le restituzioni ed i rimborsi di tributi, le vincite al lotto e l'annualità da versare al fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico.

In detto gruppo trovano, inoltre, considerazione i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per quelle impreviste, nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso, somme che, dopo il compimento dell'*iter* legislativo dei relativi provvedimenti, saranno trasferite alle competenti voci funzionali ed economiche.

Oltre ai precisati tipi di spese e di fondi, peraltro, questo gruppo di oneri comprende — per la prima volta nel bilancio 1975 — l'intero importo dei trattamenti di pensione pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa di tutte le Amministrazioni dello Stato, escluse quelle autonome, importo che è stato concentrato — come si è già precisato — in un unico capitolo al fine precipuo di una migliore utilizzazione degli stanziamenti di bilancio.

La complessiva spesa di miliardi 4.079,3, oltre all'importo di miliardi 1.063,4 inerente ai richiamati trattamenti di pensione, concerne:

— le *spese per interessi di debiti pubblici* (miliardi 756,2) riguardanti soprattutto, gli interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali (miliardi 165,8); gli interessi sulle somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (miliardi 180) e gli interessi sui buoni del tesoro ordinari (miliardi 400);

— le *spese per la liquidazione di oneri di guerra* (miliardi 16,2) riguardanti, essenzialmente, le somme da erogare per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, escluse quelle per la riparazione e la ricostruzione di case di abitazione;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— le *spese per l'esecuzione del trattato di pace* (miliardi 20,1) concernenti, essenzialmente, gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche relative al Trattato ed agli accordi internazionali ad esso connessi;

— *altri oneri diversi* (miliardi 814,6), tra i quali sono da segnalare: le restituzioni ed i rimborsi (miliardi 663,7, di cui miliardi 415 per restituzioni di IVA, miliardi 50 per rimborso IGE sui prodotti esportati, miliardi 77,4 per rimborsi di imposte dirette e miliardi 65 per restituzioni di diritti all'esportazione), le vincite al lotto (miliardi 75), le somme da conferire al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 9,7) e gli interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (miliardi 11,6);

— i *fondi di riserva e speciali*, ammontanti a miliardi 1.408,8 concernenti, essenzialmente: per miliardi 210 i fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per le spese impreviste; per miliardi 9,7 il fondo per le occorrenze relative al territorio di Trieste e per il funzionamento dei servizi statali nel territorio medesimo; per miliardi 225 un fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975, misura determinata ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, con decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974 sulla base della variazione registrata dall'indice del costo della vita; per miliardi 34,2 la somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali; per miliardi 7 un fondo pure da ripartire tra le diverse Amministrazioni per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti statali, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749; per miliardi 2,5 un fondo da ripartire per l'attuazione della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie; per miliardi 6 un fondo pure da ripartire per la corresponsione di indennità agli addetti ai centri meccanografici e per compensare prestazioni di lavoro comportanti rischi patrimoniali o pregiudizievoli alla salute e, per miliardi 914, le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso. Quest'ultimo importo si ripartisce fra le diverse Amministrazioni come segue:

Tesoro	miliardi	171,4
Finanze	»	11,8
Giustizia	»	31,9
Esteri	»	42,8
Istruzione	»	18,3
Interno	»	13,1
Lavori pubblici	»	55,6
Trasporti	»	36,5
Difesa	»	46,2
Agricoltura	»	216,2
Industria	»	125,2
Lavoro	»	0,2
Commercio estero	»	5,3
Marina mercantile	»	4,0
Sanità	»	9,3
Turismo	»	34,2
Amministrazioni diverse	»	92,0
	miliardi	914,0

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'incremento netto complessivo di milioni 1.347.806 risultante per questo gruppo di oneri, considerato al netto del richiamato ammontare delle pensioni pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa, si riduce a milioni 284.432, concernenti principalmente:

— le occorrenze per restituzioni e rimborsi di tributi (+ milioni 427.145), quasi integralmente attribuibili alle restituzioni dell'IVA (+ milioni 415.000) e dell'IGE (+ milioni 10.000);

— le maggiori esigenze per interessi sui debiti pubblici (+ milioni 263.857), essenzialmente in conseguenza del presumibile andamento dei buoni ordinari del Tesoro (+ milioni 170.000) e dello scoperto del conto corrente di Tesoreria provinciale (+ milioni 90.000);

— l'accresciuta entità del fondo per le spese obbligatorie e d'ordine (+ milioni 65.000) e del fondo da ripartire tra le diverse Amministrazioni in relazione alla nuova misura della indennità integrativa speciale per il 1975 (+ milioni 69.000);

— gli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace (+ milioni 10.000);

— le somme da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali (+ milioni 6.924);

— il fondo da ripartire per la corresponsione di indennità agli addetti ai centri meccanografici e per compensare rischi patrimoniali o pregiudizievoli alla salute (Legge 734/1973: + milioni 6.000).

Tra le variazioni in diminuzione sono da ricordare i minori accantonamenti effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (— milioni 554.103).

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE

Le spese correnti ed in conto capitale — già considerate sotto il profilo funzionale — si presentano sotto l'aspetto economico come appresso, in raffronto con quelle approvate per il corrente anno finanziario.

	Previsioni anno 1974		Previsioni anno 1975		Differenze	
	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	Importi in milioni di lire	Proporzioni percentuali	fra gli importi in milioni di lire	fra le proporzioni percentuali
<i>Spese correnti</i>						
Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	67.510	0,3	125.153	0,4	57.643 (+)	0,1 (+)
Personale in attività di servizio . .	5.258.039	22,2	6.057.142	21,9	799.103 (+)	0,3 (-)
Personale in quiescenza	966.754	4,1	1.150.173	4,2	183.419 (+)	0,1 (+)
Acquisto di beni e servizi	1.661.315	7,0	1.886.094	6,8	224.779 (+)	0,2 (-)
Trasferimenti	8.561.499	36,1	9.671.518	35,0	1.110.019 (+)	1,1 (-)
Interessi	1.310.386	5,5	1.740.299	6,3	429.913 (+)	0,8 (+)
Poste correttive e compensative delle entrate	346.524	1,5	1.144.369	4,1	797.845 (+)	2,6 (+)
Ammortamenti	27.271	0,1	34.195	0,1	6.924 (+)	—
Somme non attribuibili	1.264.534	5,3	824.405	3,0	440.129 (-)	2,3 (-)
	19.463.832	82,1	22.633.348	81,8	3.169.516 (+)	0,3 (-)
<i>Spese in conto capitale</i>						
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	197.953	0,8	233.586	0,8	35.633 (+)	—
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	34.095	0,1	37.251	0,1	3.156 (+)	—
Trasferimenti	2.137.888	9,0	2.703.542	9,8	565.654 (+)	0,8 (+)
Partecipazioni azionarie e conferimenti	16.240	0,1	16.440	0,1	200 (+)	—
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	57.040	0,3	56.940	0,2	100 (-)	0,1 (-)
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	1.206.607	5,1	1.357.408	4,9	150.801 (+)	0,2 (-)
Somme non attribuibili	586.390	2,5	622.993	2,3	36.603 (+)	0,2 (-)
	4.236.213	17,9	5.028.160	18,2	791.947 (+)	0,3 (+)
	23.700.045	100,0	27.661.508	100,0	3.961.463 (+)	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La ripartizione per Ministeri delle spese predette risulta dall'allegato 2 al quadro generale riassuntivo.

Qui di seguito le spese in questione vengono esaminate per singoli aggregati.

SPESE CORRENTI

SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO.

In questa categoria sono considerate le spese relative al funzionamento non soltanto degli Organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Assemblee legislative, Corte Costituzionale, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Consiglio superiore della Magistratura), quanto anche dei partiti politici rappresentati nel Parlamento nazionale.

Per queste spese la previsione ammonta a miliardi 125,1 con un aumento, rispetto al 1974, di miliardi 57,6, in buona parte dovuto alla considerazione per la prima volta in bilancio dell'onere per il finanziamento dei partiti politici stabilito in miliardi 45.

PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO.

La categoria in questione raggruppa le spese relative alle competenze in denaro da corrispondere ai dipendenti in attività di servizio quale corrispettivo delle prestazioni da essi rese.

Il bilancio per il 1975 include, a tal fine, stanziamenti per milioni 6.057.142 così ripartiti tra le diverse categorie di personale, tenuto conto della natura degli assegni da corrispondere:

	Assegni fissi	Competenze accessorie	Oneri pre- videnziali	Totale
	(milioni di lire)			
Personale civile	1.160.512	148.251	98.117	1.406.880
Personale militare (compreso quello dei Corpi di polizia e degli altri Corpi armati) . .	1.298.521	50.617	89.666	1.438.804
Personale insegnante	2.746.454	26.908	257.919	3.031.281
Personale operaio	157.374	6.612	16.191	180.177
	5.362.861	232.388	461.893	6.057.142

I predetti importi non includono le analoghe spese recate da provvedimenti legislativi in corso considerate negli appositi fondi speciali.

Rispetto alle corrispondenti spese previste per l'anno 1974 si ha un maggiore onere complessivo netto di miliardi 799,1 dipendente, oltre che dalle maggiori occorrenze in relazione allo stato di fatto del personale (miliardi 107,3), essenzialmente:

— dalla perequazione del trattamento economico dei dipendenti civili (Legge 734/1973: miliardi 158,5) e militari (Leggi 628/1973 e 926/1973; miliardi 224,7), compreso — per questi ultimi — l'adeguamento dell'indennità per servizio di istituto degli appartenenti ai Corpi di polizia;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— dalla disciplina delle funzioni dirigenziali per il personale militare (Legge 804/1973: miliardi 16,2);

— dalle misure urgenti per l'Università (Decreto-legge 580/1973, convertito in legge 766/1973: miliardi 40,6);

— dai maggiori oneri delle nuove istituzioni scolastiche o degli sdoppiamenti di corsi e classi (+ miliardi 77,2);

— dalla nuova misura dell'indennità integrativa speciale stabilita, a decorrere dal 1° gennaio 1974, con decreto del Ministro del tesoro 21 luglio 1973 (+ miliardi 127,2; in relazione all'ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 1975, della misura della predetta indennità integrativa speciale da corrispondere al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza — stabilito con decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1974, emanato ai sensi della legge n. 324 del 1959 — nella categoria *Somme non attribuibili* è compreso apposito fondo di miliardi 225 da ripartire tra i diversi Ministeri).

Va, inoltre, considerato che fra le *Somme non attribuibili* è stato iscritto un fondo di miliardi 43 relativo agli oneri conseguenti ai decreti delegati di attuazione della richiamata legge 477/1973, oneri essenzialmente riferibili al personale docente in servizio.

PERSONALE IN QUIESCENZA.

Le spese relative ai trattamenti a favore del personale cessato dal servizio attivo, siano o meno essi di carattere ricorrente, sono previste per il 1975 in milioni 1.150.173.

Rispetto ai corrispondenti stanziamenti del bilancio per l'anno finanziario 1974, si ha una maggiore spesa di miliardi 183,4 dovuta, oltre che all'adeguamento degli stanziamenti di bilancio allo stato degli impegni in atto, alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante dal 1° gennaio 1974 (+ miliardi 34,5).

ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI.

Questo aggregato considera le erogazioni che rappresentano il corrispettivo pagato dalla Amministrazione in correlazione ad un servizio o ad un bene ricevuto, esclusi quelli aventi carattere di investimento.

La complessiva spesa di miliardi 1.886,1 (rispetto a miliardi 1.661,3 del 1974) riguarda, soprattutto, il settore della *Difesa nazionale* (miliardi 1.147,7) e quelli dell'*Amministrazione generale* (miliardi 203,8), della *Sicurezza pubblica* (miliardi 141,7) e dell'*Istruzione e cultura* (miliardi 117,1).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario queste spese presentano un aumento netto di miliardi 224,8 dovuto soprattutto alle maggiori occorrenze per la *difesa nazionale* (+ miliardi 170,4), per la *sicurezza pubblica* (+ miliardi 21,1) e per l'*amministrazione generale* (+ miliardi 11,2).

TRASFERIMENTI CORRENTI.

La categoria considera le erogazioni (escluse quelle aventi fini d'investimento), effettuate dallo Stato a favore di altri soggetti, senza una diretta controprestazione.

Il bilancio per il 1975 reca a tale titolo spese per miliardi 9.671,5. Esse riguardano, soprattutto, gli *interventi a favore della finanza regionale e locale* (miliardi 3.871,6), l'*azione ed interventi nel campo sociale* (miliardi 3.181,3); il settore *trasporti e comunicazioni* (mi-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

liardi 1.279,1), quello dell'*istruzione e cultura* (miliardi 586,2) e quello delle *relazioni internazionali* (miliardi 307,1).

L'incremento di miliardi 1.110, che queste spese registrano rispetto ai corrispondenti stanziamenti del 1974, riguarda, in massima parte, i settori relativi all'*azione ed interventi nel campo sociale* (+ miliardi 639,8, essenzialmente in relazione alla legge 153/1969 ed al decreto-legge 30/1974 per il miglioramento dei trattamenti pensionistici, previdenziali ed assistenziali, nonché al decreto-legge 264/1974 istitutivo, tra l'altro, del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera), ai *trasporti e comunicazioni* (+ miliardi 436,5, principalmente in conseguenza delle maggiori assegnazioni all'Amministrazione ferroviaria per la normalizzazione dei conti e per gli obblighi di servizio pubblico), agli *interventi a favore della finanza regionale e locale* (+ miliardi 197,4, al netto delle somme da attribuire, in ragione di miliardi 78, alle Camere di commercio ed alle Aziende di soggiorno che — ai fini di una più appropriata classificazione — sono state allocate nel settore relativo agli interventi nel campo economico) e, infine, all'*istruzione e cultura* (+ miliardi 69,6, anche in relazione alle richiamate misure urgenti per l'Università).

Per contro in flessione si presenta il settore delle *relazioni internazionali* (— miliardi 373,9) essenzialmente in relazione alla diversa esposizione, nel bilancio 1975, delle risorse proprie della CEE: in particolare, tali risorse — costituite dai prelievi agricoli e dazi doganali — sono state spostate, per l'entrata, dai cespiti tributari a quelli extra-tributari e precisamente fra le « partite che si compensano nella spesa » e, dal lato della spesa, ovviamente, dai trasferimenti alle « poste compensative delle entrate ». Pertanto nella categoria in esame risulta considerato soltanto l'importo costituente il contributo integrativo italiano al bilancio comunitario.

INTERESSI.

Questa categoria considera le spese relative sia agli interessi per il debito pubblico dello Stato, sia quelle per interessi sui mutui contratti dallo Stato con enti ed istituti.

La spesa di miliardi 1.740,3 prevista per il 1975 riguarda, essenzialmente, interessi di debiti pubblici e di mutui contratti per il finanziamento di spese particolari.

L'aumento netto di miliardi 429,9 è, per la massima parte, connesso con le maggiori spese per interessi di debiti pubblici (+ miliardi 263,9), per interessi sui mutui contratti e sui certificati di credito emessi per il finanziamento degli interventi nel *campo economico* (+ miliardi 100,4) ed a favore della finanza regionale e locale (+ miliardi 60,9).

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE.

In questo aggregato sono incluse le spese che rettificano il gettito delle entrate (quali le restituzioni di tributi), le vincite al lotto, nonché altre assegnazioni che trovano corrispondenza in equivalenti entrate.

A tale titolo, il bilancio per il 1975 include spese per miliardi 1.144,4 riguardanti, per la più gran parte, restituzioni e rimborsi di tributi, con un aumento di miliardi 427,1 dovuto, essenzialmente, ai presunti maggiori rimborsi di imposte sul valore aggiunto, nonché al richiamato trasporto, nella categoria in esame, delle risorse proprie della CEE.

AMMORTAMENTI.

In ottemperanza al criterio introdotto dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975, è considerata, tra le spese correnti, la posta relativa all'ammortamento di beni patrimoniali di milioni 34.195.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In corrispondenza di tale posta tra le entrate del titolo III — *alienazione ed ammortamenti di beni patrimoniali e rimborso di crediti* — è, come già detto, compreso un uguale importo di milioni 34.195.

L'aumento di miliardi 6,9 è in relazione all'aggiornamento delle quote di ammortamento.

SOMME NON ATTRIBUIBILI.

In questa categoria sono comprese le dotazioni non specificatamente collocabili nelle voci dianzi considerate (quali i fondi di riserva), nonché le somme accantonate negli appositi fondi speciali in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

La spesa di miliardi 824,4 riguarda, principalmente, per miliardi 291 i predetti accantonamenti per provvedimenti legislativi in corso, per miliardi 210 i fondi di riserva, per miliardi 225, il già cennato fondo da ripartire tra i diversi Ministeri in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in attività di servizio ed a quello in quiescenza dal 1° gennaio 1975.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale, previste in milioni 5.028.160 considerano tutte le erogazioni per investimenti sia diretti che indiretti, nonché quelle per la concessione di crediti e di anticipazioni per finalità non produttive. Queste ultime, previste per il 1975 in milioni 1.357.408, concernono, soprattutto, le anticipazioni all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (miliardi 701,3) ed all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (miliardi 607,7) a copertura dei rispettivi disavanzi di gestione; la somma da versare al conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » per reintegro delle disponibilità del fondo medesimo (miliardi 21); l'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico (miliardi 9,7) e le somme da erogare per l'ammortamento dei mutui contratti dal Comune di Napoli per la copertura di disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960 (miliardi 14).

Il restante importo di milioni 3.670.752, ivi compresi gli accantonamenti sull'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso, concerne spese di investimento, riguardanti:

— beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	per milioni	233.586
— beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche a carico diretto dello Stato	» »	37.251
— trasferimenti in conto capitale	» »	2.703.542
— partecipazioni azionarie e conferimenti	» »	16.440
— concessioni di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	» »	56.940
— somme non attribuibili	» »	622.993
	<u>milioni</u>	<u>3.670.752</u>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Sotto il profilo funzionale, le spese di che trattasi si ripartiscono come dal prospetto che segue, nel quale le spese medesime vengono poste a raffronto con quelle comprese nel bilancio del corrente anno finanziario:

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
		(milioni di lire)	
Amministrazione generale	15.343	15.043	300 (-)
Difesa nazionale	1.757	1.731	26 (-)
Giustizia	28.500	26.500	2.000 (-)
Relazioni internazionali	2.000	1.000	1.000 (-)
Istruzione e cultura	122.652	150.950	28.298 (+)
Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	214.724	227.632	12.908 (+)
Azione ed interventi nel campo sociale	95.006	92.229	2.777 (-)
Trasporti e comunicazioni	479.392	621.799	142.407 (+)
Azione ed interventi nel campo economico . .	1.320.742	1.724.775	404.033 (+)
Interventi a favore della finanza regionale e locale	160.100	186.100	26.000 (+)
Oneri non ripartibili	589.390	622.993	33.603 (+)
	<u>3.029.606</u>	<u>3.670.752</u>	<u>641.146 (+)</u>

Il prospetto che precede evidenzia come la quasi totalità delle spese d'investimento risulti concentrata nei settori in cui si sostanzia l'azione economico-sociale dello Stato ed in quello degli interventi a favore della finanza regionale e locale: contenuta è, infatti, l'incidenza di tali spese nei settori tradizionali concernenti gli oneri istituzionali, mentre la quota compresa fra gli oneri non ripartibili, riferita esclusivamente alle spese per provvedimenti legislativi in corso, può anch'essa considerarsi prevalentemente attribuibile alle azioni di carattere produttivo e sociale.

L'incremento complessivo netto delle spese d'investimento, pari a miliardi 641,1, si riferisce, infatti, essenzialmente agli *interventi nel campo economico* (+ miliardi 404), ed ai settori dei *trasporti e comunicazioni* (+ miliardi 142,4), della *finanza regionale e locale* (+ miliardi 26), dell'*istruzione e cultura* (+ miliardi 28,3) e delle *abitazioni* (+ miliardi 12,9).

Per quanto concerne gli *interventi nel campo economico*, il richiamato incremento netto di miliardi 404 si pone essenzialmente in relazione:

— alle maggiori somme da corrispondere alla Cassa per il Mezzogiorno, anche per effetto degli interventi a favore dei comuni interessati all'infezione colerica (+ miliardi 156);

— al contributo di solidarietà nazionale alla Regione siciliana (+ miliardi 180);

— al rifinanziamento del piano straordinario di rinascita della Sardegna, ivi compresa la riforma dell'assetto agro-pastorale dell'Isola (+ miliardi 37,5);

— alle calamità che hanno colpito nel 1973 la Basilicata e la provincia di Cosenza (+ miliardi 28);

— ai finanziamenti per gli interventi della sezione orientamento del FEOGA (+ miliardi 22);

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- alla prosecuzione delle attività di bonifica (+ miliardi 13,4);
- alle ulteriori provvidenze per le zone devastate del Vajont (+ miliardi 8,9);
- alla cessazione delle provvidenze per la montagna a carico diretto dello Stato (— miliardi 39,8).

Relativamente ai *trasporti e comunicazioni* l'incremento netto di miliardi 142,4 risulta sostanzialmente attinente: al rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti dall'Azienda ferroviaria per la costruzione di strade ferrate (+ miliardi 89,7); alle provvidenze per l'industria cantieristica e per il credito navale (+ miliardi 36,6); alle spese per opere portuali e bacini di carenaggio (+ miliardi 14,4); al programma per i raccordi autostradali a cura dell'ANAS (— miliardi 10).

In riferimento *agli interventi a favore della finanza regionale e locale* l'incremento di miliardi 26 riguarda per miliardi 25 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo in ordine ai disposti interventi straordinari per l'agricoltura meridionale.

Per *l'istruzione e cultura* l'incremento di miliardi 28,3 essenzialmente attiene alle accresciute assegnazioni al Consiglio nazionale delle ricerche (+ miliardi 25).

Sull'incremento registrato per *gli interventi nel campo delle abitazioni*, pari a miliardi 12,9, hanno essenzialmente influito le nuove spese per l'accelerazione dei programmi di edilizia residenziale (+ miliardi 7) ed i maggiori oneri per contributi negli interessi sui mutui emessi per la realizzazione delle opere nei piani zonali (+ miliardi 4).

Infine, per quanto riguarda *gli oneri non ripartibili*, il cui importo di miliardi 623 è interamente attinente agli accantonamenti per provvedimenti in corso di perfezionamento, va rilevata la migliore qualificazione della spesa realizzata con questi ultimi attraverso la selezione di quei provvedimenti in corso precipuamente rivolti a tonificare taluni vitali settori dell'economia nazionale.

Fra i provvedimenti più significativi, oltre a quelli già considerati nel precedente bilancio e per i quali sono stati previsti maggiori accantonamenti (fra gli altri: l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di ristrutturazione agricola; l'esecuzione di opere portuali, di sistemazione idraulica e di difesa del suolo; la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma), si ricordano: la proroga della legge 623/1959 per l'incentivazione degli investimenti produttivi delle piccole e medie industrie (miliardi 50); gli interventi in favore di settori produttivi (miliardi 50); il rifinanziamento della legge 1102/1971 recante norme per lo sviluppo della montagna (miliardi 40); il credito alla cooperazione (miliardi 15); il conferimento al fondo contributi in conto interessi al Mediocredito centrale (miliardi 10); l'ammodernamento ed il potenziamento delle ferrovie in concessione (miliardi 15).

Va, infine, tenuto presente che le spese di investimento potranno nel corso dell'esercizio incrementarsi di miliardi 1.382,2 in corrispondenza dell'acquisizione in entrata del provento delle operazioni di mutuo che sarà possibile concretare, in relazione a quanto indicato nella prima parte della presente nota preliminare, per il finanziamento: degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno; dell'aumento dei fondi di dotazione dell'ENI, IRI, EGAM, EFIM, Mediocredito centrale, ENEL, enti autonomi di gestione delle Aziende termali e del cinema; dei programmi regionali di sviluppo; degli interventi per la salvaguardia di Venezia; della costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti; dell'attività agricola; degli interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico aereo civile; della partecipazione al capitale della Banca asiatica di sviluppo; dell'edilizia universitaria; delle opere di urbanizzazione; dei provvedimenti urgenti per la zootecnia e per l'incremento della produzione di carne bovina e ovina; dell'aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata presso l'IMI.

RIMBORSO DI PRESTITI

Come si è già accennato, il bilancio per l'anno finanziario 1975 reca, per oneri relativi a rimborso di prestiti, stanziamenti per milioni 1.813.096. Essi riguardano, soprattutto:

- il rimborso di buoni del tesoro poliennali 5 per cento a premi con scadenza 1° aprile e 1° ottobre 1975 (miliardi 1.035);

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— l'ammortamento di debiti redimibili dello Stato (miliardi 27,9 di cui: miliardi 12 per i prestiti della ricostruzione 3,50 e 5 per cento; miliardi 6 per la riforma fondiaria redimibile 5 per cento; miliardi 2 per il prestito nazionale redimibile 5 per cento Trieste e miliardi 7 per il debito redimibile 5 per cento per indennizzo di beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace);

— gli ammortamenti del « Prestito per l'edilizia scolastica », ai sensi delle leggi 28 luglio 1967, n. 641 e 25 febbraio 1972, n. 13 (miliardi 75);

— le annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale (miliardi 78,5);

— le annualità di rimborso dei certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 86,5);

— le quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di interventi nel campo economico (miliardi 323, relativi, in massima parte, ai mutui contratti per l'attuazione del primo e del secondo piano verde, per il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno e per conferimenti a fondi di rotazione e di dotazione);

— l'annualità di rimborso dei certificati speciali di credito emessi per la sistemazione dei rapporti finanziari con le Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale (miliardi 9);

— la quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento dei mutui contratti, ai termini delle leggi 30 dicembre 1960, n. 1676 e 12 marzo 1968, n. 260, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione dei programmi di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli (miliardi 11,9);

— le annualità di ammortamento dei certificati di credito rilasciati alla Banca d'Italia ad estinzione del debito maturato al 31 dicembre 1967 per interessi e provvigioni sui depositi vincolati in conto corrente costituiti dalle Aziende di credito presso la Banca medesima, di cui alla legge 18 giugno 1969, n. 324 (miliardi 24);

— il rimborso dei prestiti connessi con la copertura degli oneri derivanti dalla revisione degli ordinamenti pensionistici e delle norme in materia di sicurezza sociale (miliardi 52,8);

— il rimborso dei prestiti emessi per il finanziamento degli interventi a favore della finanza regionale e locale (miliardi 24,2).

Rispetto alle previsioni del corrente anno finanziario, queste spese presentano un incremento netto di miliardi 851,2 di cui miliardi 734,5 per il rimborso di buoni poliennali del tesoro in scadenza il 1° aprile ed il 1° ottobre 1975 e miliardi 19 per maggiori accantonamenti effettuati in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

Il restante aumento di miliardi 97,7 è essenzialmente dovuto ai maggiori rimborsi connessi alle operazioni finanziarie previste da varie disposizioni legislative per interventi nel campo economico (+ miliardi 64,2), a favore della finanza regionale e locale (+ miliardi 21) e nel campo sociale (+ miliardi 4,4).

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO A

SVILUPPO DELLE PREVISIONI DI ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 1975
POSTE A RAFFRONTO CON QUELLE DELL'ANNO 1974

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
ENTRATE TRIBUTARIE			
<i>Imposte sul patrimonio e sul reddito:</i>			
Imposta sui redditi di ricchezza mobile	2.350.000	680.000	1.670.000 (-)
Imposta sul reddito dominicale dei terreni	3.500	—	3.500 (-)
Imposta sui fabbricati	32.000	8.000	24.000 (-)
Imposta speciale sui redditi dei fabbricati di lusso	1.500	—	1.500 (-)
Imposte sulle società e sulle obbligazioni	330.000	80.000	250.000 (-)
Ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società . . .	32.456	—	32.456 (-)
Imposta complementare progressiva .	570.268	160.600	409.668 (-)
Imposta sul reddito delle persone fisiche	—	3.100.000	3.100.000 (+)
Imposta sul reddito delle persone giuridiche	—	190.000	190.000 (+)
Imposta locale sui redditi	—	95.000	95.000 (+)
Ritenuta d'acconto o di imposta sui redditi di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825	—	170.000	170.000 (+)
Ritenute d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle persone giuridiche	—	80.000	80.000 (+)
Imposta sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 35 per cento	12.141	10.990	1.151 (-)
Quota del 12,25 per cento dell'incasso lordo dei proventi delle attività di giuoco e dei concorsi pronostici . .	1.635	1.700	65 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
		(milioni di lire)	
Imposta sulle successioni e donazioni .	80.000	80.000	—
Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio	400	400	—
Addizionale 5 per cento ad imposte di- rette erariali e a tributi comunali e provinciali	190.000	38.000	152.000 (-)
Aumento riservato all'erario, dell'ad- dizionale ad imposte dirette erariali e a tributi comunali e provinciali e sua estensione all'imposta sulle so- cietà	205.000	45.000	160.000 (-)
Entrate riservate all'Erario dello Stato derivanti dalla proroga dell'addizio- nale straordinaria alle imposte di- rette	450.000	130.000	320.000 (-)
Entrate eventuali e diverse	700	310	390 (-)
	<u>4.259.600</u>	<u>4.870.000</u>	<u>610.400 (+)</u>
<i>Tasse ed imposte sugli affari:</i>			
Imposta sul valore aggiunto	4.190.000	4.790.000	600.000 (+)
Imposta generale sull'entrata	30.000	10.000	20.000 (-)
Imposta di registro	408.000	500.000	92.000 (+)
Imposta ipotecaria	85.000	82.000	3.000 (-)
Addizionale 5 per cento alle imposte di registro e ipotecaria	4.000	—	4.000 (-)
Aumento dell'addizionale 5 per cento alle imposte di registro e ipotecaria riservato all'erario	183	—	183 (-)
Imposta di bollo	305.000	390.000	85.000 (+)
Imposte di surrogazione del registro e del bollo	113.000	135.000	22.000 (+)
Tasse sulle concessioni governative .	117.000	210.000	93.000 (+)
Tasse automobilistiche	175.000	175.000	—
Addizionale 5 per cento sull'imposta di circolazione degli autoveicoli . .	13.750	13.750	—
Canoni di abbonamento alle radioau- dizioni circolari ed alla televisione .	140.000	145.000	5.000 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
		(milioni di lire)	
Imposta sugli spettacoli e sul giuoco nelle case da giuoco	45.250	58.250	13.000 (+)
Diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse	11.750	750	11.000 (-)
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 25 per cento	8.672	8.672	—
Tasse di pubblico insegnamento e re- lative alla istruzione superiore . . .	11.000	11.000	—
Entrate eventuali diverse	400	600	200 (+)
	<u>5.658.005</u>	<u>6.530.022</u>	<u>872.017 (+)</u>
<i>Imposte sulla produzione, sui consu- mi e dogane:</i>			
Imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni	1.300.000	2.496.000	1.196.000 (+)
Dazi della tariffa doganale comune ed altri diritti fissati dalla C.E.E. sugli scambi con i Paesi terzi	250.000	—	250.000 (-)
Dazi C.E.C.A., altri diritti doganali e diritti marittimi	18.000	23.069	5.069 (+)
Prelievi, importi addizionali ed altri diritti fissati dalla C.E.E. sugli scam- bi con i Paesi non membri nel qua- dro della politica agricola comune e prelievi agricoli applicabili all'im- portazione dagli Stati membri . . .	130.020	—	130.020 (-)
Prelievi agricoli applicabili all'impor- tazione dai Paesi terzi non comuni- tari relativi ad operazioni effettuate entro il 31 dicembre 1970	100	50	50 (-)
Diritto per traffico di perfezionamento della C.E.E. dovuto sui prodotti di origine non comunitaria	150	—	150 (-)
Sovrimposte di confine	84.132	73.700	10.432 (-)
Imposta di fabbricazione sugli oli mi- nerali e loro derivati	2.600.000	2.350.000	250.000 (-)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
		(milioni di lire)	
Imposta di fabbricazione sui gas in- condensabili	107.000	75.000	32.000 (-)
Imposta di fabbricazione sulla marga- rina	1.100	1.100	—
Imposta di fabbricazione sugli oli di semi	4.500	4.000	500 (-)
Imposta di fabbricazione sugli oli di oliva	10.551	10.551	—
Imposta di fabbricazione sullo zucche- ro e sulle materie zuccherine	53.500	47.100	6.400 (-)
Imposta di fabbricazione sugli spiriti .	120.350	110.000	10.350 (-)
Imposta di fabbricazione sulla birra .	40.100	45.000	4.900 (+)
Imposta sul gas e sull'energia elettrica	82.068	72.000	10.068 (-)
Imposta sul consumo del caffè	117.240	117.240	—
Imposta sul consumo del cacao	8.207	8.207	—
Imposta sul consumo delle banane . . .	42.486	42.486	—
Imposta sul consumo dei tabacchi im- portati direttamente da privati . . .	90	90	—
Entrate riservate all'Erario derivanti dall'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica . . .	8.500	9.620	1.120 (+)
Proventi della vendita dei denaturanti e dei contrassegni di Stato	29.310	25.000	4.310 (-)
Entrate eventuali e diverse	696	820	124 (+)
	<u>5.008.100</u>	<u>5.511.033</u>	<u>502.933 (+)</u>
<i>Monopoli:</i>			
Imposta sul consumo dei tabacchi . . .	959.000	1.082.000	132.000 (+)
Imposta sulla fabbricazione dei flam- miferi e proventi della bollatura de- gli apparecchi di accensione	26.000	19.000	7.000 (-)
Entrate eventuali e diverse	10	10	—
	<u>975.010</u>	<u>1.101.010</u>	<u>125.000 (+)</u>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
		(milioni di lire)	
<i>Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco:</i>			
Proventi del lotto	186.000	200.000	14.000 (+)
Tassa di lotteria	3.150	3.150	--
Proventi delle attività di giuoco	1.600	1.700	100 (+)
Imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici: quota del 40 per cento	13.875	13.875	—
Addizionale alla tassa di lotteria sui concorsi a premio ed alla tassa di licenza sulle operazioni a premio	1.344	1.344	—
Entrate eventuali diverse	31	51	20 (+)
	<u>206.000</u>	<u>220.120</u>	<u>14.120 (+)</u>
<i>Proventi fiscali vari:</i>			
Somme da acquisire in relazione all'attuazione dei decreti-legge emanati in data 6 luglio 1974 per iniziative fiscali	—	1.424.000	1.424.000 (+)
Totale entrate tributarie	<u>16.107.715</u>	<u>19.656.185</u>	<u>3.548.470 (+)</u>
ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
Proventi speciali	129.367	143.064	13.697 (+)
Proventi di servizi pubblici minori	167.551	237.214	69.663 (+)
Proventi dei beni dello Stato	30.831	32.721	1.890 (+)
Prodotti netti di Aziende autonome ed utili di gestioni	209.707	172.462	37.245 (-)
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	7.022	6.899	123 (-)
Ricuperi, rimborsi e contributi	242.723	353.589	110.866 (+)
Partite che si compensano nella spesa	35.405	400.106	364.701 (+)
Totale entrate extra-tributarie	<u>822.606</u>	<u>1.346.055</u>	<u>523.449 (+)</u>
Totale delle entrate tributarie ed extra-tributarie	<u>16.930.321</u>	<u>21.002.240</u>	<u>4.071.919 (+)</u>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
		(milioni di lire)	
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			
Vendita di beni immobili ed affranca- zione di canoni	3.510	3.010	500 (-)
Ammortamento di beni patrimoniali .	27.271	34.196	6.925 (+)
Rimborso di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	19.874	22.126	2.252 (+)
Totale alienazione ed ammortamento beni patrimoniali e rimborso crediti	50.655	59.332	8.677 (+)
ACCENSIONE DI PRESTITI	305.564	1.040.040	734.476 (+)
Totale entrate	17.286.540	22.101.612	4.815.072 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO B

RIEPILOGO PER MINISTERI DELLE PREVISIONI DI SPESA PER L'ANNO FINANZIARIO 1975
POSTE A RAFFRONTO CON QUELLE PER L'ANNO 1974

MINISTERI	PREVISIONI PER L'ANNO FINANZIARIO 1975					Previsioni per l'anno finanziario 1974	Differenze
	Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale delle spese correnti ed in conto capitale	Rimborso prestiti	In complesso		
	(milioni di lire)						
Tesoro (esclusi i fondi globali)	7.632.380	3.130.552	10.762.932	1.763.096	12.526.028	8.875.198	3.650.830 (+)
fondi globali	291.028	622.993	914.021	50.000	964.021	1.499.124	535.103 (-)
	7.923.408	3.753.545	11.676.953	1.813.096	13.490.049	10.374.322	3.115.727 (+)
Finanze	4.178.194	3.625	4.181.819	—	4.181.819	3.480.913	700.906 (+)
Bilancio	6.983	182.100	189.083	—	189.083	164.113	24.970 (+)
Giustizia	276.097	6.500	282.597	—	282.597	277.648	4.949 (+)
Esteri	163.359	1.500	164.859	—	164.859	138.172	26.687 (+)
Istruzione	3.863.636	25.571	3.889.207	—	3.889.207	3.755.055	134.152 (+)
Interno	833.078	100	833.178	—	833.178	770.263	62.925 (+)
Lavori pubblici	60.773	578.589	639.362	—	639.362	579.791	59.571 (+)
Trasporti	237.366	34.018	271.384	—	271.384	215.433	55.951 (+)
Poste	239	—	239	—	239	187	52 (+)
Difesa	2.428.295	23.027	2.451.322	—	2.451.322	2.373.406	77.916 (+)
Agricoltura	79.956	203.448	283.404	—	283.404	300.097	16.693 (-)
Industria	15.251	115.238	130.489	—	130.489	121.646	8.843 (+)
Lavoro	2.143.559	20.385	2.163.944	—	2.163.944	1.677.372	486.572 (+)
Commercio estero	29.553	250	29.803	—	29.803	26.874	2.929 (+)
Marina mercantile	126.000	54.320	180.320	—	180.320	135.949	44.371 (+)
Partecipazioni statali	1.377	—	1.377	—	1.377	1.504	127 (-)
Sanità	217.753	350	218.103	—	218.103	201.089	17.023 (+)
Turismo	48.471	25.594	74.065	—	74.065	68.088	5.977 (+)
	22.633.348	5.028.160	27.661.508	1.813.096	29.474.604	24.661.903	4.812.701 (+)
Previsioni per l'anno finanziario 1974	19.463.832	4.236.213	23.700.045	961.858	24.661.903		
Differenze	3.169.516 (+)	791.947 (+)	3.961.463 (+)	851.238 (+)	4.812.701 (+)		

ALLEGATO C

DETTAGLIO DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI POSTE A RIFRONTO CON LE PREVISIONI INIZIALI PER L'ANNO 1974

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	—	—	—
		(milioni di lire)	
SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE			
<i>Spese per gli Organi costituzionali ed i servizi generali dello Stato:</i>			
Presidenza della Repubblica	7.210	8.403	1.193 (+)
Assemblee legislative	57.100	113.000	55.900 (+)
Corte costituzionale	1.550	2.050	500 (+)
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	700	750	50 (+)
Consiglio superiore della Magistratura	950	950	—
Presidenza del Consiglio dei Ministri	18.128	21.818	3.690 (+)
Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e tribunali amministrativi regionali	4.436	7.435	2.999 (+)
Corte dei conti	18.527	17.681	846 (-)
Avvocatura dello Stato	5.011	5.699	688 (+)
Servizi dell'Amministrazione dell'Interno	66.331	53.052	13.279 (-)
Spese per immobili demaniali privati in uso alla Presidenza della Repubblica e ad organismi internazionali	1.600	1.600	—
Fondo da ripartire per il referendum	34.521	—	34.521 (-)
Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni amministrative	—	15.000	15.000 (+)
Fondo da ripartire per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei Commissari del Governo presso le Regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle Commissioni di controllo	1.200	1.200	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	(milioni di lire)		
Fondo da ripartire per le spese inerenti ai tribunali amministrativi regionali	300	300	—
Altri servizi e spese diverse	1.962	2.228	264 (+)
	219.526	251.164	31.638 (+)
<i>Servizi finanziari:</i>			
Servizi generali	142.678	43.689	98.989 (-)
Guardia di finanza	149.508	187.482	37.974 (+)
Catasto e servizi tecnici erariali	47.551	51.772	4.221 (+)
Tasse ed imposte indirette sugli affari	82.391	103.270	20.879 (+)
Imposte dirette	61.084	66.035	4.951 (+)
Dogane ed imposte di fabbricazione	26.588	49.242	22.656 (+)
Demanio	13.715	13.931	216 (+)
Entrate speciali	15.565	19.094	3.529 (+)
Finanza locale	50.050	60.100	10.050 (+)
Organizzazione dei servizi tributari	8.832	17.491	8.659 (+)
Fondo da ripartire in relazione alle spese per l'attuazione della riforma tributaria	8.000	8.000	—
Altri	2.266	2.803	537 (+)
	608.226	622.909	14.683 (+)
<i>Servizi del Tesoro:</i>			
Servizi centrali del Tesoro	187.288	178.722	8.566 (-)
Servizi del Provveditorato generale dello Stato	49.428	54.372	4.944 (+)
Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro	23.284	25.172	1.888 (+)
Servizi della Zecca	6.530	6.742	212 (+)
Ragioneria generale dello Stato	29.105	33.189	4.084 (+)
Altri	107	106	1 (-)
	295.742	298.303	2.561 (+)
<i>Servizi del Bilancio e della programmazione economica</i>			
	7.013	6.983	30 (-)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	(milioni di lire)		
<i>Affari del culto:</i>			
Contributi e concorsi nelle spese della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma . . .	25.437	27.161	1.724 (+)
Contributi e concorso dello Stato nella costruzione, completamento e ricostruzione di chiese e locali ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco	8.675	9.175	500 (+)
Altre spese	385	394	9 (+)
	<u>34.497</u>	<u>36.730</u>	<u>2.233 (+)</u>
	<u>1.165.004</u>	<u>1.216.089</u>	<u>51.085 (+)</u>
 SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE			
Servizi generali	283.292	61.216	222.076 (-)
Personale militare	487.706	566.471	78.765 (+)
Personale civile	204.519	250.205	45.686 (+)
Provvidenze per il personale . . .	5.202	4.751	451 (-)
Costruzioni, armi ed armamenti . .	376.378	432.587	56.209 (+)
Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni	32.713	43.847	11.134 (+)
Motorizzazione e combustibili . . .	129.659	157.768	28.109 (+)
Commissariato	181.688	251.260	69.572 (+)
Lavori, demanio e materiali del genio	79.233	66.577	12.656 (-)
Sanità	9.547	10.959	1.412 (+)
Servizi speciali	86.576	99.440	12.864 (+)
Potenziamento della Difesa	98.233	97.982	251 (-)
Fondo per il finanziamento dei programmi di infrastrutture da eseguire, nel quadro degli accordi di comune difesa, con contributi multinazionali	16.600	16.600	—
	<u>1.991.346</u>	<u>2.059.663</u>	<u>68.317 (+)</u>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	(milioni di lire)		
SEZIONE III. — GIUSTIZIA			
Servizi generali	49.340	4.683	44.657 (-)
Amministrazione giudiziaria	128.317	159.263	30.946 (+)
Istituti di prevenzione e di pena	93.625	111.315	17.690 (+)
Costruzione e arredamento dei nuovi palazzi di giustizia di Napoli e di Ancona	3.000	—	3.000 (-)
Spese per la costruzione, il completa- mento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena	20.000	20.000	—
Contributi integrativi ai Comuni per costruzioni, ricostruzioni, amplia- menti e restauri generali di edifici giudiziari	5.500	6.500	1.000 (+)
	299.782	301.761	1.979 (+)
SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA			
Pubblica sicurezza	411.382	415.613	4.231 (+)
Arma dei carabinieri	380.346	386.963	6.617 (+)
Servizi antincendi	55.542	71.211	15.669 (+)
	847.270	873.787	26.517 (+)
SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI			
Servizi generali	28.172	27.872	300 (-)
Rappresentanze all'estero	58.303	70.640	12.337 (+)
Assistenza tecnica e cooperazione con i Paesi in via di sviluppo	10.000	11.626	1.626 (+)
Organismi nazionali ed internazionali	14.294	18.105	3.811 (+)
Partecipazione alla Comunità econo- mica europea	666.793	654.459	12.334 (-)
Altre spese diverse	315	365	50 (+)
	777.877	783.067	5.190 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
		(milioni di lire)	
SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA			
<i>Istruzione pubblica:</i>			
Scuola materna	75.426	105.311	29.885 (+)
Istruzione elementare	924.725	1.158.350	233.625 (+)
Scuola popolare e scuole elementari per adulti	16.804	23.593	6.789 (+)
Istruzione secondaria di 1° grado	764.970	1.018.435	253.465 (+)
Istruzione classica, scientifica e magi- strale	178.507	228.989	50.482 (+)
Istruzione tecnica	389.440	499.599	110.159 (+)
Istruzione artistica	53.734	72.310	18.576 (+)
Educazione fisica	89.554	112.205	22.651 (+)
Istituti di educazione	6.153	7.097	944 (+)
Istruzione universitaria	365.198	461.251	96.053 (+)
Antichità e belle arti	44.460	56.594	12.134 (+)
Accademie, biblioteche e diffusione della cultura	13.366	14.268	902 (+)
Istituti vari di educazione ed altre spese diverse	2.966	3.759	793 (+)
Fondo da ripartire per l'attuazione del provvedimento concernente lo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica	476.000	43.000	433.000 (-)
Assistenza scolastica	29.659	29.630	29 (-)
Contributi per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province	90.000	100.000	10.000 (+)
Spese per la ricerca scientifica	57.000	83.000	26.000 (+)
Edilizia scolastica	46.064	45.061	1.003 (-)
Interessi sul « Prestito per l'edilizia scolastica »	66.060	61.855	4.205 (-)
Costruzione e arredamento della sede dell'Istituto universitario europeo in Firenze	2.000	—	2.000 (-)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	(milioni di lire)		
Contributi e spese per la tutela e la salvaguardia del carattere storico, monumentale ed artistico di opere d'arte	2.218	1.718	500 (-)
Relazioni culturali con l'estero . . .	20.593	22.637	2.044 (+)
Archivi di Stato	5.893	9.611	3.718 (+)
Spese generali e diverse	318.049	47.998	270.051 (-)
	4.038.839	4.206.271	167.432 (+)
<i>Informazioni, teatro e proprietà intellettuale:</i>			
Servizi generali	8.493	10.232	1.739 (+)
Teatro, enti lirici ed altre istituzioni teatrali e musicali	35.091	41.560	6.469 (+)
Radiotelediffusione	135.450	140.288	4.838 (+)
	179.034	192.080	13.046 (+)
	4.217.873	4.398.351	180.478 (+)
SEZIONE VII.			
AZIONE E INTERVENTI			
NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI			
Edilizia economica e popolare . . .	123.380	132.886	9.506 (+)
Annualità dovuta alla Gestione case per lavoratori	25.000	26.000	1.000 (+)
Alloggi per i dipendenti delle Amministrazioni militari, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza	1.097	2.479	1.382 (+)
Contributi a favore di Istituti di credito fondiario ed edilizio, nonché delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, per la copertura della differenza tra l'effettivo costo delle operazioni di mutuo effettuate per la costruzione e l'acquisto di abitazioni che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965 n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'onere assunto dai mutuatari	42.460	42.460	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
		(milioni di lire)	
Premio da attribuire alle cartelle fondiari ai sensi del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo 1970, n. 73	23.000	35.400	12.400 (+)
Ricostruzione e riparazione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra	19.705	20.426	721 (+)
Costruzione di fabbricati a carattere popolare nei comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per cause di guerra	2.511	2.511	—
Costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti	15.945	17.128	1.183 (+)
Contributi per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata nelle zone devastate dalla catastrofe del Vajont	—	300	300 (+)
Costruzione di fabbricati per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta	331	665	334 (+)
Altri interventi minori e spese varie	600	600	—
	<u>254.029</u>	<u>280.855</u>	<u>26.826 (+)</u>

SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE

Lavoro e previdenza sociale:

Servizi generali	8.687	5.039	3.648 (-)
Uffici del lavoro e della massima occupazione (incluse le sezioni comunali e frazionali) e centri di emigrazione	38.554	49.707	11.153 (+)
Ispettorato del lavoro	1.944	16.975	15.031 (+)
Previdenza ed assistenza	1.664.881	2.129.571	464.690 (+)
Collocamento della manodopera (incluse le spese per le emigrazioni)	10.499	16.571	6.072 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	(milioni di lire)		
Orientamento ed addestramento professionale	20.385	20.385	—
Cantieri scuola	1.000	1.000	—
Interessi sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo sociale	27.738	23.408	4.330
Interessi e altre spese connesse alle operazioni finanziarie previste dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale e dal decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, recante miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali	112.770	115.120	2.350 (+)
Altre spese diverse	1.338	1.337	1 (-)
	<u>1.887.796</u>	<u>2.379.113</u>	<u>491.317 (+)</u>
<i>Assistenza e beneficenza:</i>			
Contributo all'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia	44.500	50.000	5.500 (+)
Fondo da assegnare alle regioni per la concessione ai comuni di contributi per la costruzione e la gestione di asili-nido	14.000	16.000	2.000 (+)
Assistenza agli invalidi, profughi, inabili al lavoro e indigenti	96.399	122.540	26.141 (+)
Assistenza ai sordomuti ed ai ciechi	45.579	76.048	30.469 (+)
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di carattere nazionale o pluriregionale	7.625	7.613	12 (-)
Interventi di carattere straordinario o urgente in relazione alle necessità degli enti comunali di assistenza nelle diverse regioni a statuto ordinario e speciale e finanziamenti ordinari per l'integrazione dei bilanci dei predetti enti nelle Regioni della Sardegna, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia	13.500	13.500	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	(milioni di lire)		
Assistenza a cura dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (incluse le spese generali)	10.205	11.032	827 (+)
Beneficenza romana	51.500	51.500	—
Altri interventi diversi	6.542	7.793	1.251 (+)
	289.850	356.026	66.176 (+)
<i>Igiene e sanità:</i>			
Servizi generali	32.170	14.042	18.128 (-)
Igiene pubblica e ospedali	48.875	51.608	2.733 (+)
Malattie sociali	33.039	52.741	19.702 (+)
Servizi veterinari	20.742	24.682	3.940 (+)
Istituto superiore di sanità	6.115	7.531	1.416 (+)
Fondo nazionale assistenza ospedaliera	—	74.000	74.000 (+)
Acquedotti ed opere ospedaliere, igieniche e sanitarie	70.821	70.494	327 (-)
Opere varie nelle province e nei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 1972 e del gennaio e febbraio 1973	2.500	—	2.500 (-)
Altri servizi	1.639	1.499	140 (-)
	215.901	296.597	-80.696 (+)
<i>Servizi delle pensioni di guerra:</i>			
Spese generali	2.571	1.728	843 (-)
Pensioni di guerra	445.760	475.760	30.000 (+)
Assegno annuo vitalizio ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti	55.000	50.000	5.000 (-)
Altri assegni	2.049	2.348	299 (+)
	505.380	529.836	24.456 (+)
	2.898.927	3.561.572	662.645 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	—		—
	(milioni di lire)		
SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI			
Spese in unica soluzione per l'esecuzione di opere stradali	9.184	9.439	255 (+)
Contributi in annualità per l'esecuzione di opere stradali	9.472	9.733	261 (+)
Contributi all'Azienda nazionale autonoma delle strade:			
— ad integrazione del bilancio	348.467	390.418	41.951 (+)
— per l'esecuzione di opere stradali	41.895	31.895	10.000 (-)
Contributo alle Amministrazioni provinciali delle Regioni a statuto speciale per la manutenzione delle strade comunali o di bonifica classificate tra le provinciali	400	400	—
Spese per studi ed esperimenti per il miglioramento della segnaletica stradale e per l'assistenza e la previdenza della polizia stradale	3.000	3.000	—
Somma da versare al « Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane » per gli oneri derivanti dalla operatività della garanzia statale sui mutui contratti e sulle obbligazioni emesse per la costruzione e l'esercizio di autostrade e di ferrovie metropolitane	3.000	3.000	—
Costruzione di strade ferrate	29.297	39.797	10.500 (+)
Anticipazioni a copertura del disavanzo di gestione:			
— all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato	799.390	701.313	98.077 (-)
— all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	329.844	607.734	277.890 (+)
Assegnazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:			
-- per contributo alla spesa per i trattamenti di pensione a carico dei Fondi pensioni per il personale dell'Azienda	192.315	137.855	54.460 (-)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
			—
		(milioni di lire)	
— per rimborso delle rate di ammortamento in conto capitale dei mutui contratti in applicazione di specifiche autorizzazioni di legge	83.401	173.148	89.747 (+)
— a titolo di compensazioni finanziarie per oneri relativi agli obblighi di servizio pubblico . . .	239.070	291.229	52.159 (+)
— per la normalizzazione dei conti ai sensi del Regolamento CEE del 26 giugno 1969, n. 1192 . . .	46.994	374.937	327.943 (+)
— per rimborso delle quote capitale comprese nelle annualità di ammortamento delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti a copertura dei disavanzi di gestione per l'esercizio 1963-64 e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964	898	947	49 (+)
Motorizzazione civile e trasporti in concessione (esclusi gli oneri per le sovvenzioni chilometriche, le spese per i sussidi integrativi di esercizio e quelle per la costruzione di strade ferrate)	23.409	23.819	410 (+)
Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie, autolinee e servizi di navigazione interna	98.000	140.500	42.500 (+)
Spese di esercizio e di carattere patrimoniale di servizi di trasporto per gestioni dirette a cura dello Stato	40.000	55.615	15.615 (+)
Sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per i servizi di trasporto	7.500	9.000	1.500 (+)
Spese per l'aviazione civile (escluse quelle per la costruzione di campi di aviazione)	15.382	13.944	1.438 (-)
Sistemazione e costruzione di campi di aviazione e dei relativi impianti	11.774	13.773	1.999 (+)
Spese per i servizi di assistenza al volo per l'aviazione civile	17.424	19.156	1.732 (+)
Servizi generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile	3.060	924	2.136 (-)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	(milioni di lire)		
Spese in unica soluzione per l'esecuzione di opere marittime	15.078	26.500	11.422 (+)
Contributi in annualità per l'esecuzione di opere marittime	2.355	2.354	1 (-)
Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti e delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei medesimi	5.000	6.000	1.000 (+)
Interessi e spese sui mutui contratti col Consorzio di credito per le opere pubbliche per l'esecuzione di opere portuali e per l'ammodernamento ed il rinnovamento del parco effossorio del servizio escavazione porti	1.426	1.361	65 (-)
Sovvenzioni alle società assuntrici di servizi marittimi	100.505	104.918	4.413 (+)
Contributi per costruzione, trasformazione e riparazione di navi mercantili, nonché per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione delle industrie cantieristiche	700	29.000	28.300 (+)
Contributo negli interessi sulle operazioni di credito navale	13.200	23.300	10.100 (+)
Interessi sui certificati di credito emessi per il pagamento di quanto dovuto dallo Stato alle Società esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale	1.205	755	450 (-)
Spese per le capitanerie di porto	5.245	6.317	1.072 (+)
Servizi generali e diversi del Ministero della marina mercantile ed altri interventi minori	11.936	11.622	314 (-)
Spese sostenute dal Provveditorato generale dello Stato per forniture all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	8.805	10.045	1.240 (+)
Altre spese varie	426	478	52 (+)
	2.519.057	3.274.826	755.769 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	(milioni di lire)		
SEZIONE X.			
AZIONE ED INTERVENTI			
NEL CAMPO ECONOMICO			
Esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale	693.500	850.500	157.000 (+)
Contributo alla Regione siciliana a titolo di solidarietà nazionale	—	180.000	180.000 (+)
Esecuzione di opere straordinarie in Calabria	28.000	28.000	—
Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale e per la riforma dell'assetto agro-pastorale della Sardegna	20.000	57.500	37.500 (+)
Contributo straordinario alla Regione sarda per l'esecuzione di un piano di interventi nelle zone interne a prevalente economia pastorale	8.000	8.000	—
Costruzione di opere straordinarie a pagamento non differito, esclusa la riparazione di danni bellici	96.498	131.888	35.390 (+)
Opere a pagamento non differito per la riparazione di danni bellici	4.000	4.000	—
Annualità per opere straordinarie in concessione, sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, esclusi quelli relativi a danni bellici	25.044	25.559	515 (+)
Annualità e semestralità per opere in dipendenza di danni bellici	7.530	8.280	750 (+)
Contributi e concorsi diversi nel settore delle opere pubbliche, compresi quelli in dipendenza di pubbliche calamità	3.040	3.040	—
Manutenzione ordinaria di opere pubbliche	8.615	8.615	—
Servizi generali del Ministero dei lavori pubblici	50.332	43.333	6.999 (-)
Bonifica	17.092	27.980	10.888 (+)
Miglioramenti fondiari	132.942	161.061	28.119 (+)
Economia montana e forestale	62.446	28.792	33.654 (-)
Zootecnia, caccia e pesca	8.111	8.018	93 (-)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Altri interventi nel settore dell'agricoltura	22.273	19.273	3.000 (-)
Somma da versare al conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » per reintegro delle disponibilità del fondo medesimo	50.000	21.000	29.000 (-)
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche e sui certificati di credito emessi per il finanziamento di interventi nel campo economico	493.122	508.700	15.578 (+)
Fondo occorrente per far fronte agli oneri per interessi e altre spese connessi alle operazioni finanziarie per il finanziamento di interventi nel campo economico	70.457	155.316	84.859 (+)
Interessi sulle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni per opere di urbanizzazione e agli enti pubblici per opere edilizie	—	9.000	9.000 (+)
Interessi sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi per la concessione, tramite l'IMI, di finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata	1.190	1.190	—
Alimentazione	8.236	2.145	6.091 (-)
Servizi generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed altre spese diverse	48.997	36.135	12.862 (-)
Interventi nel settore dell'industria	105.650	112.425	6.775 (+)
Integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e nella provincia di Gorizia	5.000	5.000	—
Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi sugli interessi a favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni ordinarie ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265	7.000	—	7.000 (-)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974 —	Previsioni anno finanziario 1975 —	Differenze —
	(milioni di lire)		
Contributi negli interessi a favore degli Istituti ed Aziende di credito autorizzati a concedere crediti finanziari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635 sui crediti alla esportazione	13.425	13.425	—
Contributi negli interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti ed aziende di credito a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani	1.000	1.000	—
Conferimento per l'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane	10.000	10.000	—
Aumento del fondo costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane	14.000	16.800	2.800 (+)
Contributo nelle spese di ricerche e di investimenti della Comunità europea della energia atomica (Euratom)	8.659	8.659	—
Partecipazione al Centro europeo di ricerche nucleari (CERN) e alla Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA)	18.681	19.433	752 (+)
Conferimento per la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonché su quelle a favore di professionisti e privati danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 e dell'agosto, settembre e ottobre 1970	8.500	4.000	4.500 (-)
Conferimento per l'aumento del fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro	6.000	6.000	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
Somme da attribuire alle Camere di commercio ed alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo in sostituzione delle abolite imposte camerale e dei soppressi contributi speciali di cura, sui pubblici spettacoli e tassa di musica		78.000	78.000 (+)
Spese per i servizi di cinematografia	20.116	20.116	—
Altre spese per l'industria, il commercio e l'artigianato	15.996	18.064	2.068 (+)
Spese per i servizi del turismo	9.814	9.777	37 (-)
Spese per i servizi generali del Ministero del turismo e dello spettacolo	3.037	2.582	455 (-)
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero delle partecipazioni statali	1.504	1.377	127 (-)
Sviluppo degli scambi commerciali con l'estero	22.584	26.316	3.732 (+)
Spese per i servizi generali ed altre diverse del Ministero del commercio con l'estero	4.286	3.483	803 (-)
Interessi sui prestiti di cui agli accordi con gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole	1.601	1.633	32 (+)
Altre spese varie	3.805	5.241	1.436 (+)
	<u>2.140.083</u>	<u>2.690.656</u>	<u>550.573 (+)</u>

SEZIONE XI. — INTERVENTI
A FAVORE DELLA FINANZA
REGIONALE E LOCALE

Fondo comune da ripartire tra le regioni a statuto ordinario	585.352	588.553	3.201 (+)
Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle Regioni a statuto speciale	220.000	220.000	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
		(milioni di lire)	
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo . . .	157.100	182.100	25.000 (+)
Regolazione contabile delle entrate erariali riscosse direttamente dalla Regione siciliana	290.000	300.000	10.000 (+)
Regolazione delle quote di entrate erariali devolute alla Regione sarda	50.000	55.000	5.000 (+)
Somme da attribuire alle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano in sostituzione delle quote fisse e variabili dei tributi soppressi dal 1° gennaio 1973	70.000	80.000	10.000 (+)
Regolazione contabile delle entrate relative alle imposte erariali sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei fabbricati attribuite alle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e oneri derivanti dalla prima applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge medesima	22.500	25.000	2.500 (+)
Somme da versare alle Regioni Calabria e Marche in relazione agli eventi calamitosi del 1972 e 1973 ed al terremoto del 1972	3.000	4.000	1.000 (+)
Somme da attribuire ai comuni ed alle province in sostituzione delle partecipazioni ai tributi erariali	809.000	891.355	82.355 (+)
Somme da attribuire ai comuni in sostituzione delle abolite imposte comunali di consumo	658.000	737.500	79.500 (+)
Somme da attribuire ai comuni in sostituzione dei soppressi tributi, contributi e relative maggiorazioni di aliquote	575.000	625.000	50.000 (+)
Somme da attribuire alle province in sostituzione delle abolite sovraimposte sul reddito dei terreni e dei fabbricati, nonché dell'addizionale provinciale all'imposta comunale ICAP	187.000	187.000	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	(milioni di lire)		
Somme da attribuire ai comuni ed alle province in sostituzione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e dei contributi di miglioria	26.000	54.000	28.000 (+)
Somme da attribuire alle Camere di commercio ed alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo in sostituzione delle abolite imposte camerali e dei soppressi contributi speciali di cura, sui pubblici spettacoli e tassa di musica	78.000	—	78.000 (-)
Somma corrispondente al gettito dell'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica dovuta dall'ENEL da ripartire fra i comuni, le province, le camere di commercio e le aziende di cura e soggiorno	3.995	—	3.995 (-)
Somme da attribuire ai comuni ed alle province a compensazione della perdita di entrate tributarie da essi subita a seguito di esenzioni generalizzate disposte con legge in conseguenza di eventi straordinari o calamità naturali	1.000	1.000	—
Oneri derivanti dalla definizione dei rapporti con gli appaltatori delle sopresse imposte comunali di consumo	5.000	10.000	5.000 (+)
Interessi e spese sui mutui per il finanziamento di interventi a favore della finanza regionale e locale . . .	8.965	69.839	60.874 (+)
Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui autorizzati a favore dei comuni non capoluoghi di provincia per l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione relativi agli esercizi finanziari fino al 1958 incluso	4.250	4.250	—
Fondo destinato alla concessione, a favore dei comuni e delle province, di contributi per il ripianamento dei rispettivi bilanci	71.405	74.820	3.415 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	(milioni di lire)		
Contributo a favore del comune di Roma a titolo di concorso dello Stato negli oneri finanziari che il comune sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della capitale della Repubblica	10.000	10.000	—
Somma da erogare per l'ammortamento dei mutui contratti dal comune di Napoli per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi agli esercizi dal 1946 al 1960	14.000	14.000	—
Quote di ammortamento e spese relative ai prestiti contratti dal comune di Venezia per l'attuazione di un programma di opere per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città	4.000	4.000	—
Contributi a favore dei bilanci dei comuni delle zone terremotate della Sicilia	3.000	3.000	—
Contributi ai comuni di Longarone, Castellavazzo, Ponte nelle Alpi, Erto, Casso, Claut e Cimolais, fino al conseguimento del pareggio economico del proprio bilancio	—	428	428 (+)
Contributi di minore rilievo a favore di enti locali	706	706	—
	3.857.273	4.141.551	284.278 (+)
SEZIONE XII. — ONERI NON RIPARTIBILI			
<i>Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa</i>	—	1.063.374	1.063.374 (+)
<i>Interessi di debiti pubblici:</i>			
Debiti perpetui	2.110	2.110	—
Debiti redimibili al netto del debito estero	6.498	5.618	880 (-)
Interessi di buoni del tesoro poliennali	161.100	165.841	4.741 (+)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	(milioni di lire)		
Interessi di buoni del tesoro ordinari	230.000	400.000	170.000 (+)
Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato . . .	90.000	180.000	90.000 (+)
Altre partite minori	2.644	2.640	4 (-)
	492.352	756.209	263.857 (+)
<i>Spese per la liquidazione degli oneri di guerra:</i>			
Spese per i servizi speciali dei danni di guerra e requisizioni	3.020	3.107	87 (+)
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra	12.390	13.140	750 (+)
Altre spese diverse	20	7	13 (-)
	15.430	16.254	824 (+)
<i>Spese per l'esecuzione del trattato di pace:</i>			
Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali ad esso connessi	10.000	20.000	10.000 (+)
Altre spese varie	103	110	7 (+)
	10.103	20.110	10.007 (+)
<i>Fondi di riserva e speciali:</i>			
Fondo di riserva per le spese obbliga- torie e d'ordine	135.000	200.000	65.000 (+)
Fondo di riserva per le spese impre- viste	10.000	10.000	—
Fondo per le occorrenze relative al ter- ritorio di Trieste e per il funziona- mento dei servizi statali nel territo- rio medesimo	9.700	9.700	—

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	(milioni di lire)		
Fondo occorrente per provvedere all'onere derivante dall'elevazione, fino ad un massimo del 50 per cento, dei limiti mensili di orario e di spesa per il lavoro straordinario dei dipendenti dello Stato, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio	7.000	7.000	—
Fondo da ripartire per la corresponsione di indennità agli addetti ai Centri meccanografici e per compensare prestazioni di lavoro comportanti rischi patrimoniali o pregiudizievoli alla salute	—	6.000	6.000 (+)
Fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale mensile da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324	156.000	225.000	69.000 (+)
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 24 dicembre 1969, n. 975, concernente regolazioni finanziarie varie	10.000	2.548	7.452 (-)
Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 15 dicembre 1969, n. 972, recante autorizzazione di spesa per la costruzione della nuova sede degli istituti archivistici di Roma e per l'acquisto di un immobile destinato ai servizi del Senato della Repubblica	3.000	—	3.000 (-)
Fondo da ripartire per le spese relative all'adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia, all'istituzione di una sezione specializzata in materia di inquinamento, nonché all'istituzione delle soprintendenze ai monumenti ed alle gallerie di Venezia e del Veneto	350	350	—
Somma da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni patrimoniali	27.271	34.195	6.924 (+)
Somme accantonate per far fronte ad oneri recati da provvedimenti legislativi in corso	1.468.124	914.021	554.103 (-)
	<u>1.826.445</u>	<u>1.408.814</u>	<u>417.631 (-)</u>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Previsioni anno finanziario 1974	Previsioni anno finanziario 1975	Differenze
	—	—	—
	(milioni di lire)		
<i>Altri oneri diversi:</i>			
Restituzioni e rimborsi	236.554	663.699	427.145 (+)
Vincite al lotto	75.000	75.000	—
Fondo per l'acquisto di buoni del tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito pubblico .	9.738	9.738	—
Interessi e spese sui mutui contratti con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento di ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968	12.085	11.615	470 (-)
Somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, nonché per la regolazione di partite pregresse	53.500	53.500	—
Altre spese diverse	317	1.017	700 (+)
	387.194	814.569	427.375 (+)
	2.731.524	4.079.330	1.347.806 (+)
	23.700.045	27.661.508	3.961.463 (+)

ALLEGATO D

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA DELLE SPESE DELLO STATO
PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

TITOLO I. — SPESE CORRENTI

	Codice economico (1)
CATEGORIA I. — SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	1.0.0.
CATEGORIA II. — PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.0.0.
MINISTRI E SOTTOSEGRETARI DI STATO	2.1.0.
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi	2.1.1.
Indennità di missione e rimborso spese viaggio	2.1.2.
IMPIEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI E ADDETTI AI GABINETTI E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI	2.2.0.
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi agli impiegati	2.2.1.

(1) Il codice si compone di tre numeri, separati da un punto, ed è inteso a realizzare una classificazione fino al terzo grado.

Mentre il primo individua la categoria, gli altri due forniscono, nell'ambito di essa, ulteriori analisi sulla natura economica della spesa.

Così, ad esempio, le spese per il personale in servizio (categoria 2) sono distinte a seconda della specie di personale (secondo livello) e del tipo di trattamento (terzo livello).

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice economico
Indennità di missione e rimborso spese viaggio	2.2.2.
Indennità di trasferimento e rimborso spese viaggio	2.2.3.
Compensi per lavoro straordinario	2.2.4.
Indennità di servizio all'estero e assegni di sede	2.2.5.
Retribuzioni ad aggio e a contratto privato	2.2.6.
Compensi per lavoro straordinario al personale di cui all'art. 19 della legge n. 734 del 1973	2.2.7.
Assegni agli addetti ai Gabinetti ed alle Segreterie particolari	2.2.8.
Altre indennità	2.2.9.
MAGISTRATI	2.3.0.
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi	2.3.1.
Indennità di missione e rimborso spese viaggio	2.3.2.
Indennità di trasferimento e rimborso spese viaggio	2.3.3.
Compensi per lavoro straordinario	2.3.4.
Indennità di servizio all'estero e assegni di sede	2.3.5.
Altre indennità	2.3.9.
INSEGNANTI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI	2.4.0.
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi	2.4.1.
Indennità di missione e rimborso spese viaggio	2.4.2.
Indennità di trasferimento e rimborso spese viaggio	2.4.3.
Compensi per lavoro straordinario	2.4.4.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice economico —
Indennità di servizio all'estero e assegni di sede	2.4.5.
Altre indennità	2.4.9.
INSEGNANTI SCUOLE SECONDARIE	2.5.0.
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi	2.5.1.
Indennità di missione e rimborso spese viaggio	2.5.2.
Indennità di trasferimento e rimborso spese viaggio	2.5.3.
Compensi per lavoro straordinario	2.5.4.
Indennità di servizio all'estero e assegni di sede	2.5.5.
Altre indennità	2.5.9.
INSEGNANTI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI	2.6.0.
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi	2.6.1.
Indennità di missione e rimborso spese viaggio	2.6.2.
Indennità di trasferimento e rimborso spese viaggio	2.6.3.
Compensi per lavoro straordinario	2.6.4.
Indennità di servizio all'estero e assegni di sede	2.6.5.
Altre indennità	2.6.9.
OPERAI	2.7.0.
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi	2.7.1.
Indennità di missione e rimborso spese viaggio	2.7.2.
Indennità di trasferimento e rimborso spese viaggio	2.7.3.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice economico
Compensi per lavoro straordinario	2.7.4.
Indennità di servizio all'estero e assegni di sede	2.7.5.
Altre indennità	2.7.9.
FORZE ARMATE	2.8.0.
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi	2.8.1.
Indennità di missione e rimborso spese viaggio	2.8.2.
Indennità di trasferimento e rimborso spese viaggio	2.8.3.
Compensi per lavoro straordinario	2.8.4.
Indennità di servizio all'estero e assegni di sede	2.8.5.
Assegni di imbarco, navigazione, pilotaggio, volo	2.8.6.
Altre indennità	2.8.9.
CORPI DI POLIZIA ED ALTRI CORPI ARMATI	2.9.0.
Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi	2.9.1.
Indennità di missione e rimborso spese viaggio	2.9.2.
Indennità di trasferimento e rimborso spese viaggio	2.9.3.
Compensi per lavoro straordinario	2.9.4.
Indennità di servizio all'estero e assegni di sede	2.9.5.
Assegni di imbarco, navigazione, pilotaggio, volo, ecc.	2.9.6.
Indennità di pubblica sicurezza	2.9.7.
Altre indennità	2.9.9.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice economico
CATEGORIA III. — PERSONALE IN QUIESCENZA	3.0.0.
PENSIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PAGABILI CON RUOLI DI SPESA FISSA	3.1.0.
TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE	3.2.0.
INDENNITÀ UNA TANTUM, ECC.	3.3.0.
ALTRI TRATTAMENTI	3.4.0.
CATEGORIA IV. — ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.0.0.
ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO	4.1.0.
Pubblicazioni, biblioteche e materiale bibliografico	4.1.1.
Cancelleria, carta, stampati, macchine per uffici e mobili	4.1.2.
Mezzi di trasporto e accessori	4.1.3.
Armi, materiale bellico e infrastrutture militari	4.1.4.
Casermaggio, equipaggiamento e attrezzature militari	4.1.5.
Alimentari, calzature, vestiario e articoli tessili	4.1.6.
Combustibili, petrolio e derivati, energia elettrica	4.1.7.
Funzionamento scuole e attrezzature scolastiche	4.1.8.
Altre	4.1.9.
SPESE PER LOCALI ED OPERE IMMOBILIARI	4.2.0.
Fitto	4.2.1.
Manutenzione, riparazione, adattamento, riscaldamento	4.2.2.
Altre	4.2.9.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice economico —
ACQUISTO SERVIZI	4.3.0.
Postali, telegrafiche, telefoniche	4.3.1.
Commissioni, comitati, consigli	4.3.2.
Aggi di riscossione e spese di accertamento delle entrate	4.3.3.
Compensi per incarichi speciali	4.3.4.
Spese per accertamenti sanitari	4.3.5.
Spese per cure, ricoveri, protesi	4.3.6.
Spese riservate	4.3.7.
Studi, indagini, rilevazioni e statistiche	4.3.8.
Altre	4.3.9.
 SERVIZI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI	 4.4.0.
 ALTRE SPESE PER BENI E SERVIZI	 4.9.0.
Spese di rappresentanza	4.9.1.
Spese casuali	4.9.2.
Spese per uffici e servizi particolari	4.9.3.
Spese per convegni, mostre, ecc.	4.9.4.
Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda	4.9.5.
Spese per concorsi, esami, ecc.	4.9.6.
Beni demaniali e patrimoniali	4.9.7.
Spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e varie inerenti ai contratti	4.9.8.
Altre	4.9.9.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice economico —
CATEGORIA V. — TRASFERIMENTI	5.0.0.
ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI	5.1.0.
Pensioni di guerra e assegni vitalizi	5.1.1.
Risarcimento danni di guerra	5.1.2.
Interventi assistenziali a favore dei dipendenti statali e delle loro famiglie	5.1.3.
Assistenza gratuita diretta	5.1.4.
Contributi ad istituzioni sociali non aventi fini di lucro	5.1.5.
Equo indennizzo	5.1.6.
Altri	5.1.9.
ALLE IMPRESE	5.2.0.
A.I.M.A.	5.2.1.
Imprese finanziarie (credito, assicurazioni, ecc.)	5.2.2.
Altre	5.2.9.
ALLE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO	5.3.0.
Ferrovie dello Stato	5.3.1.
Amministrazione delle poste e telecomunicazioni	5.3.2.
Telefoni di Stato	5.3.3.
Azienda nazionale autonoma delle strade	5.3.4.
Monopoli di Stato	5.3.5.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice economico
Foreste demaniali	5.3.6.
Altre	5.3.9.
AGLI ENTI TERRITORIALI	5.4.0.
Compartecipazioni, attribuzioni in sostituzione di compartecipazioni a tributi erariali e di tributi locali soppressi	5.4.1.
Ordinamento regionale	5.4.2.
Assistenza sanitaria e psichiatrica	5.4.3.
Assistenza sociale e beneficenza	5.4.4.
Istruzione pubblica	5.4.5.
Ripianamento bilanci deficitari	5.4.6.
Viabilità	5.4.7.
Altri	5.4.9.
AGLI ORGANISMI PREVIDENZIALI	5.5.0.
I.N.P.S.	5.5.1.
E.N.P.A.S.	5.5.2.
I.N.A.I.L.	5.5.3.
I.N.A.M. e Casse mutue malattie	5.5.4.
Altri	5.5.9.
AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	5.6.0.
Enti dell'Amministrazione centrale	5.6.1.
Enti dell'Amministrazione locale	5.6.2.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice economico —
ALL'ESTERO	5.7.0.
Finanziamento della politica comunitaria	5.7.1.
Relazioni internazionali e assistenza agli emigrati	5.7.2.
Altri	5.7.9.
CATEGORIA VI. - INTERESSI	6.0.0.
SUL DEBITO PATRIMONIALE	6.1.0.
Debito pubblico	6.1.1.
Mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche	6.1.2.
Altri	6.1.9.
SU DEBITI DI TESORERIA E FLUTTUANTI	6.2.0.
Buoni del tesoro ordinari	6.2.1.
Conto corrente di tesoreria	6.2.2.
Altri	6.2.9.
CATEGORIA VII. - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	7.0.0.
RESTITUZIONE E RIMBORSI	7.1.0.
Imposte dirette	7.1.1.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice economico —
Imposte indirette	7.1.2.
Altre	7.1.9.
VINCITE AL LOTTO	7.2.0.
ALTRE POSTE CORRETTIVE	7.3.0.
POSTE COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	7.4.0.
CATEGORIA VIII. — AMMORTAMENTI	8.0.0.
BENI MOBILI	8.1.0.
BENI IMMOBILI	8.2.0.
CATEGORIA IX. — SOMME NON ATTRIBUIBILI	9.0.0.
FONDI DI RISERVA	9.1.0.
Spese obbligatorie e d'ordine	9.1.1.
Spese impreviste	9.1.2.
FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO	9.2.0.
ALTRI FONDI	9.3.0.
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI	9.4.0.
RESIDUI PASSIVI PERENTI	9.5.0.
ALTRE SOMME NON ATTRIBUIBILI	9.9.0.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice economico
TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE	
CATEGORIA X. - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	10.0.0.
AGRICOLTURA	10.1.0.
Investimenti fissi lordi	10.1.1.
Acquisto di terreni e di beni immateriali	10.1.2.
INDUSTRIA	10.2.0.
Investimenti fissi lordi	10.2.1.
Acquisto di terreni e di beni immateriali	10.2.2.
TRASPORTI E COMUNICAZIONI	10.3.0.
Investimenti fissi lordi	10.3.1.
Acquisto di terreni e di beni immateriali	10.3.2.
EDILIZIA	10.4.0.
Investimenti fissi lordi	10.4.1.
Acquisto di terreni e di beni immateriali	10.4.2.
RICERCA SCIENTIFICA	10.5.0.
OPERE IGIENICHE E SANITARIE	10.6.0.
OPERE IDRAULICHE	10.7.0.
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE LAVORATORI	10.8.0.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice economico
OPERE E INTERVENTI PLURISSETTORIALI	10.9.0.
Danni bellici e pubbliche calamità	10.9.1.
Altre	10.9.9.
CATEGORIA XI. — BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TE- CNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	11.0.0.
AGRICOLTURA	11.1.0.
Investimenti fissi lordi	11.1.1.
Acquisto di terreni e di beni immateriali	11.1.2.
INDUSTRIA	11.2.0.
Investimenti fissi lordi	11.2.1.
Acquisto di terreni e di beni immateriali	11.2.2.
TRASPORTI E COMUNICAZIONI	11.3.0.
Investimenti fissi lordi	11.3.1.
Acquisto di terreni e di beni immateriali	11.3.2.
EDILIZIA	11.4.0.
Investimenti fissi lordi	11.4.1.
Acquisto di terreni e di beni immateriali	11.4.2.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice economico —
RICERCA SCIENTIFICA	11.5.0.
OPERE IGIENICHE E SANITARIE	11.6.0.
OPERE IDRAULICHE	11.7.0.
ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE LAVORATORI	11.8.0.
OPERE E INTERVENTI PLURISSETTORIALI	11.9.0.
Danni bellici e pubbliche calamità	11.9.1.
Altri	11.9.9.
 CATEGORIA XII. - TRASFERIMENTI	 12.0.0.
ALLE FAMIGLIE E AD ISTITUZIONI SOCIALI	12.1.0.
Aiuti all'investimento	12.1.1.
Altri trasferimenti in conto capitale	12.1.2.
ALLE IMPRESE	12.2.0.
Aiuti all'investimento	12.2.1.
Altri trasferimenti in conto capitale	12.2.2.
ALLE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO	12.3.0.
Aiuti all'investimento	12.3.1.
Altri trasferimenti in conto capitale	12.3.2.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice economico
AGLI ENTI TERRITORIALI	12.4.0.
Aiuti all'investimento	12.4.1.
Altri trasferimenti in conto capitale	12.4.2.
ENTI PUBBLICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	12.5.0.
Aiuti all'investimento	12.5.1.
Altri trasferimenti in conto capitale	12.5.2.
ENTI PUBBLICI DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE	12.6.0.
Aiuti all'investimento	12.6.1.
Altri trasferimenti in conto capitale	12.6.2.
ALL'ESTERO	12.7.0.
CATEGORIA XIII. — PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI .	13.0.0.
IMPRESE PUBBLICHE	13.1.0.
Azioni	13.1.1.
Altre partecipazioni	13.1.2.
ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO	13.2.0.
Azioni	13.2.1.
Altre partecipazioni	13.2.2.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice economico —
ISTITUTI INTERNAZIONALI	13.3.0.
Azioni	13.3.1.
Altre partecipazioni	13.3.2.
ALTRI ENTI PUBBLICI	13.4.0.
Azioni	13.4.1.
Altre partecipazioni	13.4.2.
ALTRI ORGANISMI	13.9.0.
Azioni	13.9.1.
Altre partecipazioni	13.9.2.
CATEGORIA XIV. — CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI PER FINALITÀ PRODUTTIVE	14.0.0.
ALLE IMPRESE	14.2.0.
ALLE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO	14.3.0.
AGLI ENTI TERRITORIALI	14.4.0.
AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	14.6.0.
ALL'ESTERO	14.7.0.
CATEGORIA XV. — CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI PER FINALITÀ NON PRODUTTIVE	15.0.0.
ALLE IMPRESE	15.2.0.
ALLE AZIENDE AUTONOME	15.3.0.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice economico
AGLI ENTI TERRITORIALI	15.4.0.
AGLI ORGANISMI PREVIDENZIALI	15.5.0.
AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	15.6.0.
ALL'ESTERO	15.7.0.
CATEGORIA XVI. — SOMME NON ATTRIBUIBILI	16.0.0.
FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO	16.1.0.
ALTRE SPESE	16.9.0.
RIMBORSO DI PRESTITI	
RIMBORSO DI PRESTITI	20.0.0.
DEBITO PUBBLICO	20.1.0.
Buoni del tesoro poliennali	20.1.1.
Altri all'interno	20.1.2.
Altri all'estero	20.1.3.
ALTRI DEBITI	20.2.0.
Mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche	20.2.1.
Altri all'interno	20.2.2.
Altri all'estero	20.2.3.

ALLEGATO E

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE SPESE DELLO STATO
PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

	Codice funzionale (1)
SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.0.0.
ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	1.1.0.
Presidenza della Repubblica	1.1.1.
Assemblee legislative	1.1.2.
Corte costituzionale	1.1.3.
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	1.1.4.
Consiglio superiore della Magistratura	1.1.5.
ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO	1.2.0.
Spese comuni	1.2.1.
Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.2.2.
Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia	1.2.3.
Corte dei conti	1.2.4.

(1) Il codice si compone di tre numeri, separati da un punto, ed è inteso a realizzare una classificazione fino al terzo grado. Mentre il primo individua la sezione, gli altri due forniscono, nell'ambito di essa, ulteriori notizie sulla finalità e sui servizi cui è destinata la spesa.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice funzionale —
Avvocatura generale dello Stato	1.2.5.
Tribunali amministrativi regionali	1.2.6.
Servizi dell'Amministrazione dell'Interno	1.2.7.
Altri	1.2.9.
SERVIZI FINANZIARI	1.3.0.
Spese comuni	1.3.1.
Catasto e servizi tecnici erariali	1.3.2.
Tasse e imposte indirette sugli affari	1.3.3.
Imposte dirette	1.3.4.
Dogane e imposte di fabbricazione	1.3.5.
Guardia di finanza	1.3.6.
Demanio, lotto e lotterie	1.3.7.
Finanza locale	1.3.8.
Altri	1.3.9.
SERVIZI DEL TESORO E DEL BILANCIO	1.4.0.
Spese comuni	1.4.1.
Provveditorato generale dello Stato	1.4.2.
Servizi centrali del tesoro	1.4.3.
Servizi speciali e uffici esterni del tesoro	1.4.4.
Servizi resi dall'Istituto di emissione	1.4.5.
Ragioneria generale dello Stato	1.4.6.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice funzionale
Bilancio e programmazione economica	1.4.7.
Altri	1.4.9.
CULTO	1.5.0.
Affari di culto	1.5.1.
Costruzione di nuove chiese	1.5.2.
SEZIONE II. - DIFESA NAZIONALE	2.0.0.
SPESE COMUNI	2.1.0.
Servizi generali e personale	2.1.1.
Motorizzazione e combustibili	2.1.2.
Commissariato	2.1.3.
Lavori, demanio e materiali del Genio	2.1.4.
Sanità	2.1.5.
Provvidenze per il personale	2.1.6.
Servizi speciali	2.1.7.
Potenziamento della difesa	2.1.8.
Altre	2.1.9.
ESERCITO	2.2.0.
Personale	2.2.1.
Armi e armamenti terrestri	2.2.2.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice funzionale
Servizi speciali	2.2.3.
Potenziamento della difesa	2.2.4.
Altri	2.2.9.
MARINA	2.3.0.
Personale	2.3.1.
Costruzioni, armi e armamenti navali	2.3.2.
Servizi speciali	2.3.3.
Potenziamento della difesa	2.3.4.
Altri	2.3.9.
AERONAUTICA	2.4.0.
Personale	2.4.1.
Costruzioni, armi e armamenti aeronautici e spaziali	2.4.2.
Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni	2.4.3.
Servizi speciali	2.4.4.
Potenziamento della difesa	2.4.5.
Altri	2.4.9.
SEZIONE III. — GIUSTIZIA	3.0.0.
SPESE COMUNI	3.1.0.
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA	3.2.0.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice funzionale —
ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA	3.3.0.
ALTRE	3.9.0.
SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA	4.0.0.
PUBBLICA SICUREZZA	4.1.0.
CARABINIERI	4.2.0.
SERVIZI ANTINCENDI	4.3.0.
SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI	5.0.0.
SPESE COMUNI	5.1.0.
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI	5.2.0.
INTERVENTI A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO	5.3.0.
PARTECIPAZIONE ALLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA	5.4.0.
PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI E MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	5.5.0.
ALTRE	5.9.0.
SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA	6.0.0.
SPESE PER L'INSEGNAMENTO	6.1.0.
Scuola materna	6.1.1.
Istruzione elementare	6.1.2.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice funzionale
Istruzione secondaria di primo grado	6.1.3.
Istruzione classica, scientifica e magistrale	6.1.4.
Istruzione tecnica e professionale	6.1.5.
Istruzione artistica	6.1.6.
Educazione fisica	6.1.7.
Istruzione universitaria e ricerca scientifica	6.1.8.
Istituti di educazione	6.1.9.
ALTRE SPESE PER L'ISTRUZIONE	6.2.0.
Spese comuni	6.2.1.
Relazioni culturali con l'estero	6.2.2.
Edilizia scolastica e universitaria	6.2.3.
Assistenza scolastica	6.2.4.
Altre	6.2.9.
INFORMAZIONI E CULTURA	6.3.0.
Spese comuni	6.3.1.
Stampa	6.3.2.
Radiotelediffusione	6.3.3.
Archivi di Stato	6.3.4.
Accademie e biblioteche	6.3.5.
Antichità e Belle Arti	6.3.6.
Teatro, enti lirici e istituzioni musicali	6.3.7.
Altre	6.3.9.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice funzionale
SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABI- TAZIONI	7.0.0.
EDILIZIA SOVVENZIONATA	7.1.0.
Edilizia economica e popolare	7.1.1.
Alloggi per i dipendenti delle Amministrazioni militari e della Guardia di finanza	7.1.2.
Gestione case per i lavoratori	7.1.3.
Altri	7.1.9.
EDILIZIA PER I SINISTRATI DI GUERRA E PER I PROFUGHI	7.2.0.
Case per i senza tetto per cause di guerra	7.2.1.
Case per i profughi ricoverati nei centri di raccolta	7.2.2.
Altri	7.2.9.
EDILIZIA PER ALTRE PARTICOLARI CATEGORIE	7.3.0.
Eliminazione di abitazioni malsane	7.3.1.
Abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti	7.3.2.
Abitazioni per i colpiti da calamità naturali	7.3.3.
Altri	7.3.9.
SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	8.0.0.
LAVORO	8.1.0.
Spese comuni	8.1.1.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice funzionale
Lavoro e occupazione	8.1.2.
Emigrazione e collettività italiana all'estero	8.1.3.
Orientamento e addestramento professionale	8.1.4.
Assistenza ai lavoratori	8.1.5.
Cooperazione e collocamento della manodopera	8.1.6.
Altre	8.1.9.
PREVIDENZA SOCIALE	8.2.0.
Spese comuni	8.2.1.
Fondo sociale	8.2.2.
Cassa unica assegni familiari	8.2.3.
Disoccupazione involontaria, Cassa integrazione guadagni e Fondo adeguamento pensioni	8.2.4.
Casse mutue malattia	8.2.5.
Altre	8.2.9.
ASSISTENZA PUBBLICA	8.3.0.
Maternità, infanzia e minori	8.3.1.
Assistenza post-bellica	8.3.2.
Assistenza generica a mezzo di istituzioni pubbliche e private	8.3.3.
Sordomuti e ciechi	8.3.4.
Assistenza a cura dell'A.A.I.	8.3.5.
Inabili al lavoro, indigenti, mutilati e invalidi per servizio	8.3.6.
Altre	8.3.9.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice funzionale
IGIENE E SANITÀ	8.4.0.
Spese comuni	8.4.1.
Assistenza sanitaria e ospedali :	8.4.2.
Igiene pubblica e malattie sociali	8.4.3.
Servizi farmaceutici	8.4.4.
Servizi veterinari	8.4.5.
Istituto superiore di sanità	8.4.6.
Opere igieniche e sanitarie	8.4.7.
Altre	8.4.9.
PENSIONI DI GUERRA E ALTRI ASSEGNI VITALIZI	8.5.0.
Spese comuni	8.5.1.
Pensioni di guerra	8.5.2.
Altri assegni vitalizi	8.5.3.
SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI	9.0.0.
SPESE COMUNI	9.1.0.
VIABILITÀ	9.2.0.
TRASPORTI FERROVIARI E METROPOLITANE	9.3.0.
MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	9.4.0.
MARINA MERCANTILE	9.5.0.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice funzionale —
AVIAZIONE CIVILE	9.6.0.
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	9.7.0.
SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO . .	10.0.0.
OPERE IDRAULICHE	10.1.0.
AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	10.2.0.
Spese comuni	10.2.1.
Agricoltura	10.2.2.
Opere di bonifica e di miglioramento fondiario	10.2.3.
Zootecnia, caccia e pesca	10.2.4.
Economia montana e forestale	10.2.5.
Alimentazione	10.2.6.
Altri	10.2.9.
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	10.3.0.
Spese comuni	10.3.1.
Fonti di energia	10.3.2.
Industria e artigianato	10.3.3.
Miniere	10.3.4.
Turismo e cinematografia	10.3.5.
Commercio interno	10.3.6.
Commercio estero	10.3.7.
Altri	10.3.9.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice funzionale
OPERE ED INTERVENTI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	10.9.0.
Spese generali e comuni a più servizi	10.9.1.
Sviluppo economico del Mezzogiorno	10.9.2.
Riparazioni danni di guerra	10.9.3.
Interventi in dipendenza di pubbliche calamità	10.9.4.
Opere varie	10.9.5.
Altri	10.9.9.
SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE	11.0.0.
INTERVENTI A FAVORE DELLE REGIONI	11.1.0.
Fondo comune da ripartire fra le Regioni a statuto ordinario	11.1.1.
Fondo ordinamento regionale	11.1.2.
Somme da attribuire in sostituzione delle compartecipazioni a tributi erariali	11.1.3.
Regolazioni contabili con le Regioni siciliana e sarda	11.1.4.
Regolazioni contabili con le Regioni a statuto ordinario	11.1.5.
Funzionamento degli organi regionali	11.1.6.
Finanziamento dei programmi regionali di sviluppo	11.1.7.
Altri	11.1.9.
INTERVENTI A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI E ALTRI ENTI LOCALI	11.2.0.
Devoluzione di quote di tributi erariali	11.2.1.
Somme da attribuire in sostituzione di tributi e contributi aboliti e delle compartecipazioni a tributi erariali	11.2.2.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice funzionale
Ripianamento disavanzi	11.2.3.
Contributi vari	11.2.4.
Altri	11.2.9.
Interventi non ripartiti	11.9.0.
SEZIONE XII. — ONERI NON RIPARTIBILI	12.0.0.
INTERESSI DI DEBITI	12.1.0.
Sul debito pubblico patrimoniale	12.1.1.
Su debiti di tesoreria e fluttuanti	12.1.2.
ONERI IN DIPENDENZA DELLA GUERRA	12.2.0.
Spese per l'esecuzione del trattato di pace	12.2.1.
Risarcimento danni di guerra	12.2.2.
Altri	12.2.9.
POSTE RETTIFICATIVE DELLE ENTRATE	12.3.0.
Restituzioni e rimborsi di imposte	12.3.1.
Vincite al lotto	12.3.2.
Altre	12.3.9.
FONDI SPECIALI E DI RISERVA	12.4.0.
Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso	12.4.1.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	Codice funzionale —
Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	12.4.2.
Fondo di riserva per le spese impreviste	12.4.3.
Altri	12.4.9.
AMMORTAMENTI	12.5.0.
Beni mobili	12.5.1.
Beni immobili	12.5.2.
FONDO ACQUISTO BUONI DEL TESORO POLIENNALI E AMMORTAMENTO DEBITO PUBBLICO	12.6.0.
ALTRE SPESE	12.9.0.
 RIMBORSO DI PRESTITI	
RIMBORSO DI PRESTITI	20.0.0.
DEBITO PUBBLICO	20.1.0.
Buoni del tesoro poliennali	20.1.1.
Altri all'interno	20.1.2.
Altri all'estero	20.1.3.
ALTRI DEBITI	20.2.0.
Mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche	20.2.1.
Altri all'interno	20.2.2.
Altri all'estero	20.2.3.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

(Stato di previsione dell'entrata)

ART. 1.

È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1975, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti al medesimo anno.

(Totale generale della spesa)

ART. 2.

È approvato in lire 29.474.604.201.000 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1975.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)

ART. 3.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

ART. 4.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1955, n. 1312, la spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale è stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 2.050.000.000.

ART. 5.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 1973, n. 17, l'assegnazione a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 750.000.000.

ART. 6.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, per l'anno fi-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nanziario 1975, è autorizzata in lire 17 miliardi e 625 milioni, ivi comprese le assegnazioni di cui ai regi decreti 2 giugno 1927, n. 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali, e 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero.

ART. 7.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, nei limiti dei fondi iscritti e che si renderà necessario iscrivere al capitolo n. 4493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 8.

Ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei Comuni e delle Provincie, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 100 miliardi.

ART. 9.

Ai sensi dell'articolo 3, lettera a) della legge 19 luglio 1971, n. 565, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC) è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 3.500.000.000.

ART. 10.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385, la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare è stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 20.000.000.

ART. 11.

Ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, la somma occorrente per sopperire agli oneri connessi al funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa è stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 1.000.000.000.

ART. 12.

Ai sensi dell'articolo 14 - punto 6 - del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, l'apporto integrativo dello Stato a favore del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 74.000.000.000 ed è iscritto al capitolo n. 4546 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dei fondi iscritti al predetto capitolo n. 4546 al capitolo n. 1578 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1975.

ART. 13.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 luglio 1966, n. 526, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del servizio per capitale e interessi dei prestiti contratti dal comune di Venezia per il finanziamento di opere dirette alla salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 4.000.000.000.

ART. 14.

L'assegnazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, è stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 75 miliardi, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

ART. 15.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 gennaio 1962, n. 7, lo stanziamento occorrente per l'assunzione, a carico del Tesoro dello Stato, del corso delle emissioni, nonché del servizio per capitale ed interessi delle obbligazioni emesse dal comune di Napoli, per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie di sua competenza, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 20.070.000.000.

ART. 16.

La quota parte degli stanziamenti autorizzati a favore della Cassa per il Mezzogiorno, con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario, è stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 350.000.000.000.

Si applicano, a dette operazioni, le norme di cui al quarto comma dello stesso articolo 17.

ART. 17.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell'articolo 26, lettera *a*), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 e dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1971, n. 167, resta determinato, per l'anno finanziario 1975 - dedotto l'importo indicato nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, concernente trasferimento alle regioni a statuto ordinario di funzioni amministrative statali e la somma prevista dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36 - in lire 392.804.319.000.

ART. 18.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 607.733.504.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1975.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le poste e le telecomunicazioni.

ART. 19.

Per l'anno finanziario 1975, le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, nonché per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire

53.500.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.

Di detto importo lire 52.000.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171, e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.

ART. 20.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 701.313.573.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1975.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i trasporti e l'aviazione civile.

ART. 21.

Per l'anno finanziario 1975, le somme da corrispondere da parte del Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in relazione al regolamento (CEE) 1192/69 del Consiglio in data 26 giugno 1969, relativo alle norme per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (categorie II - III - IV - VIII, X e XV), ed al regolamento (CEE) 1191/69 del 26 giugno 1969, riguardante l'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, restano determinate rispettivamente in lire 374.937.003.000 ed in lire 291.228.975.000.

ART. 22.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, del fondo iscritto al capitolo n. 6851 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'organizzazione e al funzionamento dei Commissariati del Governo presso le Regioni a statuto ordinario e per quelle relative alle Commissioni di controllo.

ART. 23.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1975, del fondo iscritto al capitolo n. 6852 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti al funzionamento dei tribunali amministrativi regionali.

ART. 24.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per le elezioni amministrative dal fondo iscritto al capitolo n. 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 ai capitoli degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

ART. 25.

Il Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 13.140.000.000 iscritto al capitolo numero 6445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima;

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

ART. 26.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 6681, 6682, 6741, 6771, 6857, 6858, 6860 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

ART. 27.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, dei fondi iscritti ai capitoli nn. 6801, 9517, 6802, 9525, 6803 e 9535 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni finanziarie previste da specifiche disposizioni legislative.

Il Ministro per il tesoro è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione all'effettiva incidenza delle operazioni finanziarie previste dalle varie disposizioni legislative, a variazioni compensative tra capitoli concernenti spese per interessi di debiti, tra questi capitoli e quelli relativi a rimborso di prestiti e viceversa, nonché tra capitoli attinenti a rimborso di prestiti, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

ART. 28.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative tra il capitolo n. 4516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e i capitoli nn. 1901 e 1979 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

ART. 29.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dai capitoli numeri 6856, 9001, 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975 a quelli delle Amministrazioni interessate, nonché ai bilanci delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, delle somme necessarie per l'applicazione di provvedimenti perfezionati in legge, recanti oneri considerati nelle dotazioni dei capitoli medesimi.

ART. 30.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1108, 1445, 1507, 1574, 1635, 1717, 1795, 2007, 2075, 2233, 2959, 3344, 3587, 3848, 4027, 5040, 5279, 5872 e 6253 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero medesimo le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 31.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1975, buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Tali modificazioni possono anche riguardare la scadenza dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate nell'anno finanziario 1974 ed esercizi precedenti e non sostituite con i titoli medesimi.

È data facoltà, altresì, al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni, nonché di provvedere, con proprio decreto, alla determinazione delle somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese ai fini dell'eventuale collocamento dei buoni ordinari del Tesoro.

ART. 32.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei

crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1975, in lire 700 miliardi.

ART. 33.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4498, 4499, 4543, 6171, 6254, 6403 e 6445 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 34.

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 35.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 36.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo e secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 37.

Il fondo di riserva per le spese impreviste, da utilizzare ai termini dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 10 miliardi.

ART. 38.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 22 marzo 1971, n. 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine, ed a tal fine ad effettuare nell'anno 1975, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

ART. 39.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

ART. 40.

La composizione della razione viveri per gli allievi del Corpo della guardia di finanza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per i militari del Corpo medesimo in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1975, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 41.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di

finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1975, è stabilito in 100.

ART. 42.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, anche in appositi capitoli da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1975, del fondo iscritto al capitolo n. 6991 del medesimo stato di previsione per le spese inerenti all'attuazione della riforma tributaria.

ART. 43.

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651, la somma da assegnare al fondo speciale per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico sarà stabilita, per l'anno finanziario 1975, al momento in cui i relativi disavanzi saranno noti e sarà iscritta mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

ART. 44.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a variazioni compensative tra i capitoli nn. 1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 e 1985 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1975, concernenti somme da attribuire alle Camere di commercio, alle Aziende autonome di soggiorno, cura o turismo, ai comuni, alle province e a talune regioni in sostituzione di tributi, contributi e partecipazioni.

ART. 45.

Alle spese di cui al capitolo 3105 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 46.

Alle spese di cui al capitolo n. 7901 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze si applicano, per l'anno fi-

nanziario 1975, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 47.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1094, 1101, 3465, 3859, 4298, 4660 e 5383 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 48.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a pagare le spese per l'anno finanziario 1975 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

ART. 49.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

ART. 50.

La quota del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'anno finanziario 1975, è stabilita in lire 277.1 miliardi, di cui lire 157.1 miliardi iscritte al capitolo n. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica e lire 120 miliardi da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il

tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno. Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 51.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1140 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

ART. 52.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

ART. 53.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'anno finanziario 1975, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 54.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1100 e 1592 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 55.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1975, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

ART. 56.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

ART. 57.

Ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, lo stanziamento del capitolo n. 1685 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1975, concernente il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero e degli uffici diplomatici e consolari, è fissato in lire 4.000.000.000.

ART. 58.

Ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera *b*), della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano, ratificata con legge 4 ottobre 1966, n. 794, la quota speciale da versare dall'Italia è stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 550.000.000.

ART. 59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1503 e n. 2503 concernenti, rispettivamente, l'indennità al personale in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria e gli assegni di sede al personale in servizio nelle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

ART. 60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, dal capitolo n. 1501 ai capitoli n. 1017 e n. 1503 i fondi occorrenti per l'attuazione della legge 17 luglio 1970, n. 569, riguardante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle Rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

ART. 61.

Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all'articolo 12 della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1975, in lire 207.000.000.

ART. 62.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 63.

È approvato il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1975, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)

ART. 64.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1975 in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

ART. 65.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'assegnazione di lire 44.000.000 per i servizi già in gestione al soppresso Ministero del-

l'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27.

ART. 66.

Lo stanziamento destinato alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, agli Osservatori astronomici, geofisici e vulcanologici e agli Istituti scientifici speciali per l'acquisto o il noleggio di attrezzature didattiche e scientifiche, ivi comprese le dotazioni librerie degli Istituti e delle biblioteche di facoltà e per il loro funzionamento, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 14.500.000.000.

ART. 67.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione riguardanti, rispettivamente, assegnazioni per spese di personale e per spese di funzionamento degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale e di istruzione artistica, dotati di autonomia amministrativa.

ART. 68.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra i competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1975, del fondo iscritto al capitolo n. 6091 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi all'attuazione dei provvedimenti emanati in applicazione della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente delega al Governo per la emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.

ART. 69.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1119, 1754, 4343 e 4862 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasfe-

rire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

ART. 70.

E autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

ART. 71.

E autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 5.000.000 per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour e per il funzionamento della Commissione a tale scopo istituita.

ART. 72.

E autorizzata, per l'anno finanziario 1975, l'assegnazione di lire 12.200 milioni per gli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario od urgente o di carattere perequativo in relazione alle necessità degli enti assistenziali nelle diverse regioni.

ART. 73.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1975, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

ART. 74.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 2 dicembre 1969, n. 968, occorrente per provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissato per l'anno finanziario 1975, in lire 200.000.000.

ART. 75.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e le integrazioni di vitto ed i generi di conforto per gli agenti del Corpo medesimo, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1975, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 76.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonché il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1975, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

ART. 77.

I pagamenti sul capitolo n. 188 dello stato di previsione della spesa del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'anno finanziario 1975, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

ART. 78.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonché il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1975, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

ART. 79.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economali, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonché il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1975, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economali, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economali a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

ART. 80.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

ART. 81.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 73.118.000.000, per provvedere ai sottoindicati interventi con esclusione, per le regioni a statuto ordinario, di quelli attribuiti alla competenza delle medesime dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazione, manutenzione, riparazione e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione e alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura;

g) alla spesa per l'esecuzione di lavori per il risanamento, il consolidamento ed il trasferimento di abitati, disposti ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, e successive estensioni e modificazioni;

h) all'esecuzione dei lavori a totale carico dello Stato e per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 4 aprile 1935, n. 454, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 e dalle leggi 29 luglio 1949, n. 531, 28 dicembre 1952, n. 4436, 18 aprile 1962, n. 168 e 18 luglio 1962, n. 1101, nonché dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 141, limitatamente alla riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani o rurali.

ART. 82.

E autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 8.500.000.000, di cui lire 3.500.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 - integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649,

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 -; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificati, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

ART. 83.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 3.500.000.000, per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di edifici di culto in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata dalla legge 18 aprile 1962, n. 168, e per la ricostruzione di quelli di cui all'articolo 9 della predetta legge 18 aprile 1962, n. 168.

ART. 84.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 500.000.000 per provvedere alla concessione di contributi in capitale a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati, ricadenti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale, per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli

acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

ART. 85.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 2.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi a fondo perduto a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi di cui all'articolo 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

ART. 86.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.

ART. 87.

È stabilito, per l'anno finanziario 1975, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 ottobre 1951, n. 1402, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1.510.000.000, di cui:

1) lire 10.000.000 per la concessione del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni ed Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 750.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi, ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali, ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3) lire 750.000.000 per l'attuazione dei piani di ricostruzione degli abitati danneggiati da eventi bellici di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

ART. 88.

Sono stabiliti, per l'anno finanziario 1975, i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 250.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse di enti locali nelle Regioni a statuto speciale mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 31 luglio 1956, n. 1005, lire 208.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 del 1949 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 12.000.000;

b) per opere elettriche ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589 del 1949 e della legge 22 giugno 1950, n. 480, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 20.000.000;

c) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589 del 1949, modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 170.000.000 di cui lire 150 milioni per le opere previste dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 506;

d) per la costruzione e l'ampliamento di edifici per sedi municipali, ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, modificata dall'articolo 3 della legge 9 agosto 1954, n. 649, nonché per la costruzione, sistemazione e restauro degli archivi di Stato, ai sensi della legge 19 luglio 1959, n. 550, lire 6.000.000.

ART. 89.

È stabilito, per l'anno finanziario 1975, un limite di impegno di lire 30.000.000 per la concessione di contributi costanti trentacinquennali a favore dei Comuni, dei loro Consorzi e degli altri Enti autorizzati rica-

denti nei territori delle Regioni a statuto speciale o aventi carattere interregionale per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione degli acquedotti previsti nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue di cui agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, concernente norme delegate previste dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129.

ART. 90.

È stabilito, per l'anno finanziario 1975, il limite di impegno di lire 4.000.000.000 per gli adempimenti previsti dall'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la concessione di contributi nel pagamento di interessi sui mutui contratti per iniziative da realizzare su aree in concessione.

ART. 91.

È stabilito per l'anno finanziario 1975, il limite d'impegno di lire 2.000.000.000, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, per le maggiori spese derivanti da aggiudicazione di appalto con offerta anche in aumento, da revisione di prezzi o da lavori che si rendessero necessari in corso d'opera.

ART. 92.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481 e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e per le opere di carattere straordinario a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissate negli articoli precedenti.

ART. 93.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, con propri decreti, alle variazioni nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei la-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

veri pubblici connesse con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, articolo 21, primo comma, che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare e dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516, integrato dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 576.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere:

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 2001 e 2101 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1975, in relazione ad eventuali modifiche al riparto dello stanziamento di cui all'articolo 137 del nuovo codice della strada;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 8704 e 8705 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 11, terzo comma, della legge 23 febbraio 1968, n. 124;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 1025, 1026, 1027 e 1139 ed a quelle fra i capitoli nn. 9009 e 9154 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti dall'articolo 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491 e dal decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 7904 e 8002 ed a quelle fra i capitoli nn. 9010 e 9152 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto degli stanziamenti previsti dal decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205;

alle variazioni compensative fra i capitoli nn. 8245, 9014 e 9015 del medesimo stato di previsione, in relazione ad eventuali modifiche che si rendesse necessario apportare al riparto dello stanziamento previsto dalla legge 19 dicembre 1973, n. 837.

ART. 94.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è au-

torizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 95.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1975, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

ART. 96.

Alle spese di cui al capitolo 149 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade si applicano, per l'anno 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e disposizioni relative)

ART. 97.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

ART. 98.

È stabilito, per l'anno finanziario 1975, in relazione alla deliberazione del CIPE del 28 gennaio 1971, il limite d'impegno di lire 1.500.000.000, per la concessione di contributi nelle spese per la costruzione della linea

e per la provvista del materiale rotabile e di esercizio di ferrovie metropolitane, ai sensi della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

ART. 99.

Alle spese di cui al capitolo n. 7203 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 100.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, variazioni compensative fra gli stanziamenti dei capitoli nn. 1510 e 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

ART. 101.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a pagare le spese, concernenti l'anno finanziario 1975, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (*Appendice n. 1*).

ART. 102.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 35.000.000.000.

ART. 103.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1975, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla conta-

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

bilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

ART. 104.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

ART. 105.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1975, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

ART. 106.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1975, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

ART. 107.

Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 108.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1975, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

ART. 109.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1975, a favore dei quali è data facoltà al Ministro per il tesoro di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

ART. 110.

Alle spese di cui ai capitoli n. 296, n. 300 e n. 305 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 111.

Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel terzo e quarto comma dell'articolo 49 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

ART. 112.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

ART. 113.

Sono autorizzate per l'anno finanziario 1975, le seguenti spese:

lire 162.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 828.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi; per concorso nelle spese sostenute da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione; per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione dei cippi di frontiera;

lire 106.982.105.000 per i servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi e difese navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; assistenza alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonché per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per studi ed esperienze, compresi gli oneri relativi agli impianti tecnici e logistici, nonché per l'acquisto ed esproprio di terreni; per il Centro di energia nucleare e per il Poligono sperimentale interforze; per la codificazione dei materiali e per la difesa aerea; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Esercito (unità sanitarie da campo e relative dotazioni; serie di riserva del vestiario; acquisizione di armi, armamenti e munizioni, di materiali del Genio, di materiali delle trasmissioni, delle telecomunicazioni e per la difesa nucleare, batteriologica e chimica; di mezzi di trasporto ruotati, cingolati e da combattimento, di aeromobili e di parti di ricambio; lubrificanti e combustibili; infrastrutture demaniali). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture della Marina (costruzione, acquisto, trasformazione e manutenzione straordinaria di unità navali e di aeromobili, genio navale, genio militare, armi ed armamenti navali, nuove armi, telecomunicazioni, impianti, basi e difese; costituzione di scorte di viveri, vestiario, casermaggio e

materiale sanitario; servizio automobilistico; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; materiali speciali e parti di ricambio). Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il completamento dei materiali e delle infrastrutture dell'Aeronautica militare (costruzioni aeronautiche; armi e munizioni; nuove armi; servizio automobilistico; combustibili, lubrificanti e gas, demanio aeronautico; telecomunicazioni e assistenza al volo; difesa nucleare, batteriologica e chimica; vestiario e casermaggio; servizi meccanografici; infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo; gruppi elettrogeni e macchine elettriche; materiali speciali e parti di ricambio). Spese di trasporto di materiali acquisiti in dipendenza di accordi internazionali. Spese per l'incremento degli studi e delle esperienze; per la codificazione dei materiali; per il potenziamento dei servizi tecnici e logistici dell'Arma dei carabinieri: artiglieria, motorizzazione, genio militare e telecomunicazioni, polizia giudiziaria e commissariato.

ART. 114.

Il Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 4001, 4002, 4003, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1975, della somma di complessive lire 106.982.105.000 autorizzata con l'articolo 113 della presente legge.

ART. 115.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1975, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti legislativi 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio, 1948, n. 810 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

ART. 116.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 1801, 1831, 1871, 1872, 2801, 2802, 2809, 2810, 4001, 4002,

4003, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 117.

Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonché alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1975, come segue:

Esercito	L.	8.950.000.000
Marina	»	9.000.000.000
Aeronautica	»	5.650.000.000
Arma dei carabinieri	»	4.400.000.000

ART. 118.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1975, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

ART. 119.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1975, come appresso:

<i>a) Militari specializzati:</i>		
Esercito	n.	21.000
Marina	»	17.000
Aeronautica	»	35.650
<i>b) Militari aiuto-specialisti:</i>		
Esercito	n.	40.000
Marina	»	13.000
Aeronautica	»	12.830

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 120.

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in 400 unità.

ART. 121.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	n. 45
guardiamarina	» 75

ART. 122.

Il numero massimo degli ufficiali di Stato Maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in 200 unità.

ART. 123.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, come appresso:

Esercito	n. 600
Arma dei carabinieri	» 64
Marina	» 200
Aeronautica	» 1.900

ART. 124.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, per l'anno finanziario 1975, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n. 7.000
graduati e militari di truppa	» 21.000

ART. 125.

Il numero globale dei capi di 1^a, 2^a e 3^a classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1975, a norma dell'articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 8.000 unità.

ART. 126.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1975, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	7.000
sergenti raffermati di leva	»	600
sottocapi e comuni volontari	»	4.459
sottocapi raffermati di leva	»	1.200

ART. 127.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1975, come appresso:

sergenti	n.	10.400
graduati e militari di truppa	»	3.850

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi, è stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 4.500 unità.

ART. 128.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1975 (*Elenco*

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

*(Stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e
disposizioni relative)*

ART. 129.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella numero 13*).

ART. 130.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 marzo 1971, n. 144, l'assegnazione a favore della Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per le spese generali di funzionamento è stabilita, per l'anno finanziario 1975, in lire 6.900.000.000.

ART. 131.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 3575 e 4582 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 132.

Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1975, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.

ART. 133.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1118 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

ART. 134.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1975, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*).

ART. 135.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1975, le eventuali variazioni al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

ART. 136.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

ART. 137.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1099, 3537, 4550 e 5046 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

ART. 138.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

ART. 139.

Il contributo dello Stato alla Cassa unica per gli assegni familiari, per la corresponsione degli assegni stessi ai lavoratori dell'agricoltura è stabilito, per l'anno finanziario 1975, ai termini dell'articolo 23 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, in lire 11.380.000.000.

ART. 140.

Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei « sussidi straordinari di disoccupazione », previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 100.000.000.

ART. 141.

Il contributo dello Stato al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », previsto dall'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 20.000.000.000.

ART. 142.

Il Ministro per il tesoro è, autorizzato, per l'anno finanziario 1975, a trasferire, su proposta dei Ministeri interessati, dai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - rubrica Ispettorato del lavoro - allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

ART. 143.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1975, le variazioni compensative connesse con l'inquadramento, nel ruolo dei collocatori comunali, dei corrispondenti di cui all'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562, ai termini dell'articolo 11 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336.

ART. 144.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli nn. 1099, 1535 e 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

ART. 145.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

ART. 146.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

ART. 147.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

ART. 148.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1975, la spesa di lire 200.000.000 per le sistemazioni difensive previste dal regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 e successive modificazioni e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 878.

ART. 149.

La somma di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 721, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, è fissata, per l'anno finanziario 1975, in lire 90.000.000.

ART. 150.

Alle spese di cui al capitolo n. 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 151.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative)

ART. 152.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

ART. 153.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1099 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

ART. 154.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

ART. 155.

Ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato col regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, è stabilito, per l'anno finanziario 1975, in lire 50.000.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

ART. 156.

Lo stanziamento di lire 19.000.000.000, iscritto al capitolo n. 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1975, quale fondo nazionale ospedaliero, è comprensivo della somma di lire 5 miliardi destinata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 12 febbraio

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1968, n. 132, alla concessione di contributi diretti a fronteggiare esigenze funzionali degli enti ospedalieri in condizioni di particolari necessità in rapporto alle finalità di cui all'articolo 2 della legge medesima.

ART. 157.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 2535 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1975, le somme - corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo n. 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario - occorrenti per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

ART. 158.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4039 e 4081 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 159.

Per l'anno finanziario 1975 la somma da erogare per compensi per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto superiore di sanità, ai sensi dell'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è stabilita, tenuto conto del secondo comma dell'articolo 25 della legge 15 novembre 1973, n. 734, in lire 800.000.000.

ART. 160.

A valere sui fondi stanziati sui capitoli n. 1101 e n. 4536 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative)

ART. 161.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1975, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

ART. 162.

Alle spese di cui ai capitoli n. 2562, n. 2563 e n. 2564 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, si applicano, per l'anno finanziario 1975, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 163.

A valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 1100 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1975, il Ministro per il tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

(Quadro generale riassuntivo)

ART. 164.

È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1975 con le tabelle allegate.

(Disposizioni diverse)

ART. 165.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1975 buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'ammontare di detti buoni poliennali

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

non può superare la differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese — maggiorata dell'importo dei buoni poliennali scadenti nel corso dell'anno finanziario — ed è devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura della differenza e del rimborso suddetti. Per essi si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Detti buoni poliennali del Tesoro possono essere anche utilizzati per l'eventuale rinnovo dei buoni poliennali del Tesoro in scadenza al 1° aprile 1975 ed al 1° ottobre 1975.

Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, ivi compreso l'importo relativo a rate di interessi pertinenti all'anno 1975, si farà fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941, con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 166.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1974-75 e 1975-76, restano stabilite, per l'anno finanziario 1975, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

ART. 167.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1975, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

ART. 168.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione della spesa delle varie Amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

ART. 169.

Il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e, per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, provvederà, altresì, a trasferire dai capitoli individuati coi i decreti di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle Amministrazioni ed Aziende autonome, l'importo differenziale tra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

ART. 170.

Agli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 129 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed aggiunte, negli elenchi n. 8 e n. 9 annessi allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sono indicate le sezioni e le categorie in cui viene ripartita la spesa del bilancio per l'anno finanziario 1975.

Tale ripartizione è realizzata nei riassunti per sezioni e per categorie che completano ciascuno stato di previsione della spesa, nel cui ambito, e per ciascun titolo di bilancio, le categorie della spesa sono raggruppate in rubriche.

ART. 171.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, la previsione di lire 1.424.000.000.000 iscritta al capitolo numero 2000 dello stato di previsione dell'entrata, fra i capitoli concernenti i tributi influenzati dall'applicazione dei decreti-legge in

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

materia fiscale emanati in data 6 luglio 1974, rispettivamente nn. 251, 254, 258, 259 e 260, in relazione al perfezionamento dei decreti-legge stessi.

ART. 172.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento di somme tra i capitoli concernenti « Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa » iscritti negli stati di previsione della spesa dei singoli Dicasteri.

Analogo trasferimento può essere effettuato tra i capitoli stessi e quello n. 4351 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente « Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa ».

ART. 173.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

ART. 174.

I residui risultanti al 1° gennaio 1975 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento già emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

PAGINA BIANCA

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO
PER L'ANNO FINANZIARIO 1975**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL

ENTRATA			
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE		19.656.185.491.000	
—	Imposte sul patrimonio e sul reddito	4.870.000.000.000	
—	Tasse ed imposte sugli affari	6.530.021.875.000	
—	Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	5.511.033.616.000	
—	Monopoli	1.101.010.000.000	
—	Lotto, lotterie ed altre attività di giuoco	220.120.000.000	
—	Proventi fiscali vari	1.424.000.000.000	
	<u>19.656.185.491.000</u>		
TITOLO II. — ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE		1.346.054.844.000	
	TOTALE TITOLI I E II	21.002.240.335.000	21.002.240.335.000
	SPESE CORRENTI	22.633.347.938.000	
	DIFFERENZA	1.631.107.603.000(-)	

BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

S P E S A		
TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento):		
Tesoro		7.923.408.046.000
Organi costituzionali dello Stato	125.153.000.000	
Organi e Servizi generali dello Stato	83.927.375.000	
Amministrazione del tesoro	3.758.323.582.000	
Altri servizi	13.180.774.000	
Pensioni e danni di guerra	498.134.520.000	
Interessi sui prestiti	1.727.149.147.000	
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	291.028.000.000	
Fondi di riserva	210.000.000.000	
Finanza regionale e locale	1.197.316.303.000	
Ammortamento di beni mobili	19.195.345.000	
Finanze		4.178.193.822.000
Servizi	1.577.188.487.000	
Finanza regionale e locale	2.586.005.335.000	
Ammortamento di beni immobili patrimoniali	15.000.000.000	
Bilancio e programmazione economica		6.983.120.000
Grazia e giustizia		276.097.378.000
Affari esteri		163.358.871.000
Pubblica istruzione		3.863.635.940.000
Interno		833.077.564.000
Pubblica sicurezza ed antincendi	486.825.236.000	
Assistenza e beneficenza	197.905.470.000	
Altri servizi	148.346.858.000	
Lavori pubblici		60.773.331.000
Trasporti e aviazione civile		237.366.346.000
Poste e telecomunicazioni		238.626.000
Difesa		2.428.294.546.000
Agricoltura e foreste		79.956.425.000
Industria, commercio e artigianato		15.251.075.000
Lavoro e previdenza sociale		2.143.559.150.000
Servizi	74.757.150.000	
Previdenza ed assistenza	2.068.802.000.000	
Commercio con l'estero		29.552.700.000
Marina mercantile		126.000.132.000
Partecipazioni statali		1.377.545.000
Sanità		217.752.934.000
Turismo e spettacolo		48.470.387.000
		22.633.347.938.000
		22.633.347.938.000

segue: QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL

TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI	59.331.378.000
TOTALE TITOLI I, II E III	21.061.571.713.000
ACCENSIONE DI PRESTITI	1.040.040.000.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.101.611.713.000

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1975

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento):		
Tesoro		3.753.545.185.000
Organi e servizi generali dello Stato	75.000.000.000	
Amministrazione del tesoro	1.728.505.108.000	
Anticipazioni a copertura disavanzi gestione di aziende autonome	1.309.047.077.000	
Fondo per i provvedimenti legislativi in corso	622.993.000.000	
Finanza regionale e locale	18.000.000.000	
Finanze		3.625.100.000
Bilancio e programmazione economica		182.100.000.000
Grazia e giustizia		6.500.000.000
Affari esteri		1.500.000.000
Pubblica istruzione		25.571.000.000
Interno		100.000.000
Lavori pubblici		578.588.685.000
Trasporti e aviazione civile		34.018.000.000
Difesa		23.027.350.000
Agricoltura e foreste		203.447.563.000
Industria, commercio e artigianato		115.238.000.000
Lavoro e previdenza sociale		20.385.000.000
Commercio con l'estero		250.000.000
Marina mercantile		54.320.000.000
Partecipazioni statali		—
Sanità		350.000.000
Turismo e spettacolo		25.594.250.000
		5.028.160.133.000
		5.028.160.133.000
	TOTALE TITOLI I E II	27.661.508.071.000
		27.661.508.071.000
RIMBORSO DI PRESTITI		1.813.096.130.000
		1.813.096.130.000
	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	29.474.604.201.000
		29.474.604.201.000
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	22.101.611.713.000
	DIFFERENZA	7.372.992.488.000(-)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO 1 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Traporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Interventi a favore della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro	521.656	16.600	—	—	656.524	248.419	79.193	889.672	2.722.969	1.991.894	1.285.155	(a) 3.324.931	11.676.563
Finanze	622.609	—	—	—	—	140.238	107	399	12	78.000	2.586.005	754.399	4.161.819
Bilancio e programmazione economica	6.983	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182.100	—	189.083
Grazia e giustizia	35	—	281.761	—	—	—	—	801	—	—	—	—	282.597
Affari esteri	—	—	—	—	126.539	22.637	—	15.123	—	580	—	—	164.859
Pubblica istruzione	—	—	—	—	—	3.889.157	—	50	—	—	—	—	3.889.207
Interno	53.446	—	—	486.824	—	6.611	100	197.906	—	—	88.291	—	883.178
Lavori pubblici	11.075	—	20.000	—	—	49.679	199.315	71.494	86.194	201.605	—	—	639.362
Trasporti e aviazione civile	285	—	—	—	—	—	—	—	271.099	—	—	—	271.384
Difesa	—	—	—	—	—	—	—	—	239	—	—	—	239
Poste e telecomunicazioni	—	2.043.063	—	386.963	—	—	2.140	—	19.156	—	—	—	2.451.322
Agricoltura e foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	283.404	—	—	283.404
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.489	—	—	130.489
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	2.163.944	—	—	—	—	2.163.944
Marina mercantile	—	—	—	—	4	—	—	—	—	29.799	—	—	29.803
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	4.050	175.157	1.113	—	—	180.320
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.377	—	—	1.377
Turismo e spettacolo	—	—	—	—	—	41.560	—	30	—	—	—	—	218.103
	1.216.089	2.059.663	301.761	873.787	783.067	4.398.351	280.855	3.561.572	3.274.826	2.690.656	4.141.551	4.079.330	27.661.508

(a) Di cui milioni 914.021 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

MINISTERI	SPESE CORRENTI										Somme non attribuibili	TOTALE
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	(a)			
(milioni di lire)												
Tesoro	125.153	112.020	1.065.924	177.361	3.574.622	1.727.149	366.300	19.145	755.184	7.923.498		
Finanze	—	462.942	5.100	108.910	2.819.602	13.150	745.113	15.000	8.377	4.178.194		
Bilancio e programmazione economica	—	1.272	105	2.967	2.638	—	—	—	1	6.983		
Grazia e giustizia	—	216.227	1.920	51.472	7.463	—	—	—	15	276.097		
Affari esteri	—	89.045	1.030	33.439	35.842	—	4.000	—	3	163.359		
Pubblica Istruzione	—	3.415.415	3.597	104.375	297.238	—	1	—	43.010	3.863.636		
Interno	—	433.166	15.738	92.121	288.603	—	850	—	2.600	833.078		
Lavori pubblici	—	31.940	3.308	23.743	1.630	—	2	—	150	60.773		
Trasporti e aviazione civile	—	21.104	440	9.259	206.558	—	5	—	—	237.366		
Poste e telecomunicazioni	—	179	17	42	1	—	—	—	—	239		
Difesa	—	1.131.506	46.164	1.190.237	17.942	—	—	—	14.447	2.428.255		
Agricoltura e foreste	—	44.618	3.600	11.207	19.926	—	—	—	605	79.566		
Industria, commercio e artigianato	—	8.061	330	2.348	4.503	—	7	—	2	15.251		
Lavoro e previdenza sociale	—	64.625	867	9.152	2.068.913	—	—	—	2	2.143.559		
Commercio estero	—	2.581	502	12.530	13.889	—	—	—	1	29.553		
Marina mercantile	—	7.813	246	5.223	112.628	—	90	—	—	126.000		
Partecipazioni statali	—	1.016	33	325	2	—	—	—	1	1.377		
Sanità	—	12.840	848	48.872	155.186	—	1	—	6	217.753		
Turismo e spettacolo	—	1.773	404	1.961	44.332	—	—	—	1	48.471		
	125.153	6.067.142	1.150.173	1.886.094	9.671.518	1.740.239	1.144.369	34.195	824.416	22.633.348		

(a) Di cui milioni 291.028 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 225.000 un fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: ALLEGATO 2 AL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (II)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE							Totale
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	
	(milioni di lire)							
Tesoro	6	450	1.748.148	16.240	8.300	1.357.408	(a) 622.993	3.753.545
Finanze	3.518	—	107	—	—	—	—	3.625
Bilancio e programmazione economica	—	—	182.100	—	—	—	—	182.100
Grazia e giustizia	—	—	6.500	—	—	—	—	6.500
Affari esteri	1.500	—	—	—	—	—	—	1.500
Pubblica istruzione	3.700	13.871	8.000	—	—	—	—	25.571
Interno	—	—	100	—	—	—	—	100
Lavori pubblici	195.682	400	382.507	—	—	—	—	578.589
Trasporti e aviazione civile	16.500	302	17.216	—	—	—	—	34.018
Difesa	1.250	20.556	1.221	—	—	—	—	23.027
Agricoltura e foreste	11.430	—	143.178	200	48.640	—	—	203.448
Industria, commercio e artigianato	—	113	115.125	—	—	—	—	115.238
Lavoro e previdenza sociale	—	—	20.385	—	—	—	—	20.385
Commercio estero	—	—	250	—	—	—	—	250
Marina mercantile	—	1.209	53.111	—	—	—	—	54.320
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—
Sanità	—	350	—	—	—	—	—	350
Turismo e spettacolo	—	—	25.594	—	—	—	—	25.594
	233.586	37.251	2.703.542	16.440	56.940	1.357.408	(a) 622.993	5.028.160

(a) Riguardanti gli accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.